

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II e X) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (VII e VIII) .....	»	6
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	8
GIUSTIZIA (II) .....	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	24
DIFESA (IV) .....	»	25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	33
FINANZE (VI) .....	»	68
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	75
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	78
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	88
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	97
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	104
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	110
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	115

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud/Lega Sud Ausonia: Misto-NS/LS Ausonia.**

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . .	<i>Pag.</i>	122
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . .	»	134
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI . . . . .	»	136
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	160
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . . . . .	»	163
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	164
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	»	165

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Audizione del professore Stefano Ambrosini, ordinario di diritto commerciale nonché di rappresentanti di Confindustria, della Banca d'Italia e dell'Associazione nazionale magistrati, in relazione all'esame del disegno di legge C. 1741 Governo, recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali (*Svolgimento e conclusione*) ..... 3

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente della II commissione Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 11.35.**

**Audizione del professore Stefano Ambrosini, ordinario di diritto commerciale nonché di rappresentanti di Confindustria, della Banca d'Italia e dell'Associazione nazionale magistrati, in relazione all'esame del disegno di legge C. 1741 Governo, recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Stefano AMBROSINI, *ordinario di diritto commerciale*, e Daniel KRAUS, *vice direttore generale di Confindustria*, svol-

gono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti i deputati Ludovico VICO (PD), Donatella FERRANTI (PD) e Fulvio FOLLEGOT (LNP).

Stefano AMBROSINI, *ordinario di diritto commerciale*, e Daniel KRAUS, *vice direttore generale di Confindustria*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Magda BIANCO e Monica MARCUCCI, *rappresentanti della Banca d'Italia*, svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi per porre quesiti i deputati Anna ROSSOMANDO (PD) e Donatella FERRANTI (PD).

Magda BIANCO e Monica MARCUCCI, *rappresentanti della Banca d'Italia*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Luca PALAMARA, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti Giulia BONGIORNO, *presidente*.

Luca PALAMARA, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, e Fabio MICCIO, *componente dell'Associazione nazionale magistrati*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

---

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350-A Governo .....

5

##### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 4 maggio 2010.*

**DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.  
C. 3350-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.15 alle 14.05, dalle 15.40 alle 16 e dalle 16.30 alle 16.35.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VII (Cultura, scienza e istruzione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00238 Realacci: Riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali.	
7-00320 Lanzarin: Riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali ( <i>Discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	6

#### RISOLUZIONI

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Luigi NICOLAIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Francesco Maria Giro.*

#### La seduta comincia alle 14.25.

**7-00238 Realacci: Riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali.**

**7-00320 Lanzarin: Riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali.**

*(Discussione congiunta e rinvio).*

Le Commissioni iniziano la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca la discussione delle risoluzioni n. 7-00238 Realacci e n. 7-00320 Lanzarin sul riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali. Avverte che le risoluzioni in

titolo, vertendo su analoga materia, saranno svolte congiuntamente.

Ermete REALACCI (PD) sottolinea, anzitutto, il grave ritardo con cui si arriva a discutere l'atto di indirizzo di cui è primo firmatario, sul cui contenuto si registra in ambito parlamentare un consenso ampio e trasversale.

Illustra, quindi, il contenuto di tale atto di indirizzo che offre una soluzione positiva alle difficoltà provocate dai provvedimenti ministeriali emanati in tema qualificazione professionale delle imprese di restauro, che rischiano, per la loro restrittività e astrattezza, di arrecare gravi danni all'eccezionale patrimonio culturale e professionale rappresentato dalle migliaia e migliaia di professionisti e di piccole e piccolissime imprese che operano nel settore del restauro dei beni culturali.

Ritiene, inoltre, che sia senz'altro possibile addivenire alla unificazione dei testi all'esame delle Commissioni, ferma restando l'opportunità di procedere preventivamente ad un breve ciclo di audizioni

dei rappresentanti professionali, sindacali e delle imprese operanti nel settore del restauro.

Manuela LANZARIN (LNP) illustra brevemente il contenuto del proprio atto di indirizzo, manifestando piena disponibilità a procedere alla unificazione dei testi all'esame delle Commissioni e sottolineando l'esigenza di definire una soluzione rispettosa del ruolo e delle competenze delle regioni in materia di formazione professionale e capace di salvaguardare il patrimonio di esperienza professionale e imprenditoriale maturato sul campo dalle migliaia e migliaia di restauratori italiani.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, rileva che l'organizzazione del seguito della discussione delle risoluzioni in titolo potrà essere utilmente stabilito dai rispettivi uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO ricorda che sulla materia il Governo ha già avuto modo di fornire risposte adeguate nel corso dello svolgimento di interrogazioni in Assemblea. Sono stati svolti d'altra parte numerosi incontri con i rappresentanti di diverse associazioni del settore. Sulle risoluzioni in titolo preannuncia, in ogni caso, la disponibilità del Governo a valutare favorevolmente un te-

sto unitario che auspica possa essere condiviso da tutte le forze politiche rappresentate nelle Commissioni. Rileva, d'altra parte, che il Governo ha da tempo avviato un programma di interventi a favore del settore, allo scopo di definire in tempi brevi una soluzione della questione che deriva peraltro principalmente dalla mancata applicazione dell'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Ritiene necessario quindi riordinare il settore che rappresenta un fiore all'occhiello per il Paese, avviandone un'organica disciplina. Condivide in questo senso quanto espresso dagli onorevoli Realacci e Lanzarin, sottolineando come il settore del restauro rappresenti un'eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, testimonianza di una tradizione di cui si è orgogliosi.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva come la risoluzione Realacci, che oggi può sembrare superata, è stata presentata ben 5 mesi fa. Prende atto e apprezza comunque che il Governo si dichiari disponibile al confronto, rivedendo anche alcune iniziali posizioni.

Luigi NICOLAIS, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia la discussione delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	8
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	9
Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
ATTI COMUNITARI:	
Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010) 61 def. ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 40/2010: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. Emendamenti C. 3350-A Governo ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	14
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale Emendamenti C. 1524-A Lo Presti ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	15
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003. C. 3365 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	15
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	17
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	15
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	18

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 4 maggio 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
11.40 alle 12.05

#### SEDE REFERENTE

Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza  
del presidente Donato BRUNO. — Inter-  
vengono i sottosegretari di Stato alla Pre-  
sidenza del Consiglio Andrea Augello e Aldo



*Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michelino Davico.*

### **La seduta comincia alle 12.05.**

**Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.**

**C. 3209-bis Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2010.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO, intervenendo in sede di replica, esprime apprezzamento per la qualità del dibattito, che ha attestato un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento in esame. Esprime altresì apprezzamento per le audizioni svolte, che hanno permesso di acquisire suggerimenti senz'altro utili e meritevoli di riflessione, soprattutto con riguardo agli articoli 24, 28 e 30: suggerimenti che si augura che il relatore farà propri sotto forma di emendamenti al testo.

Con riferimento agli interventi svolti nel corso della discussione di carattere generale, rileva che sono stati tutti utili e degni di considerazione. In particolare, il deputato Giovanelli ha giustamente sottolineato l'importanza di collegare l'azione amministrativa al perseguimento degli obiettivi di trasparenza, accesso e partecipazione dei cittadini ai procedimenti, nonché di prevedere il risarcimento del danno subito dal cittadino in caso di ritardo o inadempienza della pubblica amministrazione. Premesso che si tratta di considerazioni che toccano il nodo cruciale dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, va detto che le esigenze richiamate dal deputato Giovanelli sono state oggetto di dibattito al momento della formulazione del disegno di legge. Esse si

ispirano ai giusti principi di partecipazione del cittadino alle decisioni della pubblica amministrazione, nonché a quello della tutela del cittadino dalle inadempienze di quest'ultima. Tuttavia, l'introduzione di norme di questo tenore va perseguita con prudenza, previa valutazione dell'impatto e della sostenibilità delle stesse per la pubblica amministrazione. Quest'ultima esigenza non è del resto ignota al deputato Giovanelli, il quale la ha sottolineata, nel suo intervento, con riferimento alle cartelle cliniche informatizzate. In ogni caso, il Governo valuterà con attenzione le proposte emendative su questa materia.

Dichiara poi che il Governo è d'accordo con il deputato Mantini che i capisaldi dell'azione amministrativa sono la responsabilità dei dirigenti, la presenza di termini procedurali certi e la previsione di sanzioni. Tutta l'azione del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, infatti, tende ad assicurare questo. In ordine ai rapporti tra la disciplina nazionale di fissazione dei termini massimi di durata dei procedimenti amministrativi e la disciplina regionale in materia, ricorda che la legge n. 69 del 2009 ha novellato l'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, in materia di conclusione del procedimento, ed ha inoltre introdotto all'articolo 29 della stessa legge un comma 2-bis, ai sensi del quale le disposizioni della legge n. 241 concernenti, tra l'altro, gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti, attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ne consegue che le amministrazioni regionali devono attenersi alle specifiche norme dettate dall'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 in quanto la disciplina di tali obblighi rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. Questo non supera tutte le preoc-

cupazioni manifestate dal deputato Mantini, ma certamente va nel senso da lui indicato.

Si dice quindi d'accordo con il deputato Tassone, il quale ha sottolineato la necessità che tutte le pubbliche amministrazioni, non soltanto quelle statali, ma anche quelle regionali e locali, si adeguino alla riforma ed ha insistito sul fatto che occorre esercitare un controllo stringente sugli enti che, pur avendo la forma di società di diritto privato, a prevalente o totale capitale pubblico, erogano servizi di interesse pubblico collettivo. Al riguardo comunica che il Governo è impegnato a chiudere uno specifico accordo nell'ambito della Conferenza unificata, dove, il 3 e il 15 marzo scorso, si sono svolte riunioni tecniche nelle quali sono emerse, sul disegno di legge in esame, osservazioni e rilievi che il Governo si è impegnato ad approfondire.

Conclude rilevando come a questo punto sussistano tutte le condizioni perché il Parlamento possa approvare un provvedimento equilibrato, utile al Paese e all'altezza dell'aspettativa delle parti sociali.

Raffaele VOLPI (LNP) chiede al rappresentante del Governo di chiarire se quest'ultimo intenda presentare propri emendamenti al disegno di legge.

Il sottosegretario Andrea AUGELLO risponde che il Governo non intende per il momento presentare propri emendamenti, riservandosi di presentarne eventualmente in un momento successivo, ma vedrebbe con favore eventuali emendamenti che il relatore o i commissari presentassero alla luce dei suggerimenti emersi nel corso delle audizioni.

Pierluigi MANTINI (UdC) ringrazia il rappresentante del Governo per aver colto le preoccupazioni da lui espresse sul rischio di una mancanza di un quadro di principi unitario a livello nazionale in materia di procedimento amministrativo. Nel ricordare come il percorso della legge n. 241 del 1990 non fu semplice, esprime

il timore che il patrimonio di principi di rilevanza nazionale da essa costituito possa andare disperso lasciando spazio a procedimenti amministrativi per così dire « autogestiti » dalle pubbliche amministrazioni. Preannuncia quindi che il suo gruppo presenterà emendamenti per assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti e l'efficacia dell'azione amministrativa in tutte le pubbliche amministrazioni, statali, regionali e locali.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che alle ore 14 scade il termine per la presentazione di emendamenti.

**Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali.**

**C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 aprile 2010.

Gianclaudio BRESSA (PD) intende svolgere alcune valutazioni sotto il profilo costituzionale in merito al provvedimento governativo in esame. Altri colleghi hanno chiarito per quali ragioni sia urgente ed importante elaborare bene il testo in esame, soprattutto considerato che esso costituisce l'altra faccia del federalismo fiscale.

Rileva come la modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, approvata nel 2001, pur con le sue debolezze o « peccati originali », sia stata, a suo avviso, una grande riforma. Le debolezze, come quelle che riguardano le materie o il riconoscimento di un interesse nazionale,

potranno essere riprese se si avvierà un processo di riforma, fermo restando che la Corte Costituzionale è intervenuta sui profili più problematici.

Evidenzia come in questa sede occorra chiarire se vi è la reale volontà di dare attuazione al Titolo V. Al riguardo, dopo il referendum che ha avuto luogo nel 2001 vi è stato un « vuoto colpevole »: in particolare, le difficoltà attuative ed interpretative del testo hanno prevalso sul resto. Tale intervento è, quindi, quanto mai importante soprattutto con riguardo agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione.

Ricorda che il nuovo articolo 114, nel prevedere, al primo comma, che « la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato », costituisce la chiave di lettura del modello federale. Tale articolo dispone, infatti, una equiordinazione di tutti i soggetti, chiamati – con le medesime responsabilità – a costituire il patto del federalismo. Il centro diviene la Repubblica e non più lo Stato.

Sottolinea come questo sia l'aspetto fondamentale della riforma approvata nel 2001 ed il tentativo ora è quello di realizzare effettivamente uno Stato federale. Occorre quindi portare questo processo fino in fondo ed il provvedimento in esame costituisce, in tale quadro, un'occasione da non sprecare se si vuole attuare realmente tale processo.

Il disegno di legge definisce le funzioni fondamentali, necessarie per l'attuazione del federalismo fiscale.

Sottolinea, quindi, come la contestualità dei due provvedimenti sia proprio volta a porre le condizioni di partenza per realizzare uno Stato federale. Per tali ragioni, occorre affrontare con serietà ed approfondimento il disegno di legge in esame, chiarendo in particolare la distinzione tra funzioni fondamentali ed altre funzioni.

Rileva come il provvedimento del Governo abbia molte carenze, come è emerso anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione. Ricorda, in particolare, che la delega di cui all'articolo 13 costituisce di fatto una « delega in bianco » e condivide,

in proposito, quanto evidenziato dal professor Zanon, che ha invitato il Parlamento a compiere sin d'ora scelte coerenti.

Evidenzia come la Carta delle autonomie locali costituisca il « faro » del processo riformatore e deve pertanto avere elementi di novità chiari e ben definiti. Al contempo, essa dovrebbe contenere le sole disposizioni che rientrano nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma dell'articolo 117, lasciando fuori il resto, così da realizzare pienamente quell'autonomia statutaria e regolamentare riconosciuta dalla Costituzione agli enti locali. Il rischio è invece che la Carta delle autonomie locali sia di « ingombro » rispetto alla loro capacità di autoregolamentazione.

Ribadisce quindi l'importanza di esaminare bene e con attenzione il provvedimento in discussione, per dare attuazione al Titolo V della parte II della Costituzione.

Ricorda che il collega Calderisi ha usato toni critici sul testo vigente del Titolo V: ritiene in proposito necessaria coerenza e razionalità, avendo presente la questione di architettura costituzionale che è alla base. Per coerenza, si dovrebbe quindi prevedere una seconda Camera territoriale ed una regolamentazione, anche costituzionale, delle Conferenze.

Rileva, quindi, che l'alternativa è solo quella di credere nella strada delineata dal Titolo V: diversamente, il suo gruppo non sarà disponibile ad un « tira e molla » che veda parte della maggioranza concentrata sul federalismo fiscale ed un'altra parte della stessa maggioranza critica rispetto al Titolo V. È necessaria una coerenza che tenga in equilibrio l'intero assetto.

Alessandro NACCARATO (PD), premesso che intende porre in evidenza alcuni limiti del provvedimento proposto dal Governo, si sofferma innanzitutto sul ruolo delle regioni nel futuro assetto della Repubblica, esprimendo il timore che al centralismo dello Stato si sostituisca un centralismo delle regioni. Osserva, a questo proposito, richiamando l'audizione del professor Rossi nell'ambito dell'indagine

conoscitiva sulle proposte di legge in esame, come gli articoli 2 e 3, nell'elencare le funzioni fondamentali di comuni e province, facciano salva la programmazione regionale. A suo avviso, tuttavia, se non si vuole correre il rischio cui accennava, occorre chiarire i limiti e la natura della programmazione regionale oppure, ancor meglio, seguire fino in fondo il modello sancito dall'articolo 118 della Costituzione, attribuendo interamente agli enti locali la funzione amministrativa e riservando alle regioni soltanto la funzione legislativa in materia di esercizio delle funzioni stesse, quando queste siano inerenti a materie riservate alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Per quanto riguarda poi il criterio da seguire per il riparto delle funzioni tra comune e provincia, ribadisce che la posizione del suo gruppo è che il primo debba curare i servizi di prossimità e la seconda quelli di area vasta. Se non si rispetta questo schema di fondo, si va inevitabilmente incontro a difficoltà. Menziona, a titolo di esempio, le funzioni relative alla protezione civile e all'istruzione, che nel provvedimento in esame non sono assegnate con sufficiente chiarezza. In particolare, rileva che, a seguito del riordino del sistema dell'istruzione superiore, potrebbe risultare fortemente inefficiente la ripartizione attuale, che il disegno di legge in esame conferma, tra competenze delle province e competenze dei comuni in materia di edilizia e di programmazione scolastica. Analogamente, considera un errore attribuire anche alle province, oltre che ai comuni, le competenze in materia di polizia locale. Lo stesso ritiene possa dirsi a proposito dei trasporti locali. Evidenzia, infine, il rischio di inefficienze insito nell'attribuire ai comuni una non meglio precisata « partecipazione alla pianificazione urbanistica » e alle province la « pianificazione territoriale provinciale di coordinamento ». Di fatto, i comuni vengono in questo modo spogliati di una funzione che oggi a buon diritto svolgono e non viene chiarito a quale soggetto spetterà in futuro la funzione. Fa presente, al riguardo, che

senza la competenza alla pianificazione urbanistica i comuni non potranno fare buon uso neppure dei beni che in attuazione del federalismo fiscale si stanno trasferendo loro. Rileva, ancora, che vi sono funzioni delle quali non si rintraccia più la competenza: ad esempio la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche e ambientali o la protezione della flora, della fauna e delle riserve naturali. Ritiene d'altra parte convincenti le disposizioni relative ai servizi sociali.

Quanto, infine, alla soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale e alla riduzione dei consigli comunali e provinciali, invita la maggioranza a riflettere. Fa presente che il risparmio di spesa che si ottiene è modesto, mentre è significativo il danno portato agli istituti della democrazia. Sarebbe più saggio, a suo giudizio, sospendere la decisione su questo punto, eventualmente delegando il Governo a provvedere sulla materia con decreto legislativo successivo, in modo da avere più tempo a disposizione per una valutazione realistica.

Quanto infine alle misure in materia di esercizio associato di funzioni da parte dei piccoli comuni, ritiene che sarebbe opportuno affrontare in questa sede anche il problema dei comuni contermini appartenenti a regioni diverse. Ritiene infatti che adeguate misure di sostegno potrebbero disincentivare, senza dover modificare l'articolo 132 della Costituzione, il fenomeno dei comuni appartenenti a regioni a statuto ordinario che chiedono di entrare a far parte di regioni a statuto speciale.

Maria Piera PASTORE (LNP) ritiene importante esprimere alcune valutazioni su un provvedimento di alto tenore che si pone come obiettivo quello di modernizzare l'assetto delle autonomie e l'intero sistema Paese.

Ricorda come il disegno di legge C. 3118 individui le funzioni fondamentali degli enti locali, preveda una riduzione delle spese ed un incremento dell'efficacia dell'attività degli enti territoriali in primo luogo evitando duplicazioni. Al contempo,

il provvedimento ribadisce il trasferimento dei beni e delle risorse già stabilito dalla legge n. 42 del 2009, di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, recando al contempo una razionalizzazione ed un riordino delle prefetture. Esso affronta temi che interessano l'intero mondo delle autonomie su cui occorre porre grande attenzione.

Intende quindi svolgere due osservazioni, in merito, rispettivamente, ai controlli ed alle funzioni. Per quanto riguarda i primi, rileva come – a suo avviso – i controlli attualmente esistenti siano efficaci; auspica peraltro che questi non attingano solo agli atti ma che consentano più pregnanti controlli sulla dirigenza e sui dipendenti, soprattutto per quanto riguarda i piccoli comuni. Ciò attraverso metodi più decisi, pur con la necessaria misura, per consentire il raggiungimento degli obiettivi dei bilanci di previsione e dei piani esecutivi di gestione (PEG).

In secondo luogo, per quanto riguarda le funzioni, occorre tenere presente che già oggi in molte regioni non è stata data attuazione alle deleghe di competenza. In molti casi le regioni arrivano a frenare il potere decisionale a livello locale con interventi diretti su materie quali il turismo o la cultura. A titolo esemplificativo, ricorda come in alcune regioni sia già stata attribuita agli enti locali la gestione dei musei mentre questo non è avvenuto in altre regioni. Ritiene che, come norma di carattere generale, occorre tenere conto anche delle difficoltà di chi dovrà assumere nuove funzioni valorizzando l'autonomia degli enti locali.

Per quanto riguarda il disegno di legge del Governo, del quale alcuni hanno detto che ricalca solo il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali o che è stato poco coraggioso, ritiene importante disporre di un quadro di riferimento da cui fare emergere eventuali criticità su cui si può poi intervenire.

Rileva come sulla base degli interventi finora svolti nel dibattito, di cui ha apprezzato la competenza, la pacatezza e la capacità di analisi, ed alla luce della disponibilità manifestata dai rappresen-

tanti del Governo si potrà costruire un sistema delle autonomie locali che, a distanza di alcuni anni rispetto all'approvazione della legge costituzionale n. 3 del 2001, dia compiuta attuazione agli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione.

Ricorda come, in passato, vi siano stati tentativi di revisione del sistema e di elaborazione di una Carta delle autonomie locali. Ritiene che ora sia finalmente giunto il momento per avviare un percorso in grado di ridisegnare l'intero sistema-Paese. Sottolinea come, con l'approvazione, da una parte, della Carta delle autonomie locali e, dall'altra parte, del federalismo fiscale, unitamente alle riforme costituzionali che si prevedono di fare, si potrà rendere il Paese più moderno e rilanciare la competitività dell'interno sistema.

Ritiene che i suggerimenti emersi dal dibattito – che sono stati di particolare utilità – potranno essere tenuti in considerazione nel prosieguo dell'*iter*, così da superare anche le preoccupazioni di chi teme un eccessivo centralismo regionale.

Pierluigi MANTINI (UdC) richiama l'intervento del deputato Bressa per sottolineare come il suo gruppo abbia una posizione radicalmente diversa, in quanto non ritiene che il titolo V della parte II della Costituzione, come revisionato nel 2001, debba costituire la guida del processo di riforma. Il deputato Bressa ha richiamato a sostegno della propria posizione l'intervento del professor Zanon, il quale, in realtà, nell'audizione svolta il 20 aprile 2010, ha osservato che il disegno di legge C. 3118 sconta le improprietà e i difetti del titolo V, aggiungendo che probabilmente un'opera organica avrebbe dovuto ripartire da una modifica sensata delle scelte contenute nel Titolo V, che si sono rivelate, nonostante l'opera meritoria della giurisprudenza costituzionale, profondamente in contrasto con le esigenze di competitività del sistema Paese. Si tratta di un giudizio che la sua parte politica condivide pienamente: il «dissennato» articolo 114 della Costituzione, nell'equiparare Stato, regioni ed

enti locali, ha posto in essere una poliarchia all'italiana che provoca problemi e rende difficoltosa l'attuazione del federalismo fiscale.

A suo avviso, è necessario passare dal modello *governance* al modello *government*. In altre parole, è giunto il momento di decidere con chiarezza se le funzioni fondamentali dei comuni – farà riferimento ai soli comuni, e non anche alle province, perché il suo gruppo è per la trasformazione di queste ultime in enti di secondo grado – sono individuate dallo Stato e dalle regioni ovvero dai comuni stessi. A partire dagli anni novanta, infatti, molti comuni, esercitando la potestà statutaria, si sono attribuiti le più diverse funzioni, generando uno stato di confusione dal quale è urgente uscire. Il provvedimento del Governo, però, non porta nessun contributo in questo senso, limitandosi a ratificare l'esistente.

Chiede alla Commissione: i comuni sono o non sono soggetti alla legge? La domanda è solo in parte provocatoria, dal momento che l'articolo 114 ha equiparato i comuni allo Stato, senza precisare che questa equiparazione non vale per i poteri normativi, e che qualcuno d'altra parte teorizza l'abolizione della distinzione tra competenza legislativa su una materia e competenza amministrativa. Se però i comuni sono soggetti alla legge, occorre chiedersi a quale legge: l'articolo 6 del disegno di legge del Governo prevede che le funzioni fondamentali di comuni e province sono disciplinate dalla legge statale o dalla legge regionale a seconda della competenza per materia di cui all'articolo 117 della Costituzione. La sua parte politica ritiene invece che i comuni debbano rispettare, nell'esercizio delle funzioni amministrative, i principi stabiliti in materia di azione amministrativa dalla legge dello Stato, i quali devono valere uniformemente su tutto il territorio nazionale. Ai comuni deve essere invece riservato il concreto esercizio delle funzioni amministrative, con tutta l'autonomia di scelta che questo comporta.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.05.**

#### ATTI COMUNITARI

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 13.05.**

**Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex).**

**COM(2010) 61 def.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2010.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.40**

**DL 40/2010: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.**

**Emendamenti C. 3350-A Governo.**

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo la relatrice, impossibilitata ad essere presente alla seduta odierna, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale. Emendamenti C. 1524-A Lo Presti.**

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Beatrice LORENZIN (PdL) *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003.**

**C. 3365 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD) *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica e di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003, come risultante dagli emendamenti approvati dalla III Commissione.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.**

**C. 3356 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD) *relatore*, illustra il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità

costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**



ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003. (C. 3365 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3365 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. (C. 3356 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3356 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### ATTI COMUNITARI:

Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) ..... 19

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003. Nuovo testo C. 3365 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 20

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 ed abbinato (Parere alla XII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 20

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 23

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 21

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e C. 529 Vitali (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 22

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 22

AVVERTENZA ..... 22

##### ATTI COMUNITARI

Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 21 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stato illustrato il contenuto del provvedimento in esame e, dopo avere sottolineato l'importanza della partecipazione del Parlamento italiano alla fase ascendente della formazione degli atti normativi comunitari, avverte che la prossima settimana sarà presentata una proposta di documento finale ai sensi dell'articolo 127,

comma 2, del Regolamento. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 13.20.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003.**

**Nuovo testo C. 3365 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola MOLteni (LNP), *relatore*, osserva che l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Malawi è stato firmato nell'agosto 2003: come illustrato nella relazione che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, il paese africano presenta attualmente una cornice assai più favorevole agli investimenti esteri di quanto non fosse in passato, e ciò sia per le maggiori garanzie democratiche e di stabilità politica che offre, sia per la fitta rete di sostegno delle istituzioni finanziarie internazionali, che a sua volta è legata all'impegno dimostrato dal Malawi nella realizzazione di importanti riforme strutturali.

Per quanto concerne le disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia segnala come l'Accordo preveda procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere

fra investitori e Parti contraenti (articolo 11) o fra le Parti stesse (articolo 12) in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo.

Per le controversie di cui all'articolo 11, qualora non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, è prevista l'opzione fra i tribunali della Parte contraente avente giurisdizione territoriale, e l'arbitrato internazionale (previsto dai regolamenti della Commissione ONU sul diritto commerciale internazionale). Per le controversie fra Parti disciplinate dall'articolo 12 è previsto invece il ricorso eventuale a un Tribunale arbitrale *ad hoc*.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.**

**Nuovo testo unificato C. 799 ed abbinate.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto CASSINELLI (PdL), *relatore*, ricorda come la Commissione Giustizia, nella seduta dell'11 novembre 2009, abbia espresso il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del « testo unificato » recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.

La Commissione di merito ha successivamente apportato talune modifiche alla disciplina in esame ed oggi, pertanto, la Commissione Giustizia si trova ad esaminare il « nuovo testo unificato » in oggetto.

Con specifico riferimento alle modifiche riconducibili agli ambiti di compe-

tenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 10, comma 2, lettera *e-bis*) del provvedimento. Nell'ambito della disciplina delle attività libero-professionali dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, la disposizione prevede che: « le regioni disciplinano i provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'esercizio dell'attività professionale, in caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle disposizioni di legge e delle modalità di esercizio dell'attività libero professionale, come definite dalle regioni ai sensi del presente articolo ».

Posta la sussistenza della competenza regionale in materia di sanzioni amministrative, ritiene che, sotto il profilo tecnico, si potrebbe pensare di migliorare la formulazione della norma prevedendo che le regioni stabiliscano il quadro delle sanzioni amministrative applicabili e che tali sanzioni, nei casi di maggiore gravità, possano comportare l'inibizione dell'esercizio dell'attività libero professionale. Il riferimento ad un provvedimento di revoca, d'altra parte, potrebbe risultare fuorviante ove non riferibile con certezza ad un precedente atto autorizzatorio.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 13.25.**

**Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è stato inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 17 maggio prossimo con la condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Ricorda altresì che il ciclo di audizioni disposto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è svolto nelle sedute del 27 e 28 aprile. Domani, come previsto, si concluderà l'esame preliminare. Il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato per lunedì 10 maggio, alle ore 16, e questi saranno esaminati martedì 11 e eventualmente mercoledì 12 maggio. Il conferimento del mandato al relatore sarà deliberato giovedì 13 maggio.

Nicola MOLTENI (LNP) ritiene opportuno che il ciclo di audizioni prosegua al fine di approfondire quale sia l'impatto dei provvedimenti, oltre che sul grave problema del sovraffollamento delle carceri, anche sotto l'aspetto, altrettanto importante, dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. Evidenzia, in particolare, l'opportunità di sentire i rappresentanti delle forze di polizia, con particolare riferimento all'impatto, sotto il profilo concreto e operativo, delle disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e della sorveglianza dei soggetti sottoposti alla predetta misura.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, assicura che la richiesta dell'onorevole Nicola Molteni sarà esaminata nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per la

giornata odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.**

**C. 3290 Governo e C. 529 Vitali.**

*(Seguito dell'esame e rinvio)*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 29 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento in esame è stato inserito nel calendario dell'Assemblea a partire da lunedì 24 maggio prossimo con la condizione che la Commissione ne abbia concluso l'esame. Ricorda altresì che nelle giornate di mercoledì 5, giovedì 6 e martedì 11 maggio si svolgerà il ciclo di audizioni disposto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Entro giovedì 13 maggio si concluderà l'esame preliminare. Il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato per lunedì 17 maggio, alle ore 16, e questi saranno esaminati martedì 19 ed eventualmente mercoledì 19 maggio. Il conferimento del

mandato al relatore sarà deliberato giovedì 20 maggio.

Marilena SAMPERI (PD) fa presente che i commissari del gruppo del Partito democratico si riservano di intervenire all'esito delle audizioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 4 maggio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Revisione a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.  
C. 1538 Pecorella, C. 1780 Di Pietro e 2163 Zeller.*

ALLEGATO

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.  
Nuovo testo unificato C. 799 ed abbinato.**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,  
esaminato il nuovo testo unificato in  
oggetto,

rilevato che:

l'articolo 10, comma 2, lettera *e-bis*), nell'ambito della disciplina delle attività libero-professionali dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, prevede che: « le regioni disciplinano i provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'esercizio dell'attività professionale, in caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle disposizioni di legge e delle modalità di esercizio dell'attività libero professionale, come definite dalle regioni ai sensi del presente articolo »;

la formulazione della norma potrebbe essere chiarita, sotto il profilo tec-

nico, precisando che le regioni stabiliscono il quadro delle sanzioni amministrative applicabili e che tali sanzioni, nei casi di maggiore gravità, possono comportare l'inibizione dell'esercizio dell'attività-libero professionale;

il riferimento ad un provvedimento di revoca potrebbe risultare fuorviante ove non riferibile con certezza ad un precedente atto autorizzatorio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la formulazione dell'articolo 10, comma 2, lettera *e-bis*), come indicato in premessa.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, sull'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) ..... 24

#### AUDIZIONI

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, sull'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ferdinando NELLI FEROCI, *Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Francesco TEMPESTINI (PD), Mario BARBI (PD), Roberto ANTONIONE (PdL), Margherita BONIVER (PdL).

Ferdinando NELLI FEROCI, *Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea*, fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente* dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02837 Gidoni: Sulla sperimentazione della cosiddetta « mini-naja » .....	25
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	28
5-02838 Di Stanislao: Sulla eventuale riorganizzazione del CEVA Difesa .....	26
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	30
5-02839 Ruggia: Sul rinnovo dei contratti del personale « Sicurezza-Difesa » per il biennio 2008-2009 .....	26
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	31

#### RISOLUZIONI:

7-00318 Cirielli: Sulla valutazione degli esiti degli interventi per ricostruzione capsulo-legamentose ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	26
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	27

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

#### La seduta comincia alle 14.20.

##### 5-02837 Gidoni: Sulla sperimentazione della cosiddetta « mini-naja ».

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Franco GIDONI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco GIDONI (LNP) evidenzia preliminarmente come dalla risposta del rappresentante del Governo emerga la decisione dell'Esecutivo di voler proseguire nella sperimentazione della mini-naja, nonostante sia ancora *in itinere* il disegno di legge che ne disciplina l'istituzione. Riguardo a questa decisione esprime alcune perplessità dal momento che l'iniziativa in argomento non è stata condivisa da tutte le forze politiche e non appare ancora chiara la sua finalità, che, stando alla risposta del Governo, potrebbe essere funzionale a diverse attività fra cui vi sono

anche quelle concernenti la Protezione civile. Ritiene pertanto che, per l'anno in corso, sarebbe risultato preferibile soprassedere a tale iniziativa, sia in considerazione dei relativi costi, pari a 280 mila euro a regime, che devono essere sostenuti nel quadro di una congiuntura economica non favorevole, sia in quanto non è del tutto chiaro, in mancanza di una disciplina legislativa *ad hoc*, come lo status dei frequentatori degli stage si inserisca nell'ambito dell'ordinamento della Difesa.

**5-02838 Di Stanislao: Sulla eventuale riorganizzazione del CEVA Difesa.**

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), replicando, ritiene che la risposta resa dal rappresentante del Governo confermi le perplessità evidenziate nell'interrogazione in oggetto, con particolare riguardo alla problematica posizione del personale militare impiegato nel CEVA Difesa.

**5-02839 Ruggia: Sul rinnovo dei contratti del personale « Sicurezza-Difesa » per il biennio 2008-2009.**

Antonio RUGGHIA (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio RUGGHIA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo. Infatti, ritiene che, nonostante le numerose riunioni svolte in seno all'Esecutivo, la situazione risulti quella rappresentata nell'interrogazione in oggetto, tanto che si è giunti al 2010 senza aver ancora avviato la contrattazione triennale prevista dalla riforma Brunetta, con ciò

creando una nuova vacanza contrattuale che va a sommarsi – fatto senza precedenti – a quella dell'ultimo biennio. Per risolvere tale situazione, a suo avviso, si dovrebbero reperire nuove risorse rispetto a quelle stanziare per la specificità, in modo da assicurare, in coerenza con l'attuale situazione di crisi economica, priorità ai redditi medio-bassi quali sono appunto quelli del personale militare che per i due terzi non superano i 1.300 euro mensili. Auspica, quindi, un maggiore e più diretto impegno del Ministero della difesa nella contrattazione in atto al fine di poter rispondere alle legittime aspettative del personale militare.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.40.**

**RISOLUZIONI**

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**7-00318 Cirielli: Sulla valutazione degli esiti degli interventi per ricostruzione capsulo-legamentose ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nell'illustrare la risoluzione in titolo, sottolinea, tra l'altro, la paradossale situazione dei volontari in ferma prefissata che, avendo subito un intervento per la ricostruzione

capsulo-legamentosa sono dichiarati, al termine della ferma, inidonei all'arruolamento nel servizio permanente nelle Forze armate.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA ritiene che l'atto di indirizzo in discussione sia suscettibile di incidere su una materia che rientra nell'esclusiva competenza del Governo e che si fonda su valutazioni tecnico-scientifiche svolte da organismi *ad hoc* istituiti in seno all'amministrazione. Ciò premesso, sottolinea come il tema oggetto della risoluzione sia già da tempo all'attenzione del Governo, posto che, alla fine del marzo scorso, è stata istituita presso il Ministero della difesa una apposita commissione – i cui lavori dovrebbero essere ultimati entro la fine del prossimo mese di settembre – per la ridefinizione delle cause di inidoneità all'arruolamento alla luce dei progressi registrati nel campo tecnico-scientifico negli ultimi anni. Evidenzia, tuttavia, come nel 2009 sullo specifico tema oggetto dell'atto di indirizzo in discussione, il direttore generale della sanità militare ha costituito un apposito gruppo di lavoro che ha ritenuto di dover confermare l'attuale disciplina in materia di lesioni capsulo-legamentose. La ragione di tale orientamento sta nel fatto che esistono significative differenze tra gli sportivi e i volontari in ferma prefissata, da un lato, e i militari in servizio permanente dall'altro, dal momento che l'impegno dei primi è limitato a un arco temporale ben più limitato rispetto a quello dei secondi. Soltanto per questi ultimi, quindi, possono manifestarsi, sotto il profilo del relativo impiego operativo, gli effetti negativi derivanti dall'insorgenza di artrosi alle articolazioni a distanza di alcuni anni dall'intervento chirurgico. Sottolinea comunque la disponibilità del Governo a manifestare agli organi tecnici preposti l'esigenza di modificare la direttiva del direttore generale della sanità militare per adeguarla all'evoluzione del progresso tecnico-scientifico, in modo da venire incontro alle aspettative

di coloro che vogliono prestare la loro attività al servizio della Nazione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nel ringraziare il Governo per la disponibilità manifestata, sottolinea tuttavia la necessità di evitare decisioni che precludano l'accesso al servizio permanente a coloro che hanno subito lesioni capsulo-legamentose e che, in alcuni casi, hanno già prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata.

Antonio RUGGHIA (PD), nell'esprimere condivisione sulla finalità dell'atto di indirizzo in discussione, aggiunge la propria firma alla risoluzione in oggetto.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel condividere le finalità della risoluzione in discussione, sottolinea la necessità di conciliare le esigenze dell'amministrazione militare con le istanze che provengono dalla società civile.

Franco GIDONI (LNP), nel ringraziare il presidente per aver posto all'attenzione della Commissione il tema trattato dalla risoluzione in oggetto e nel sottolineare la complessità della materia affrontata, ritiene opportuno lo svolgimento di ulteriori approfondimenti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, considerata l'esigenza di un successivo approfondimento alla presenza di un più ampio numero di membri della Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 315 del 27 aprile 2010, a pagina 256, seconda colonna, inserire dopo l'ultima riga, la parola: *Approvato*.

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-02837 Gidoni: Sulla sperimentazione della cosiddetta « mini-naja »****TESTO DELLA RISPOSTA**

In via preliminare, desidero rammentare che nel corso del 2009, grazie anche al supporto dell'Associazione Nazionale Alpini (A.N.A.), si è svolto con esiti molto soddisfacenti uno *stage* formativo del periodo di due settimane, presso un Reparto dell'Esercito, al quale hanno preso parte circa 100 ragazzi e 40 ragazze studenti dell'ultimo anno delle scuole medie superiori e degli Atenei e provenienti da 14 regioni diverse.

Lo *stage* si è rivelato un'esperienza molto importante, sotto il profilo formativo, in quanto ha offerto a questi ragazzi l'opportunità di avvicinarsi a quei valori significativi di disciplina, senso del dovere, spirito di corpo, educazione al rispetto dei principi etici e amor di Patria che tradizionalmente promanano dalle Forze armate.

I risultati positivi conseguiti nel 2009, sia in relazione alla ampia adesione di giovani che si è registrata ed al grado di entusiasmo ed interesse dimostrato dai partecipanti, sia agli obiettivi di natura formativa raggiunti, hanno costituito il presupposto per la definizione da parte del Governo di un specifico disegno di legge, che ponendosi in linea di continuità con il precedente *stage* formativo, prevede che le Forze armate organizzino, in via sperimentale, per un triennio, corsi di formazione a carattere teorico-pratico presso reparti delle Forze armate, di durata non superiore a tre settimane, a cui potranno partecipare, su base volontaria, fino a 5.000 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.

I corsi sono intesi a fornire le conoscenze di base riguardante il dovere co-

stituzionale della difesa dello Stato e le attività prioritarie, in particolare nelle missioni internazionali di pace a salvaguardia degli interessi nazionali, di contrasto al terrorismo internazionale e di soccorso alle popolazioni locali, e quelle di concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni, in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

Allo stesso tempo, è importante sottolineare che il disegno di legge, il cui *iter* di approvazione è stato avviato da poco meno di un mese presso il Senato della Repubblica, va proprio nella direzione auspicata dagli onorevoli interroganti, in quanto consentirà a tutti i partecipanti l'acquisizione dello *status* di militare, ai fini dell'iscrizione, al termine della loro esperienza, alle Associazioni d'Arma di riferimento del reparto di Forza armata presso il quale si è svolto il corso.

Diversamente non hanno potuto assumere lo *status* di militare in mancanza di un'apposita previsione legislativa i partecipanti allo *stage* sperimentale del 2009, peraltro, come anzidetto, limitato a sole due settimane; per questi motivi la frequenza del corso non è stata ritenuta titolo sufficiente per l'iscrizione all'A.N.A.

L'intendimento e l'impegno del Governo, pertanto, sono tesi a sostenere con convinzione tale iniziativa, nelle previste sedi parlamentari, con l'auspicio di pervenire ad una sua approvazione possibilmente entro l'inizio dell'estate, per consentire l'avvio dei corsi secondo il nuovo regime.

Non potendo, tuttavia, stimare i tempi tecnici occorrenti alla conclusione dell'*iter*

parlamentare del disegno di legge, l'Amministrazione, al fine di non disperdere il bagaglio di esperienza finora maturato con lo stage del 2009, sta provvedendo a predisporre, con modalità analoghe all'anno passato, le necessarie attività di pianificazione e di organizzazione di un analogo

« stage » per l'anno in corso, al quale potranno prendere parte fino a 250 giovani, orientativamente dal 19 al 30 luglio 2010.

Sulla base delle prime indicazioni, i costi presumibili riferiti specificatamente allo stage sono di circa 280.000.00 euro.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-02838 Di Stanislao: Sulla eventuale riorganizzazione del CEVA Difesa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Vorrei sottolineare, in primo luogo, che non sussistono ipotesi concernenti la riorganizzazione e la collocazione del Centro Valutazione (Ce.Va.) della Difesa di San Piero a Grado presso alcuna articolazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero sia l'Ufficio Centrale per la Segretezza del Dipartimento per le Informazioni e Sicurezza (DIS/UCSe) o l'Agenzia per le Informazioni e Sicurezza Esterna (AISE).

In particolare, il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2002 ha definito, tra l'altro, le funzioni e le responsabilità dei laboratori (Ce.Va.) che valutano la conformità dei prodotti e dei sistemi che trattano notizie classificate agli *standard* di sicurezza internazionali, differenziandole, chiaramente, da quelle dell'Ente di certificazione che deve attestare, invece, la capacità tecnica dei Centri ed accreditarli allo svolgimento delle valutazioni di sicurezza.

È evidente, dunque, che emergono due profili di diversità tra le funzioni attribuite all'Ente di certificazione, espletate, per conto dell'Autorità Nazionale per la sicurezza, dall'UCSe — che opera, quindi, quale garante della procedura di valutazione — e quelle attribuite ai Ce.Va., consistenti nella gestione della stessa procedura, tali da non consentire che entrambe possano confluire in un unico soggetto attraverso la collocazione, auspicata dall'Onorevole interrogante, del

Ce.Va. Difesa nell'ambito del Dipartimento Informazione per la Sicurezza e, più specificamente, nell'UCSe.

Da osservare, inoltre, che tale differenziazione di funzioni e di responsabilità si uniforma ai criteri vigenti per gli omologhi Enti di certificazione degli altri Paesi che hanno sottoscritto l'accordo per il riconoscimento dei certificati basati sui *Common Criteria for Information Security Evaluation* (CC), al quale l'Italia ha aderito nel 2000.

Nel merito, il DIS/UCSe si avvale, ai fini delle verifiche di sicurezza COMPUSEC (*Computer Security*), di sei Centri di valutazione, di cui due di carattere governativo (il Ce.Va. Difesa e quello costituito presso il Ministero dello sviluppo economico) e quattro appartenenti ad operatori economici; il committente, peraltro, può liberamente rivolgersi a qualsiasi Ce.Va. validato dal DIS/UCSe.

Va rilevato, altresì, che tutte le attività dei Centri di Valutazione accreditati — ovviamente, anche quelle del Ce.Va. Difesa — avvengono sotto il controllo e l'approvazione del Polo Tecnologico della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'uopo delegato da DIS/UCSe.

Vorrei aggiungere, in ultimo, che le Forze armate consentono la permanenza dei valutatori presso il Ce.Va. per periodi molto più lunghi di quelli indicati nell'atto in discussione, proprio per l'ammortamento dei costi e dei tempi necessari alla formazione del personale.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-02839 Ruggia: Sul rinnovo dei contratti del personale « Sicurezza-Difesa » per il biennio 2008-2009.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le trattative per il rinnovo del biennio 2008-2009 per il personale del comparto sicurezza-difesa si sono aperte il 13 settembre 2009. Il 23 dicembre scorso, a seguito dello stanziamento nel disegno di legge finanziaria 2010 di ulteriori 100 milioni di euro da destinare al predetto rinnovo contrattuale, si è tenuto un incontro a livello tecnico, al quale hanno partecipato esclusivamente il COCER sezione esercito e sezione marina, il COCER sezione carabinieri, le organizzazioni sindacali della polizia di Stato Consap-Italia sicura e UILPS e l'organizzazione sindacale FSA-CNPP della polizia penitenziaria. Nell'incontro le rappresentanze hanno segnalato gli aspetti di criticità – comunque non riguardanti direttamente la problematica del rinnovo in questione – relativamente in particolare al riordino delle carriere e alla previdenza complementare, sui quali aspetti ritengono necessarie risposte chiare e sollecite da parte dei responsabili politici del Governo. Con lettere del 28 dicembre 2009, il Ministro Brunetta ha rappresentato la situazione agli altri Ministri interessati.

Il 12 gennaio scorso si è tenuto un incontro, presieduto dal Ministro Maroni, con le organizzazioni sindacali della polizia di Stato, nel corso del quale sono emerse, oltre alla problematica del rinnovo contrattuale, le questioni del riordino delle carriere, della previdenza complementare e della specificità del comparto. Contestualmente l'Amministrazione dell'interno ha richiesto, su istanza delle organizzazioni sindacali della polizia di Stato, di non proseguire con le trattative per il rinnovo del biennio.

Con lettera del 14 gennaio scorso, il Ministro Brunetta ha segnalato al Sottosegretario Letta l'opportunità di convocare un incontro a Palazzo Chigi con tutti i Ministri interessati (interno, economia, giustizia, politiche agricole, difesa) al fine di pervenire a soluzioni condivise, che consentissero di superare la fase di stallo. Il Sottosegretario Letta ha risposto con lettera del 26 gennaio 2010, assicurando piena disponibilità per i necessari approfondimenti, evidenziando tuttavia l'esigenza di concordare preventivamente con il Ministro dell'economia e finanze la possibilità di individuare le risorse necessarie per la soluzione dei problemi evidenziati.

Il Ministro Brunetta ha nuovamente segnalato al Sottosegretario Letta l'esigenza di un incontro con i Ministri referenti del comparto con lettera del 9 marzo 2010 nella convinzione che sia necessario pervenire alla chiusura del contratto stesso, vista anche la già avvenuta erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale non solo per il biennio in questione ma anche per il triennio 2010/2012.

Tanto premesso e con specifico riferimento alle iniziative assunte dal signor Ministro della difesa, al fine di far riavviare il tavolo della concertazione, si evidenzia quanto segue:

in data 15 ottobre 2009, da parte di tutti i Ministri del comparto difesa-sicurezza, è stata indirizzata un'apposita lettera al Presidente del Consiglio dei ministri, per chiedere ulteriori fondi per la concertazione in esame (100 milioni di euro) ed è stata fatta una specifica proposta per definire il riordino dei ruoli e

delle carriere del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia (in esito a tale richiesta, come visto, sono stati stanziati ulteriori 100 milioni di euro nella finanziaria per il 2010);

nell'atto Senato 1167-B/*bis*, il cui esame è previsto per oggi, martedì 4 maggio, nelle competenti commissioni, è stata inserita un'apposita norma che riconosce la specificità del personale del comparto difesa-sicurezza rispetto al restante personale del pubblico impiego;

il signor Ministro della difesa, al fine di sbloccare la situazione di isteresi creata in materia di previdenza complementare a favore del personale del Comparto difesa-sicurezza, ha interessato il Ministro per la funzione pubblica, fin dal mese di agosto 2009, per promuovere la concertazione previdenziale, rendendo partecipe di

tale iniziativa, anche i Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, interessati alla problematica in parola.

Per quanto sopra esposto, è di tutta evidenza che il Ministro della difesa ha mostrato particolare attenzione al tema dei rinnovi contrattuali in parola, ponendo altresì in essere ogni possibile iniziativa di competenza, per sbloccare la situazione di stallo venutasi a creare e riavviare il tavolo della concertazione per il rinnovo contrattuale relativo al biennio economico 2008-2009.

Si assicura, ad ogni buon conto, che stanno proseguendo i lavori a livello ministeriale che preludono alla riattivazione del tavolo per la concertazione del citato biennio economico, che dovrebbe essere avviato nel corrente mese di maggio.



## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003. Nuovo testo C. 3365 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	35
DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni – Parere su emendamenti</i> ) .....	37
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	50
SEDE CONSULTIVA:	
DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	48

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

**La seduta comincia alle 13.15.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della repubblica italiana e il Governo del Malawi**

**sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003.**

**Nuovo testo C. 3365 Governo.**  
(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Remigio CERONI (PdL) *relatore*, con riferimento agli articoli da 1 a 16 dell'Accordo, relativi alla promozione ed alla

protezione degli investimenti, prende atto di quanto affermato dalla relazione illustrativa riguardo alle spese per indennizzi che – secondo quanto indicato per analoghi Accordi – potranno essere coperte con specifici provvedimenti, considerato che si tratta di oneri di carattere eventuale e di ammontare non predeterminato.

Ritiene invece opportuno acquisire un chiarimento in ordine all'effettiva possibilità di far fronte alle spese derivanti dalle procedure per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 11 e 12, relativi alle controversie tra investitori e una Parte contraente ovvero tra le due Parti contraenti, con gli ordinari stanziamenti iscritti, per le medesime finalità, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, senza quindi nuovi oneri per la finanza pubblica.

Fa presente che tali elementi appaiono opportuni anche alla luce di recenti interventi normativi, volti a limitare il ricorso a procedure arbitrali in relazione alla loro onerosità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 12 dell'Accordo, ricorda che sul capitolo 1611 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativo alle spese per liti e arbitraggi, sono iscritte risorse pari a 51.646 euro. Il capitolo rientra, peraltro, tra quelli aventi carattere obbligatorio, per i quali è possibile effettuare prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie di cui all'articolo 26 della legge n. 196 del 2009, in caso di insufficienza dei relativi stanziamenti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che le spese derivanti dalle procedure per la risoluzione delle controversie di evidenza hanno natura meramente eventuale ed al momento non risultano quantificabili, atteso che per consolidata prassi in uso in ambito internazionale, dette controversie tendono generalmente a risolversi in via negoziale, nelle ipotesi, comunque, di ricorso ad un apposito tribunale arbitrale, si farà fronte con gli stanziamenti iscritti, per le medesime finalità, nello stato di previsione della

spesa del Ministero degli affari esteri.

Nessuno chiedendo di intervenire, Remigio CERONI (Pdl) *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003 (C. 3365);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale è possibile fare fronte alle spese derivanti dalle procedure per la risoluzione delle controversie di cui agli articoli 11 e 12 dell'Accordo con gli ordinari stanziamenti di bilancio e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.**

**C. 3356 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, con riferimento agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 della Convenzione, relativi alla ridistribuzione delle spese di riscossione trattenute, rileva che la relazione illustrativa, pur precisando l'assenza di oneri per il Bilancio dello Stato, non sembra escludere la possibilità di effetti finanziari derivanti dalla diversa attribuzione del rimborso delle spese di riscossione, da rilevarsi solo a posteriori ai fini di un riesame della

Convenzione ai sensi dell'articolo 9 o della proposta di modifica da parte della Parte contraente che subisca gravi perdite di bilancio a seguito dell'applicazione della stessa Convenzione, modifiche che comunque dovrebbero essere adottate di comune accordo tra le Parti contraenti. Rilevato che, in ogni caso, la Convenzione non sembra prevedere un meccanismo di reintegro delle perdite, che resterebbero a carico di una delle Parti, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo circa l'entità delle perdite considerate « gravi » che darebbero diritto alla richiesta di modifica, nonché delle risorse che sarebbero se del caso attivate a copertura delle stesse.

Con riferimento all'articolo 6 in materia di soluzione delle controversie fra le Parti contraenti, ritiene necessario acquisire un chiarimento in ordine alla eventualità che alle possibili spese derivanti dalle procedure per la risoluzione delle controversie tra le Parti Contraenti si faccia fronte con gli ordinari stanziamenti iscritti, per le medesime finalità, a legislazione vigente, senza quindi nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI osserva che la velocizzazione delle procedure relative allo sdoganamento non andrà a discapito della efficacia dei controlli. Fa presente che il Governo ha già preparato un accordo ora al vaglio della Corte dei Conti sullo sportello doganale unico. Si dichiara comunque disponibile, in caso lo si ritenesse opportuno, a fornire ulteriori chiarimenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, Massimo POLLEDRI (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a

disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (C. 3356);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.**

**C. 1524-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite (fascicolo n. 1).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il testo del provvedimento, recante norme in materia di contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi, è stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 13 gennaio 2010 e che, in quella occasione, la Commissione aveva espresso un parere favorevole, formulando una condizione, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a vincolare l'efficacia delle delibere adottate dalle casse e dagli enti di previdenza competenti all'approvazione dei ministeri vigilanti al fine di valutare la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni.

Fa quindi presente che, in data 17 marzo 2010, la Commissione lavoro ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente. Rileva che il testo all'esame dell'Assemblea recepisce la condizione formulata dalla Commissione bilancio, e reca alcune modifiche di carattere formale che non appaiono comportare conseguenze di

carattere finanziario. Su tale aspetto ritiene comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Con riferimento alle proposte emendative presentate, rileva in primo luogo che l'emendamento Borghesi 1.11 prevede che gli enti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 103 del 1996 possano rideterminare, con propria delibera, le misure dei contributi in proporzione al reddito professionale fiscalmente dichiarato o accertato, al fine di garantire ai propri iscritti un'apprezzabile continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio professionale. Fa presente che le delibere sono sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti che valutano la sostenibilità della gestione complessiva in termini di adeguatezza delle prestazioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che dalla determinazione possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica. Con riferimento all'emendamento Borghesi 1.10, nel ricordare che la proposta emendativa modifica la misura del contributo integrativo previsto a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali, prevedendo che esso non possa eccedere il 2,5 per cento del fatturato lordo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta rideterminazione della misura del contributo integrativo possano indirettamente derivare effetti negativi per la finanza pubblica. Con riferimento all'articolo aggiuntivo Pelino 1.010, volto ad estendere l'indennità di maternità di cui all'articolo 70 del decreto legislativo n. 151 del 2001, anche ai padri esercenti attività libero professionali, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta estensione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Riguardo poi l'articolo aggiuntivo Di Biagio 1.011, volto a consentire la prosecuzione volontaria della contribuzione per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme, ritiene oppor-

tuno acquisire l'avviso del Governo se dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in relazione al trattamento pensionistico dei soggetti interessati.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che non vi siano elementi ostativi, sotto il profilo finanziario, con riferimento al testo licenziato dalla Commissione. Riguardo ai chiarimenti relativi alle proposte emendative, fa presente quanto segue. Circa l'emendamento Borghesi 1.11, fermo restando che la possibilità di modificare le aliquote del contributo soggettivo, con delibere approvate dai Ministeri vigilanti, è già prevista dalla vigente normativa, non ritiene di formulare osservazioni, in considerazione del fatto che la disposizione determinerebbe effetti di maggiori entrate contributive, nell'ambito di gestioni pensionistiche che applicano il sistema di calcolo contributivo.

Con riferimento all'emendamento Borghesi 1.10, tenendo conto che la disposizione prevede comunque la possibilità di incremento dell'aliquota, sia pure in misura sensibilmente ridotta rispetto al testo del provvedimento in oggetto, non ha osservazioni da formulare.

Riguardo all'articolo aggiuntivo Pelino 1.010, non ha osservazioni da formulare sulla disposizione, peraltro attuativa della sentenza n. 385 del 2005 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata la illegittimità degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo n. 151 del 2001 « nella parte in cui non prevedono il principio che al padre spetti di percepire, in alternativa alla madre, l'indennità di maternità, attribuita solo a quest'ultima », nel presupposto che gli enti previdenziali dei liberi professionisti sono in ogni caso tenuti, ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a stabilire, con proprie delibere sottoposte all'approvazione dei Ministeri vigilanti, una misura del contributo obbligatorio di maternità idonea a garantire la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.

Con riferimento quindi all'articolo aggiuntivo Di Biagio 1.011, esprime parere

contrario, in quanto la disposizione è suscettibile di determinare oneri in termini di maggiore spesa pensionistica, non quantificati né coperti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 1524, recante contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi e gli emendamenti ad essa riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

rilevato che il testo all'esame dell'Assemblea recepisce la condizione formulata dalla Commissione bilancio, e reca alcune modifiche di carattere formale prive di conseguenze di carattere finanziario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 1.011 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al**

**finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.**

**C. 3350-A Governo ed emendamenti.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni – Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite (fascicolo n. 1).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, dopo aver ricordato che nella seduta del 29 aprile scorso la Commissione aveva esaminato il provvedimento nel testo presentato dal Governo, nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici sul testo del provvedimento, chiede al rappresentante del Governo di fornire gli elementi di chiarimento ivi richiesti.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI con riferimento all'articolo 1, commi da 1 a 6, rileva che la stima delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 6, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), risponde a criteri di carattere prudenziale ed è idonea a garantire il gettito necessario ad assicurare la copertura finanziaria del provvedimento in esame e che le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, in materia di contrasto all'elusione fiscale, all'articolo 2, comma 1, recante disposizioni per le notifiche all'estero degli avvisi e degli atti di accertamento e riscossione, all'articolo 2, comma 2, in materia di concessionari pubblici statali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 1, commi 6-*bis* e 6-*ter*, in materia di recupero di debiti da parte dell'INPS, osserva che la disposizione uniforme le procedure di gestione del recupero delle somme erogate indebitamente dall'INPS, nonché dei crediti vantati dallo stesso ente oggetto di cessione, con la normativa vigente per la riscossione coattiva dei crediti previdenziali, prevedendo

l'estensione della disciplina della riscossione a mezzo ruoli esecutivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, allo scopo di accelerare e ottimizzare tempi e risultati connessi ad una più efficiente gestione dell'azione di recupero delle somme dovute all'INPS. Evidenzia che, in considerazione del sistema di riscossione coattiva operante attraverso la Società Equitalia, la norma proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ma anzi consente di garantire una maggiore certezza nella realizzazione dei crediti previdenziali, nonché un considerevole risparmio sotto il profilo dei costi amministrativi coniugando efficienza e semplificazione. In particolare, per quanto riguarda i crediti vantati in esito al perfezionamento delle cessioni relative ai crediti maturati dai datori di lavoro, in base a legge, contratto od altro motivo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici ai sensi dell'articolo 1, comma 9 del decreto legge n. 688 del 1985 e debitamente riconosciuti ai sensi dell'articolo 6, comma 26 del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge n. 48 del 1988, fa presente che nell'anno 2009 sono pervenute all'Istituto circa 7.900 cessioni di credito per un importo pari a 2.554.330.911 euro, in conto di versamenti per contributi previdenziali correnti. Di queste, circa il 40 per cento sono state accettate e, su tale somma, pari a 1.021.732.364 euro, si azionerà il recupero coattivo previsto dalla norma proposta. In merito al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo di prestazioni previdenziale e a sostegno del reddito, fa presente che, attualmente, le somme in corso di recupero attraverso le procedure ordinarie ammontano a circa 1.178.095.035 euro. Considerato il normale trend di recupero, osserva che la stima in base alla quale circa il 20 per cento di tale importo, pari a 235.619.007 euro, può essere oggetto delle azioni di recupero coattivo previste dalla norma proposta, appare di carattere prudenziale. Fa inoltre

presente che, allo stato, sono in corso di recupero, attraverso le procedure gestite dall'ufficio legale, somme pari a 58.356.445 euro.

Con riferimento all'articolo 1, commi 6-*quater* e 6-*quinqües*, recante disposizioni in materia di riscossione coattiva delle entrate degli enti territoriali, osserva che le modifiche proposte sono finalizzate a fornire la massima chiarezza relativamente alle modalità di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate di comuni e province. Esse, infatti, coerentemente con l'impianto normativo previsto dal titolo III del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, stabiliscono con certezza che i servizi di riscossione delle predette entrate possono essere affidati solo in base a gara. Pertanto dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento all'articolo 2, commi 1-*bis* e 1-*ter*, recante trasferimenti di personale dell'amministrazione finanziaria, rileva che le disposizioni previste non incidono né sulle dotazioni di organico delle amministrazioni interessate, né sui livelli retributivi del personale coinvolto. In ogni caso, ritiene che le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, destinate appositamente all'Amministrazione finanziaria, risultano sufficienti a fare fronte agli eventuali oneri derivanti dal predetto comma 1-*ter*. In merito alle osservazioni relative al comma 1-*ter*, rappresenta che il numero massimo dei trasferimenti in soprannumero presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato rappresenta una situazione fotografica dell'esistente ad invarianza di spesa, trattandosi di risorse del medesimo Ministero; quanto alla deroga all'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, ritiene che la ricostruzione del servizio Bilancio della Camera non sembra tener conto del fatto che il problema è stato superato con l'approvazione delle disposizioni previste dall'articolo 41, comma 16-*quaterdecies* del decreto-legge n. 207 del 30 dicembre 2008.

Con riguardo all'articolo 2, commi da 2-*bis* a 2-*quinqües*, in materia di validità delle licenze e delle concessioni nel settore

dei giochi, in ordine alla necessità di quantificare le maggiori entrate ascritte a tutte le disposizioni introdotte con i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*, precisa che le richiamate misure sono orientate al contrasto dei fenomeni di raccolta irregolare di tutti i giochi pubblici, prevalentemente mediante rete fisica. Precisa altresì che la nuova disciplina della raccolta a distanza, prevista dall'articolo 24 della legge n. 88 del 2009, sarà completata, come previsto, nel corso del 2010. Quanto all'abrogazione dell'articolo 11-*quinquiesdecies*, comma 11, lettera b), del decreto-legge n. 203 del 2005, osserva che tale intervento prelude alla verifica dell'esatta perimetrazione della rete fisica di raccolta dei giochi pubblici, determinando effetti positivi anche per il settore telematico. Pertanto, ritiene gli effetti finanziari delle disposizioni in argomento, stimabili in 30 milioni di euro annui, sono da attribuire ad attività di recupero dell'attività irregolare su rete fisica.

Per quanto concerne l'articolo 2, comma 2-*sexies*, recante rinvio di adempimenti nel settore dei videoterminali da gioco, ricorda che, in sede di conversione del decreto-legge n. 78 del 2009, il differimento della gara a settembre 2009 non ha determinato una nuova cifratura rispetto alla relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 39 del 2009. Tuttavia, evidenzia che la previsione di maggiori entrate per il 2010 contenuta in quest'ultimo provvedimento era pari a 350 milioni di euro per la seconda rata di acquisto di videoterminali e a 100 milioni di euro come *una tantum* per acquisto da parte di nuovi concessionari individuati mediante procedura concorsuale. Sottolinea che, solo per la prima causale, cioè il versamento da parte dei vecchi concessionari, sono stati già optati un numero di videoterminali tali da determinare entrate per 425 milioni di euro, quindi da imputare ai 450 milioni di euro stimati, mentre la restante quota sarà agevolmente rinvenibile in altre entrate derivanti dal settore specifico.

Per quanto attiene all'articolo 2, commi da 2-*septies* a 2-*undecies*, in materia di

definizione del contenzioso riguardante le società di riscossione, con riferimento particolare alla previsione di maggiori entrate derivanti dalla procedura di definizione del contenzioso, sulle quali il Servizio del Bilancio ha ravvisato un carattere di incertezza, in quanto dipendenti dal grado di adesione dei soggetti interessati, ed ha evidenziato che le relative disposizioni non sembrano garantire l'acquisizione delle attese entrate nel 2010 a fronte di spese certe, anche sulla base degli elementi forniti da Equitalia e Agenzia delle entrate, fa presente che la mancata adesione ai benefici introdotti con la norma in commento, comporterebbe, ma soltanto a seguito di un lungo, defatigante e oneroso *iter* contenzioso, la probabilità che gli interessati versino importi superiori rispetto a quelli previsti dall'emendamento. Ritiene quindi che da ciò discende un sensibile interesse per i soggetti proprietari degli *ex* concessionari del servizio nazionale della riscossione a definire prontamente il contenzioso in essere. Il grado di certezza circa l'adesione può, quindi, stimarsi in misura pari al cento per cento. In relazione ai tempi di emanazione del decreto ministeriale, afferma che il previsto decreto ministeriale è di carattere meramente ricognitivo e si basa su di un calcolo facilmente effettuabile sulla base di una semplice e meccanica estrazione di informazioni dalla base dati dell'Anagrafe tributaria. I tempi occorrenti per la sua emanazione sono, pertanto, assolutamente insignificanti e, quindi, tali da garantire l'acquisizione del gettito nell'anno 2010.

Con riferimento all'articolo 2, commi da 4-*bis* a 4-*sexies*, in materia di regime IVA delle prestazioni del servizio postale, potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed incentivi al settore tessile, osserva che la modifica normativa proposta restringe il campo di applicazione dell'esenzione IVA alle prestazioni del servizio postale universale e alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi a queste accessorie. Comunica che, dai dati disponibili, risulta che il passaggio da operazioni esenti a operazioni imponibili sarà pari a circa 185 milioni di euro, di cui il

35 per cento rappresenta servizi resi a clienti ed il 65 per cento servizi resi a soggetti titolari di partita IVA. Considerato che a fronte di servizi resi a soggetti non titolari di partita IVA si ha un aumento di gettito IVA pari a 12.900.000 euro e che a fronte dell'aumento del pro-rata di detraibilità si ha una minore IVA versata all'erario da Poste Italiane S.p.a. pari a 7 milioni di euro, sottolinea come dalla modifica normativa proposta si stimi un maggior gettito IVA di circa 5,9 milioni di euro in ragione d'anno.

In ordine all'articolo 2, commi 4-*septies* e 4-*octies*, recante disciplina anti-riciclaggio e versamenti per l'aggiudicazione di concessioni di gioco, osserva che il comma 4-*octies* non specifica a quale procedura selettiva dell'articolo 21 si faccia riferimento; al riguardo, evidenzia che le procedure di gara sono quelle previste dai commi da 1 a 6 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, tuttora in corso ai fini dell'aggiudicazione.

Con riferimento all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*terdecies*, recante disciplina del 5 per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2010, rileva che, non risultando adeguate le risorse individuate dall'articolo comma 2-*quinquies*, l'attuazione delle disposizioni relative alla devoluzione del 5 per mille di cui all'articolo 2 commi da 4-*novies* a *terdecies* potrà avere luogo solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie a tale scopo disponibili.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, osserva come esse determinino una riduzione dei tempi di riscossione, e, quindi, anche un effettivo incremento degli importi riscossi nel medio periodo, che giustifica la previsione delle maggiori entrate stimate. Fa presente quindi che, dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), derivano effetti di risparmio connessi alla possibilità di non avvalersi necessariamente della più onerosa modalità di notifica tramite ufficiale giudiziario nonché, in considerazione dell'incremento delle notifiche effettuate, un'accelerazione

dei tempi di conclusione dei processi tributari, con effetti deflativi del contenzioso e di accelerazione della riscossione; dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), deriverà un'accelerazione dei processi e un significativo risparmio di risorse umane, che potranno essere impegnate nella gestione del contenzioso concernente i «grandi contribuenti», al fine di migliorare la qualità della difesa, e aumentare gli importi decisi a favore dell'amministrazione, assicurando gli incrementi di gettito stimati.

Con riguardo all'articolo 3, comma 2-*ter*, in materia di espropriazione immobiliare ed iscrizione di ipoteca, conferma uno snellimento delle procedure in quanto la norma introduce, anche per l'iscrizione di ipoteca effettuata dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il limite degli ottomila euro, che, attualmente, l'articolo 76 del medesimo decreto impone agli stessi agenti esclusivamente per procedere all'espropriazione immobiliare. Osserva che la previsione contenuta nel secondo comma afferma espressamente che l'eventuale riduzione del debito per effetto di pagamenti, ovvero sgravi parziali, intervenuti successivamente all'iscrizione della misura cautelare, non comporta l'obbligo, per l'agente della riscossione, di procedere alla cancellazione dell'ipoteca precedentemente iscritta, a prescindere dall'entità del debito residuo.

Con riferimento all'articolo 3, comma 3-*bis*, concernente opposizione all'attività di riscossione, rileva che, con la disposizione in esame, si determina una modifica al comma 1 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 a tutela del debitore assoggettabile ad espropriazione forzata. In particolare, prevede che il concessionario proceda ad espropriazione forzata sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, fatto salvo il diritto del debitore di dimostrare, con apposita documentazione, l'avvenuto pagamento delle somme dovute ovvero lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore.



Osserva quindi che si prevede inoltre l'insediamento, dopo il comma 1, dei commi 1-*bis*, nel quale si dispone la tempestiva comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio da effettuarsi a cura dell'ente creditore al concessionario della riscossione ed il rilascio al debitore di una dichiarazione, opponibile al concessionario, attestante l'avvenuto pagamento o lo sgravio; 1-*ter*, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale nel quale sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, e 1-*quater*, il quale dispone che in caso di opposizione all'attività di riscossione di cui al comma 1-*bis*, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività di riscossione qualora l'ente creditore non abbia inviato la comunicazione dell'avvenuto pagamento o dello sgravio totale. Pertanto ritiene che dalla disposizione non derivino difficoltà applicative che possano determinare oneri per il bilancio.

In merito all'articolo 4, commi da 1-*quinquies* a 1-*septies*, riguardante il Fondo per l'efficientamento dei generatori di energia elettrica, osserva come l'utilizzo dei residui di stanziamento con finalità di copertura finanziaria previsto dal comma 1, relativamente agli esercizi finanziari 2010 e 2011, e dal comma 5 del medesimo articolo 4, con riferimento all'anno 2010, non determina effetti finanziari negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, in quanto risulta conforme alle previsioni di spesa a legislazione vigente effettuate a valere sui medesimi residui. La riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009 nella misura di 50 milioni di euro, nell'anno 2010 prevista dal comma 1 dell'articolo 4 non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Per quanto concerne l'articolo 4, comma 1-*sexies*, rileva come sull'accantonamento relativo al Ministero dell'interno non ci siano le necessarie disponibilità, in quanto le risorse sono preordinate all'attuazione delle disposizioni contenute nel-

l'A.C. 54 all'esame della Commissione bilancio in sede referente e appare quindi necessario prevedere l'utilizzo di una diversa copertura finanziaria.

Con riferimento all'articolo 4, commi da 5-*bis* a 5-*quater*, recante contributi per l'acquisto di battelli solari a ridotto impatto ambientale, conferma che l'utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del Fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012 non pregiudicherà l'adempimento degli obblighi internazionali già previsti a legislazione vigente, sebbene sul punto vi sia l'avviso contrario del medesimo Ministero degli affari esteri.

Per quanto concerne le risorse impegnate con l'articolo 4, comma 6-*bis*, precisa che si tratta di risorse iscritte sul capitolo n. 2246 istituito nell'ambito della U.P.B. 4.1.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impegnate nel triennio 2007-2009 derivanti dai corrispondenti capitoli di provenienza.

Con riferimento all'articolo 4, commi da 8-*bis* a 8-*quinquies*, recanti revoca delle risorse delle Autorità portuali non utilizzate entro il quinto anno, nell'evidenziare che la disposizione ha carattere generale, rileva come la norma che prevede la possibilità di revoca delle risorse trasferite e non utilizzate entro il quinto anno dalle Autorità portuali che abbiano dimostrato poca capacità di spesa e riassegnazione delle stesse ad altre Autorità con maggiori capacità di spesa, risponde a considerazioni fatte sia dalla Corte dei conti sia dalla Ragioneria generale dello Stato in merito ai finanziamenti assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere per l'ammodernamento, la riqualificazione e lo sviluppo dei porti nazionali che in molti casi sono rimaste allo stadio di semplice progetto se non addirittura alla fase di programmazione. La norma proposta oltre a istituzionalizzare il potere di revoca, razionalizza ed ottimizza le risorse pubbliche. Pertanto, stante il carattere evidentemente virtuoso della disposizione, ne deriva che la stessa non produca un'alterazione nel profilo temporale

della spesa per investimenti della Pubblica amministrazione, rispetto a quanto scontato negli andamenti tendenziali.

Massimo VANNUCCI (PD) ricorda che già nella seduta del 29 aprile l'onorevole Marchi aveva auspicato un maggiore tempo per approfondire i contenuti del provvedimento. Osserva che il testo in esame si presenta particolarmente complesso e che solo adesso la Commissione è chiamata ad entrare nel merito del medesimo. Con riferimento in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 6, rileva che dall'esecuzione delle medesime sono stimate nuove entrate per circa 120 milioni di euro nel 2010 e circa 180 nel 2011. Sul punto osserva che il servizio del Bilancio della Camera ha evidenziato come tali stime appaiano incerte. Con specifico riferimento alle disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali relative all'IVA, ricorda che si chiedevano di esplicitare le risultanze statistiche che hanno indotto all'adozione della richiamata stima da parte del Governo, mentre il sottosegretario non ha fornito una risposta puntuale. Sottolinea come, a fronte di un *dossier* molto articolato predisposto dagli Uffici della Camera, le risposte del Governo non possano basarsi su mere valutazioni prudenziali, all'uopo rilevando l'assenza di chiarimenti anche in ordine alla esatta quantificazione delle entrate richiamata dall'articolo 2, comma 2-*undecies*.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI fa presente che più dettagliate spiegazioni in ordine alle osservazioni formulate dal servizio del Bilancio sono a disposizione della Commissione nelle note predisposte dall'Agenzia dell'entrate che chiede di poter depositare.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, autorizza il deposito agli atti della Commissione della richiamata documentazione (*vedi allegato*).

Maino MARCHI (PD) rileva che talune risposte fornite dal rappresentante del

Governo appaiono necessariamente stringate rispetto ai problemi posti ed auspica pertanto un maggiore approfondimento.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, ribadisce, con riferimento all'articolo da i commi 2-*septies* a 2-*undecies*, che la mancata adesione ai benefici introdotti dalle richiamate disposizioni comporterebbe, ma soltanto a seguito di un lungo, defaticante *iter* contenzioso, la probabilità che gli interessati versino importi superiori rispetto a quelli previsti dalle medesime. Osserva quindi che da ciò discende un sensibile interesse per i proprietari di ex concessionari per il Servizio nazionale per le riscossioni a definire prontamente il contenzioso in essere e che quindi il grado di certezza circa l'adesione può stimarsi nella misura del cento per cento. Con riferimento ai tempi di emanazione del decreto ministeriale, osserva che il medesimo ha carattere meramente cognitivo e si basa sul calcolo facilmente effettuabile sulla base di una semplice e meccanica estrazione di informazione dalla base dati della Anagrafe tributaria. Rileva quindi che i tempi occorrenti per la sua emanazione sono comunque tali da garantire l'acquisizione del gettito per il 2010.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nel far presente che il sovrapporsi di norme dalla natura complessa e la necessità di tener conto delle osservazioni e dei chiarimenti del Governo ha prodotto la valutazione del relatore rappresentata dalla proposta di parere che procederà ad illustrare, con riferimento agli emendamenti presentati è orientato ad esprimere parere contrario, in assenza di chiarimenti in merito alla congruità della relativa quantificazione o copertura sulle proposte emendative: Bernardo 1.301, Di Biagio 1.02, Borghesi 2.305, Barbato 2.37, Pagano 2.36, Di Biagio 2.04, Lo Monte 4.303, Gibiino 4.318 e 4.12, Rubinato 4.319, Gibiino 4.320, Cimadoro 4.22, Zeller 4.16, Vannucci 4.51, Sanga 4.186, Motta 4.214, Narducci 4.301, Cenni 4.028, Vannucci 4.033 e Brugger 4.304. Richiede quindi opportuno acquisire l'avviso del Governo

in ordine alle proposte emendative: Del Tenno 1.300, Barbato 1.8, Di Biagio 1.19, Barbato 2.31, Germanà 2.321, Fluvi 2.62, Vignali 2.50, Sposetti 2.308, Froner 2.71, Nannicini 2.67 e 2.70, Strizzolo 2.319, Girlanda 2.314, Fluvi 2.306, Codurelli 2.320, Formisano 3.8, Occhiuto 3.9, Vico 3.30 e 3.33, Messina 3.12, Borghesi 3.19, Strizzolo 3.301 e 3.302, Di Biagio 3.0300, Ruvolo 4.66, Libè 4.312 e 4.28, gli identici Libè 4.37 e Sanga 4.140, Fugatti 4.95 e 4.97, Ruvolo 4.65 e Vignali 4.71, Borghesi 4.20, Vignali 4.70, Marco Carra 4.178, Cenni 4.179, Marchioni 4.167, Armosino 4.125, Sposetti 4.175, Zeller 4.39, Lazzari 4.50, Benamati 4.208 e 4.211, Raisi 4.216, Lulli 4.314, Raisi 4.310, Pelino 4.60, Raisi 4.316 e 4.317, Di Biagio 4.0300, Sanga 4.027, Realacci 4.034, Calvisi 4.030, Cecuzzi 4.032, Milanato 5.0300 e Cambursano 5-bis.300.

Non rileva invece profili problematici, dal punto di vista finanziario, con riferimento alle ulteriori proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere non ostativo sulle proposte emendative: Barbato 2.31, Borghesi 3.19, Fugatti 4.95 e 4.97, Ruvolo 4.65, Vignali 4.71, Borghesi 4.20 e Sposetti 4.175. Esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative richiamate dal presidente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la stima delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 6, dall'articolo 2, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), risponde a criteri di carattere prudenziale ed è idonea a garantire il gettito necessario ad assicurare la copertura finanziaria del provvedimento in esame;

le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, in materia di contrasto all'elusione fiscale, all'articolo 2, comma 1, recante disposizioni per le notifiche all'estero degli avvisi e degli atti di accertamento e riscossione, all'articolo 2, comma 2, in materia di concessionari pubblici statali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 1, commi 6-bis e 6-ter, uniforma le procedure di gestione del recupero delle somme erogate indebitamente dall'INPS, nonché dei crediti vantati dallo stesso ente oggetto di cessione, con la normativa vigente per la riscossione coattiva dei crediti previdenziali, allo scopo di accelerare e ottimizzare tempi e risultati connessi ad una più efficiente gestione dell'azione di recupero delle somme dovute all'INPS;

le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, non incidono né sulle dotazioni di organico delle amministrazioni interessate, né sui livelli retributivi del personale coinvolto, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 262 del 2006, risultano sufficienti a fare fronte agli eventuali oneri derivanti dal predetto comma 1-ter;

l'articolo 2, comma 2-sexies, non determina perdite di gettito, in quanto dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, sono già derivate le maggiori entrate pari a quelle originariamente stimate e può, quindi, essere differita l'attivazione dei videoterminali ivi prevista;

la mancata adesione ai benefici previsti dall'articolo 2, commi da 2-*septies* a 2-*decies*, comporterebbe, ma solo a seguito di un lungo e oneroso *iter* contenzioso, la probabilità che gli interessati versino importi superiori rispetto a quelli previsti da tali disposizioni e sussiste, pertanto, un sensibile interesse dei soggetti proprietari degli *ex* concessionari del servizio nazionale della riscossione a definire prontamente il contenzioso in essere: il grado di certezza circa l'adesione può, quindi, stimarsi in misura pari al 100 per cento. Inoltre, posto che il decreto ministeriale da adottare nel corso del relativo procedimento è di carattere meramente ricognitivo e si basa su un calcolo facilmente effettuabile, i tempi occorrenti per la relativa emanazione sono estremamente brevi e tali da garantire l'acquisizione del gettito, nella misura indicata dal comma 2-*undecies*, già nell'anno 2010;

le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, determinano una riduzione dei tempi di riscossione, ma anche un effettivo incremento degli importi riscossi nel medio periodo, che giustifica la previsione delle maggiori entrate stimate;

dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), derivano effetti di risparmio connessi alla possibilità di non avvalersi necessariamente della più onerosa modalità di notifica tramite ufficiale giudiziario nonché, in considerazione dell'incremento delle notifiche effettuate, un'accelerazione dei tempi di conclusione dei processi tributari, con effetti deflativi del contenzioso e di accelerazione della riscossione;

dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*), deriverà un'accelerazione dei processi e un significativo risparmio di risorse umane, che potranno essere impegnate nella gestione del contenzioso concernente i «grandi contribuenti», al fine di migliorare la qualità della difesa e aumentare gli importi decisi a favore dell'amministrazione, assicurando gli incrementi di gettito stimati;

l'utilizzo dei residui di stanziamento con finalità di copertura finanziaria previsto dal comma 1 dell'articolo 4, relativamente agli esercizi finanziari 2010 e 2011, e dal comma 5 del medesimo articolo, con riferimento all'anno 2010, non determina effetti finanziari negativi sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto in quanto risulta conforme alle previsioni di spesa a legislazione vigente effettuate a valere sui medesimi residui;

la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 236, della legge n. 191 del 2009, nella misura di 50 milioni di euro nell'anno 2010, prevista dal comma 1 dell'articolo 4, non pregiudica la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

date le disponibilità residue dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012, l'utilizzo del suddetto accantonamento con finalità di copertura finanziaria, previsto dall'articolo 4, comma 5-*ter*, non pregiudicherà l'adempimento degli obblighi internazionali già previsti a legislazione vigente;

dalla parziale estinzione anticipata del contratto di mutuo stipulato in favore del trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma, di cui all'articolo 4, comma 7, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

rilevato che:

appare necessario, con riferimento all'articolo 2, commi 2-*quinquies*, limitatamente agli anni 2010 e 2011, 2-*undecies* e 4-*octies*, individuare l'atto con il quale dovrà procedersi ad accertare e a dare un'autonoma evidenziazione contabile alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle suddette disposizioni, peraltro prive di una espressa quantificazione;

appare opportuno modificare la formulazione letterale della disposizione di cui all'articolo 2, comma 4-*sexies*, prevedendo esplicitamente che alla copertura

dei relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, ai sensi del comma 2-*undecies*, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-*bis*;

non risultando adeguate le risorse individuate dall'articolo 2, comma 2-*quinquies*, l'attuazione delle disposizioni relative alla devoluzione del cinque per mille di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*terdecies*, potrà avere luogo solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie a tale scopo disponibili;

l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno del Fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2010-2012 del quale è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*sexies*, non reca le necessarie disponibilità, in quanto le suddette risorse sono preordinate all'attuazione delle disposizioni contenute nell'atto Camera n. 54 all'esame della Commissione bilancio in sede referente, e appare, quindi, necessario prevedere l'utilizzo di una diversa copertura finanziaria;

la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 5-*quater*, in quanto riferita ad una disposizione formulata in termini di limite massimo di spesa appare, ai sensi della vigente normativa contabile, ultronea e, comunque, non risulta correttamente formulata;

appare opportuno che il Governo fornisca quanto prima un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che tenga conto delle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 2-*quinquies*, primo periodo, sostituire le parole da: af-

fluiscono fino a Le medesime maggiori entrate con le seguenti: , accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, affluiscono, per l'anno 2010, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e;

all'articolo 2, comma 2-*quinquies*, terzo periodo, sostituire le parole: militari all'estero con le seguenti: internazionali di pace;

all'articolo 2, comma 2-*undecies*, primo periodo, dopo le parole: 2-*decies* aggiungere le seguenti: , accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,;

all'articolo 2, comma 2-*undecies*, primo periodo, sostituire le parole: a copertura degli oneri residui, con le seguenti: alla copertura finanziaria di quota parte degli oneri;

Conseguentemente al medesimo articolo 2, sostituire il comma 4-*sexies* con il seguente: 4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quater*, pari a 5,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 2-*undecies*, e, quanto a 2 milioni di euro, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 4-*bis*;

all'articolo 2, comma 4-*octies*, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,;

all'articolo 2, comma 4-*octies*, secondo periodo, dopo le parole: per l'anno 2010 aggiungere le seguenti: , accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,;

all'articolo 2, dopo il comma 4-terdecies, aggiungere il seguente:

4-terdecies.1. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-novies a 4-terdecies si provvederà solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che integrino le risorse finanziarie rese disponibili ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quinquies.

all'articolo 3, comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole: militari all'estero con le seguenti: internazionali di pace;

all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: versate all'entrata aggiungere le seguenti: del bilancio dello Stato;

all'articolo 4, comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: Presso il Ministero fino a euro con le seguenti: Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011,

Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 1-sexies, con il seguente: 1-sexies. All'onere derivante dal comma 1-quinquies, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 39-ter del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

all'articolo 4, comma 5, sostituire le parole da: delle risorse fino alla fine dell'alinea, con le seguenti: delle risorse disponibili iscritte in conto residui di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, che a tal fine sono versate all'entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base con riguardo alle seguenti finalità:

all'articolo 4, sopprimere il comma 5-quater;

all'articolo 4, comma 6-bis, sostituire le parole: « Le disponibilità », con le seguenti: « Gli stanziamenti »

all'articolo 4, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: Agli oneri derivanti, con le seguenti: A quota parte degli oneri derivanti;

all'articolo 4, comma 9, secondo periodo, premettere le seguenti parole: In attuazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.19, 1.300, 1.301, 2.36, 2.37, 2.50, 2.62, 2.67, 2.70, 2.71, 2.305, 2.306, 2.308, 2.314, 2.319, 2.320, 2.321, 3.8, 3.9, 3.12, 3.30, 3.33, 3.301, 3.302, 4.12, 4.16, 4.28, 4.22, 4.37, 4.39, 4.50, 4.60, 4.66, 4.70, 4.125, 4.140, 4.151, 4.167, 4.178, 4.179, 4.186, 4.208, 4.211, 4.214, 4.216, 4.303, 4.304, 4.310, 4.312, 4.314, 4.316, 4.317, 4.318, 4.319, 4.320, 5-bis.300 e sugli articoli aggiuntivi 1.02, 2.04, 3.0300, 4.027, 4.028, 4.030, 4.032, 4.033, 4.034, 4.0300, 4.0301, 5.0300, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti ».

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede chiarimenti in ordine alla condizione volta a sopprimere l'articolo 2, comma 5-quater, anche alla luce del parere del Governo circa la sussistenza delle necessarie risorse.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime la perplessità che tale soppressione possa essere irrispettosa nei confronti dei lavori delle Commissioni di merito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la condizione è dettata da

ragioni di carattere esclusivamente tecnico in quanto la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 5-*quater*, è riferita ad una disposizione formulata in termini di limite massimo di spesa ed appare, ai sensi della vigente normativa contabile, ultronea e, comunque, non risulta correttamente formulata. Rileva inoltre che il parere proposto non incide in ogni caso sulle scelte di merito effettuate dalle Commissioni.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva che malgrado lo sforzo del relatore la Commissione sia costretta a taluni salti logici. Fa quindi presente che permangono tuttavia rilevanti perplessità in ordine alla certezza delle entrate prospettate nel medesimo. Ritieni che un provvedimento di tale complessità avrebbe meritato un maggiore approfondimento, che non è possibile svolgere a ridosso dell'inizio dell'esame in Assemblea.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, sottolinea come vi siano state difficoltà oggettive nell'esame del provvedimento, che presenta contenuti complessi anche alla luce delle modifiche apportate dalle Commissioni. Fa presente inoltre la necessità di tener conto della nuova legge di contabilità e che a tal fine il Parlamento dovrebbe essere messo nelle condizioni di accedere a banche dati contenenti le informazioni sulle dinamiche di spesa e di entrata. Ritieni auspicabile che tali dati possono essere messi a disposizione di ciascun parlamentare di maggioranza e di opposizione, affinché possa efficacemente affrontare la funzione di controllo delineata dalla legge n. 196 del 2009. Osserva che lo spirito della richiamata nuova legge di contabilità può trovare sostanza proprio in tale esigenza di trasparenza. Chiede quindi quale sia l'avviso del Governo in ordine alla proposta di parere formulata.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI dichiara di condividere la proposta di parere del presidente.

Massimo VANNUCCI (PD), nel dichiarare il voto contrario del suo gruppo

ricorda che il provvedimento in esame che, prevede l'incentivo ai consumi per 350 milioni di euro, sarà insufficiente rispetto a una caduta dei consumi per oltre 9 miliardi di euro. Rileva inoltre che il metodo degli incentivi diretti al consumo ha l'effetto di «drogare» i mercati e al massimo quello di consentire lo smaltimento delle scorte di magazzino, ma non è una risposta di carattere strutturale. Esprime infine preoccupazione in ordine all'incertezza delle entrate previste a copertura del provvedimento all'uopo richiamando una nota delle Corti dei Conti.

Antonio BORGHESI (IdV), nell'esprimere voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata, osserva con preoccupazione che le coperture proposte hanno un carattere decisamente aleatorio, rispetto alla certezza delle spese previste.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel far presente che sul piano politico l'UDC si riserva di valutare l'atteggiamento da tenere in Assemblea sul provvedimento, anche in considerazione dell'eventuale apposizione della questione di fiducia, esprime il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata per ragioni di carattere tecnico. A tal proposito, rileva una certa leggerezza sotto il profilo dell'accertamento delle entrate e delle stime di spesa. Ritieni che la Commissione bilancio dovrebbe assumere un ruolo maggiore nel controllo sulla spesa pubblica, soprattutto nella fase attuale dell'economia globale. Osserva infatti che se il Governo si sforzi per mantenere un certo rigore il Parlamento dovrebbe fare ancora di più per controllare i conti pubblici. Rileva che la stima delle entrate si basa su calcoli prudenziali ed affermazioni apocalittiche e, che, attesa la mancanza di dati tecnici, il presidente e relatore non può che sottoscrivere le argomentazioni del Governo.

Remigio CERONI (PdL), nell'esprimere il voto favorevole del suo gruppo sottolinea come il provvedimento rechi disposizioni di incentivo per particolari settori produttivi del Paese. Richiama in particolare le

disposizioni relative al settore delle calzature, di peculiare importanza per la regione Marche, che registra un fatturato di oltre 2.800 milioni di euro. Auspica, inoltre, che in sede di esame in Assemblea possa trovare accoglimento la sua proposta emendativa 4.34.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 16.50**

**DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori.**

**C. 3350-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione esamina l'emendamento Dis. 1.1, riferito al provvedimento in oggetto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente e relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso l'emendamento Dis. 1.1 sul quale il Governo ha testé preannunciato di voler porre la questione di fiducia. Fa presente che la proposta emendativa riproduce il testo elaborato dalle Commissioni di merito, integrato con le condizioni formulate dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nella seduta odierna. Rileva che, a corredo della proposta emendativa, il Governo ha presentato una relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

Osserva come la relazione tecnica consenta di chiarire e di trovare una soluzione adeguata ad alcune questioni sollevate, anche sulla base della documentazione predisposta dagli uffici, nel corso della discussione svoltasi in Commissione bilancio.

Proprio alla luce del contenuto della relazione tecnica allegata alla proposta emendativa, segnala, in particolare, che:

all'articolo 2, comma 1-*bis*, terzo periodo, appare opportuno, al fine di escludere eventuali contenziosi e di garantire l'invarianza finanziaria della disposizione, che siano soppresse le parole: « secondo le regole vigenti »;

all'articolo 2, comma 1-*ter*, quarto periodo, appare opportuno, al fine di escludere che l'applicazione della norma renda possibile il superamento delle dotazioni organiche previste a legislazione vigente, con il conseguente insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, aggiungere le seguenti parole: « con riassorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo ».

le maggiori entrate derivanti dall'articolo 2, comma 2-*undecies*, ammontano a 50 milioni di euro per l'anno 2010. Alla luce di tale chiarimento, appare opportuno modificare la formulazione dell'articolo 2, comma 2-*undecies*, specificando che dall'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 2-*septies* a 2-*decies* derivano maggiori entrate nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI si rimette alle valutazioni della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta emendativa Dis. 1.1 relativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 40 del 2010, recante disposizioni tributarie e fi-



nanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori;

valutata la relazione tecnica relativa alla proposta emendativa in oggetto verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 1-*bis*, terzo periodo, sopprimere le parole: secondo le regole vigenti;

all'articolo 2, comma 1-*ter*, quarto periodo, dopo le parole anche in soprannumero aggiungere le seguenti: con riasorbimento al momento della cessazione dal servizio a qualunque titolo;

all'articolo 2, comma 2-*undecies*, primo periodo, dopo le parole: 2-*decies*, aggiungere le seguenti: pari a 50 milioni di euro nell'anno 2010;

Conseguentemente:

a) al primo periodo sostituire le parole: per l'anno 2010 con le seguenti: nel medesimo anno, e *sopprimere le parole:* per il 2010;

b) al secondo periodo sopprimere le parole: per l'anno 2010 » e dopo le parole: 30 milioni di euro *aggiungere le seguenti* per l'anno 2010. »

Pier Paolo BARETTA (PD) nel prendere atto che nella proposta di parere emergono solo rilievi di carattere tecnico e ribadendo la propria contrarietà sul provvedimento già espressa in sede di esame del testo approvato dalle Commissioni di merito, annuncia il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere in quanto coerente con il lavoro svolto dalla Commissione medesima.

Renato CAMBURSANO (IdV) nel ribadire la totale contrarietà del suo gruppo rispetto al provvedimento, ne annuncia il voto di astensione sulla proposta di parere presentata.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 17.**

ALLEGATO

**DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. (C. 3350-A Governo).**

## DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

**agenzia  
Entrate** 

Direzione Centrale Normativa

Settore Imposte indirette  
Ufficio Adempimenti e sanzioni

Roma, 30 APR. 2010.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
30 APR. 2010
Prot. n. <i>IF-4761</i>

Al Ministero dell'Economia e delle  
Finanze  
- Ufficio del Coordinamento  
Legislativo-Finanze  
Via XX Settembre, 97  
(Rif. nota prot. n. IF-4657 del 28 aprile  
2010)

00187 ROMA

e, p.c. al Dipartimento delle Finanze

ROMA

Prot. n. 2010/68758


**OGGETTO:** A. C. 3350 - Conversione in legge del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40 - Verifica quantificazioni Servizio Bilancio della Camera.

Con la nota indicata in riferimento, codesto Ufficio del Coordinamento Legislativo ha chiesto alla scrivente di dare riscontro alla scheda di verifica delle quantificazioni predisposta dal Servizio Bilancio della Camera in merito all'A. C. 3350, concernente la conversione in legge del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40.


Al riguardo, si segnala che relativamente all'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto legge n. 40 del 2010 (Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali IVA), appare non corretto il seguente riferimento a pag. 6 della citata scheda: "Il decreto 21 novembre 2001, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 1) della legge n. 342 del 2000, individua, invece, gli Stati non appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di tassazione

non privilegiato e con i quali si realizza un adeguato scambio di informazioni (cosiddetta white list)".

Si suggerisce, pertanto, di sostituire il periodo sopra riportato con il seguente: "Il decreto 21 novembre 2001 individua, invece, gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della normativa in materia di imprese estere controllate".

  
IL DIRETTORE CENTRALE  
Arturo Betunio

IL CAPO SETTORE  
Giovanni Spallata





Direzione Centrale Accertamento

*Il documento non verrà trasmesso a mezzo posta  
(art. 6, comma 2, legge 412 del 30/12/1991)*

**Roma, 30 aprile 2010**

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento delle Finanze  
*(rif.to a nota prot. n. 1F-4657 del 28 aprile 2010 dell'Ufficio  
Coordinamento Legislativo - Finanze)*

e, p.c. Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ufficio del Coordinamento Legislativo - Finanze

Ufficio del Direttore

Direzione Centrale Normativa

Direzione Centrale Affari legali e contenzioso

**Prot. n. 2010/69623**

**Oggetto:** *A.C. 3350. Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti « caroselli » e « cartiere », di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. Verifica quantificazioni Servizio Bilancio della Camera.*

Con riferimento alla richiesta pervenuta dall'Ufficio del Coordinamento legislativo-finanze il 28 aprile u.s. di elementi di risposta alle osservazioni contenute nel documento predisposto dal Servizio Bilancio della Camera recante la verifica delle quantificazioni delle misure contenute nel disegno di legge indicato in oggetto,

basata sui dati delle relazioni tecniche che corredano le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 si forniscono, per le valutazioni di competenza di codesto Dipartimento, gli elementi richiesti relativamente alle seguenti disposizioni che hanno impatto sulle materia di competenza della scrivente Direzione:

- ARTICOLO 1, commi da 1 a 3

Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali IVA

- ARTICOLO 1, commi 4 e 5

Misure di contrasto agli illeciti fiscali internazionali

- ARTICOLO 1, comma 6

Contrasto agli illegittimi utilizzi dei crediti d'imposta

- ARTICOLO 2, comma 1

Notifiche all'estero degli avvisi e degli atti di accertamento e riscossione

### ***ARTICOLO 1, commi da 1 a 3***

#### ***Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali IVA***

Le disposizioni, al fine di rafforzare le misure di contrasto ai fenomeni di evasione e frode nel settore dell'imposta sul valore aggiunto, con particolare riguardo a quelli aventi ad oggetto gli scambi con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi cosiddetti "black list", dispongono che:

- i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto comunicano, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, in base a modalità e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (si tratta del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010) tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "black list" (comma 1);
- il Ministro dell'economia e delle finanze può, con proprio decreto di natura non regolamentare, escludere dall'obbligo di cui al punto precedente alcuni Paesi tra quelli considerati, ovvero alcuni settori di attività svolte in tali Paesi (comma 2);

- con il medesimo decreto, al fine di prevenire fenomeni a rischio di frode fiscale, il Ministro dell'Economia e delle Finanze può estendere tale obbligo di comunicazione a Paesi non appartenenti alla "black list", nonché a particolari settori di attività ed a particolari tipologie di soggetti (comma 2);
- nei casi di omissione della comunicazione, ovvero di trasmissione di dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo n. 471 del 19971 elevata al doppio; in tali casi non si applica, invece, l'articolo 12 del Decreto legislativo n. 472 del 19972 (comma 3).

Di seguito gli effetti finanziari:

(milioni di euro)

Maggiori entrate correnti	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
co. 1	35,0	40,0	40,0	35,0	40,0	40,0	35,0	40,0	40,0
co. 2	50,0	60,0	60,0	50,0	60,0	60,0	50,0	60,0	60,0

Il Servizio Bilancio della Camera osserva, relativamente alla stima degli effetti di maggiore entrata connessi all'entrata in vigore delle dette disposizioni - pari (comma 1) a 35 milioni di euro (2010) ed a 40 milioni di euro (dal 2011) e fondata, in via prudenziale, sul volume degli scambi di merci effettuati dal 2005 al 2008 tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino e (comma 2) a maggiori entrate pari a 50 milioni di euro (2010) e a 60 milioni di euro (dal 2011) tenuto conto della maggiore IVA intercettata nel 2009 dalle strutture antifrode dell'Agenzia delle entrate (pari a circa 1 miliardo di euro) ed ipotizzando che il recupero di gettito conseguente all'effetto dissuasivo della disposizione nel 2010 sia almeno pari al 5 per cento di detto ammontare, corrispondente a 50 milioni di euro - che:

- le quantificazioni proposte dalla relazione tecnica assegnano alle disposizioni effetti di portata limitata le cui modalità di stima appaiono ispirate a criteri di accentuata prudenzialità;
- tuttavia, tali quantificazioni appaiono rivestire, un carattere meramente indicativo; infatti, pur riconoscendo la valenza dissuasiva delle disposizioni e, soprattutto, il carattere di deterrenza del regime sanzionatorio applicabile ai sensi del comma 3 nell'ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione telematica, le stime dei relativi effetti appaiono caratterizzate da ampi margini di incertezza, sia nell'*an* che nel *quantum*;
- andrebbero esplicitate le risultanze statistiche che, anche sulla base dei risultati ottenuti dall'introduzione di misure di analogo tenore, hanno indotto ad adottare nella stima di specifici valori delle variabili di calcolo indicati nella RT;
- sulla base di tali considerazioni, potrebbe risultare non cautelativo, come più volte suggerito dalla Corte dei conti, l'utilizzo di tali maggiori entrate - la cui individuazione potrebbe essere non agevole, anche a consuntivo, in quanto collegate ad un possibile effetto dissuasivo di comportamenti fraudolenti - a copertura di maggiori spese certe, sia nella realizzazione che nell'ammontare, come nel caso del provvedimento in esame.

Al riguardo, occorre richiamare l'attenzione sui seguenti aspetti di rilievo.

Da una parte, occorre evidenziare che la stima degli effetti finanziari della disposizione di cui al comma 1, all'entrata in vigore della quale si ritiene di poter riconnettere un significativo rafforzamento del contrasto ai fenomeni di evasione e frode che si realizzano negli scambi con operatori economici stabiliti nei paesi "*black list*", tiene conto, in via estremamente prudenzialmente, del volume degli scambi di merci effettuati esclusivamente con la Repubblica di San Marino.

Tenuto conto, al riguardo, che l'esperienza operativa ha dimostrato che talvolta il territorio di paesi di cui ai decreti del 1999 e 2001, anche diversi da San Marino - e di alcuni, in particolare (si pensi, ad esempio, alla Svizzera con la quale sono realizzati volumi di scambi che, per il 2009, ammontano a circa 23 miliardi di

euro) - è stato utilizzato quale mero schermo per operazioni finalizzate ad evasione e frode fiscale, la stima ipotizzata - difficilmente operabile, con lo stesso livello di dettaglio conseguente al monitoraggio di quelli con San Marino - seppure definibile a “*carattere ...indicativo*”, appare ispirata a criteri di prudenzialità, comunque da privilegiare nelle ipotesi in cui siano difficilmente quantificabili in tutto o in parte (come nel caso di specie), gli effetti delle norme.

Non può, poi, essere trascurato l'effetto di adeguamento alla correttezza degli adempimenti fiscali che si ritiene possa essere connesso all'introduzione della disposizione, laddove le stime operate non tralasciano di considerare che la disposizione si renderà effettivamente operativa - in ragione della piena entrata a regime dell'obbligo di comunicazione - nel secondo semestre 2010 (si ricorda che le disposizioni del decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 30 marzo 2010 si applicano alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010).

Particolare rilevanza, sia sotto il profilo degli effetti in termini di dissuasione indotta dei comportamenti fraudolenti, ma anche con riguardo alla (non stimata in quanto difficilmente quantificabile) maggiore capacità accertatrice degli uffici, si ritiene debba essere attribuita all'obbligo di comunicazione telematica previsto dal comma 2 (relativo a specifiche cessioni di beni e prestazioni di servizi a particolare rischio di frode fiscale).

Al riguardo, la stima dell'effetto dissuasivo operata tenendo conto della maggiore imposta sul valore aggiunto constatata nel 2009 dalle sole strutture antifrode dell'Agenzia delle entrate nella misura pari al 5 per cento della stessa e, a decorrere dal 2011, in un punto percentuale in più rispetto al 2010, appare, comunque, ispirata a criteri di prudenzialità attesa la rilevanza che assume la disponibilità, da parte dell'Agenzia, dei dati relativi a tutte le cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto nei settori maggiormente a rischio di evasione e frode.



**ARTICOLO 1, commi 4 e 5****Misure di contrasto agli illeciti fiscali internazionali**

Dette disposizioni prevedono:

- a decorrere dal 1° maggio 2010, l'obbligo di comunicazione, anche nei confronti dell'Agenzia delle entrate (mediante la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 7 del 2007) delle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento all'estero della sede sociale delle società da parte dei soggetti tenuti all'iscrizione delle stesse nel registro delle imprese (comma 4);
- che l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione non può essere accordata dalle autorità marittime se non previo accertamento dell'assenza di carichi pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria riguardanti violazione degli obblighi relativi a tributi amministrati dall'Agenzia, ovvero previa prestazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o assicurativa per l'intero ammontare dei carichi pendenti stessi (comma 5);
- obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate, da parte degli Uffici marittimi nei cui registri o matricole sono iscritte le navi, delle notizie riguardanti l'armamento e la proprietà delle navi stesse (comma 5).

Il prospetto riepilogativo assegna alla disposizione di cui al comma 4 i seguenti effetti sui saldi:

*(milioni di euro)*

Maggiori entrate correnti	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
co. 4	35,0	50,0	50,0	35,0	50,0	50,0	35,0	50,0	50,0

Nella relazione tecnica è prevista una stima in termini di maggiori entrate connessa all'entrata in vigore del detto comma 4, nell'ordine di 35 milioni di euro nel 2010 e di 50 milioni di euro annui dal 2011.

Al riguardo, il Servizio bilancio della Camera formula osservazioni in merito al “grado di incertezza delle stime degli effetti di recupero di gettito di disposizioni la cui efficacia si esplichino attraverso un’azione dissuasiva nei confronti dei contribuenti”. Afferma, inoltre, che “L’attendibilità della stima appare altresì affidata all’effettiva possibilità di attivare, sulla base dei dati reperiti attraverso le comunicazioni obbligatorie, mirate azioni di controllo; si rileva comunque che l’Amministrazione dovrebbe provvedere a tali adempimenti nell’ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

Al riguardo, pur confermando che la stima effettuata si basa su previsioni di un’azione di controllo a parità di risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, è necessario, invece, evidenziare che la tempestività con la quale le dette comunicazioni (delle deliberazioni di modifica degli atti costitutivi per trasferimento della sede sociale delle società) si renderanno disponibili all’Agenzia comporterà un’anticipazione della riscossione delle pendenze tributarie in modo tale da evitare che l’intento di trasferire all’estero la sede legale al fine di evitare la riscossione dei debiti tributari, possa essere realizzato.

Come affermato nella relazione tecnica, le maggiori entrate derivanti da detti controlli sono di difficile quantificazione, mentre, la stima dell’effetto dissuasivo commisurata a circa l’1% dell’ammontare degli importi iscritti a ruolo riferiti ai tributi erariali appare ancor più ragionevole tenuto conto del detto vantaggio connesso all’anticipazione della disponibilità di informazioni indispensabili a garantire maggiore efficacia dell’azione di riscossione dei debiti tributari dei soggetti in argomento.

#### **ARTICOLO 1, comma 6**

##### ***Contrasto agli illegittimi utilizzi dei crediti d’imposta***

La disposizione è finalizzata a contrastare il fenomeno dell’indebito utilizzo dei crediti d’imposta la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali e ad accelerare le procedure di recupero, da parte delle amministrazioni concedenti, nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti stessi.

La finalità della disposizione è quella di contrastare più efficacemente gli illegittimi utilizzi in compensazione “verticale” ed “orizzontale” di tali crediti d’imposta per il pagamento delle imposte e delle altre somme dovute dai contribuenti.

La relazione stima una contrazione del fenomeno degli illegittimi utilizzi di detti crediti proprio in quanto l’attività di recupero viene posta in capo all’ente che, essendo titolare del potere di concessione, revoca o rideterminazione dell’agevolazione, è in possesso delle informazioni in ordine alla legittimità del titolo che consente la fruizione dei crediti.

La stima è basata prudenzialmente sugli illegittimi utilizzi di tali crediti agevolativi solo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. compensazione orizzontale).

Il totale degli utilizzi di detti crediti in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ammonta, per il 2008, a circa 200 milioni di euro.

La relazione tecnica ha ipotizzato un recupero degli illegittimi utilizzi di tali crediti pari a circa 10 milioni di euro dal 2011.

Il prospetto riepilogativo assegna alla disposizione i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Maggiori entrate extratrib.									
co. 6	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0

Il Servizio di bilancio della Camera, dopo aver richiamato le norme concernenti il controllo preventivo delle compensazioni dei crediti relativi all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009,

n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, chiede chiarimenti circa la rappresentatività del dato su cui si basa la stima del possibile recupero di gettito annuo proposto dalla relazione tecnica.

La quantificazione, afferma il Servizio di bilancio si fonda sull'importo degli utilizzi illegittimi di crediti d'imposta portati a compensazione di debiti tributari o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo n. 241 del 1997, nel 2008 *"stimati in circa 200 milioni di euro, in base ad una percentuale di compensazioni indebite, sul totale delle compensazioni, pari al 20 per cento"*.

Segnala, tuttavia, *"che tale dato è precedente all'entrata a regime delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, che hanno introdotto misure di contrasto agli abusi nell'utilizzo dell'istituto della compensazione dei crediti IVA e dalla cui attuazione sono attesi, secondo quanto afferma la relazione tecnica allegata al provvedimento stesso, cospicui effetti di minore spesa (secondo la classificazione contabile dei crediti d'imposta) dal 2010, a seguito del minore utilizzo indebito dei crediti IVA a compensazione delle entrate dovute. Inoltre, la medesima relazione tecnica allegata a tale provvedimento, con riferimento ai crediti IVA, sconta un'incidenza di utilizzi indebiti, rispetto al totale degli utilizzi, di circa il 9 per cento. Andrebbe, pertanto, esplicitato su quali riscontri oggettivi si fondi la stima di un'incidenza media del fenomeno degli utilizzi indebiti pari al 20 per cento, dal momento che le compensazioni dei crediti IVA rappresentano la quota prevalente delle compensazioni effettuate"*.

Al riguardo, occorre preliminarmente chiarire che l'articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 prevede novità in merito alla cosiddetta "compensazione orizzontale" dei crediti IVA, ossia sull'uso dei crediti IVA (annuali e trimestrali) per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, contributi INPS, premi INAIL, e delle altre somme dovute allo Stato, alle regioni e ad altri enti previdenziali.

Con la disposizione, tra l'altro, è stato introdotto il principio secondo cui l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti IVA di importo superiore a 10.000 euro, può avvenire solo successivamente alla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui gli stessi risultano, e può essere operato

esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate consentendo in tal modo all'Amministrazione finanziaria il controllo tempestivo tra i crediti indicati in dichiarazione e quelli utilizzati in compensazione nel modello F24.

Lo scopo di dette modifiche normative è quello di contrastare gli abusi dello strumento della compensazione orizzontale di crediti IVA che non risultano dalla dichiarazione annuale e dalle istanze trimestrali, ossia di crediti artatamente "creati" per essere utilizzati in compensazione nel solo modello F24.

Tale norma, pertanto, pur collocandosi nel quadro del contrasto all'indebito utilizzo in compensazione nel modello F24 di crediti inesistenti, non può ritenersi "sovrapponibile", anche quanto ad effetti finanziari, alle misure in argomento introdotte al solo fine di contrastare gli illegittimi utilizzi in compensazione (sia in dichiarazione che nel modello F24) di crediti d'imposta di natura agevolativa per il pagamento di "debiti" relativi ad imposte ed altre somme dovute dai contribuenti.

#### **ARTICOLO 2, comma 1**

##### ***Notifiche all'estero degli avvisi e degli atti di accertamento e riscossione***

La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, inserendo due commi all'articolo 60 del D.P.R. n. 600/1973, dispone che: (3) *“Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). (4) La notificazione ai contribuenti*

*non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione”.*

Tali disposizioni si applicano per la notificazione di atti non solo di accertamento ma anche di riscossione ai contribuenti non residenti.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Maggiori entrate									
Art. 2, comma 1	17	22	22	17	22	22	17	22	22

La disposizione contenuta nel comma 1 migliora le possibilità di notifica ai contribuenti non residenti degli atti di accertamento e riscossione dei tributi gestiti dall'Agenzia delle entrate.

Partendo da una stima per difetto dei dati relativi alle somme richieste nel 2008 ai contribuenti non residenti a seguito delle attività di controllo e accertamento, nonché di riscossione coattiva, in quanto basata esclusivamente sui dati relativi alla maggiore imposta accertata a seguito di attività di accertamento nei confronti di detti contribuenti (500 milioni di euro), ipotizza maggiori entrate come segue.

Considerato che il tasso di definizione della maggiore imposta accertata (rapporto tra la maggiore imposta definita per adesione e la maggiore imposta accertata oggetto di definizione per adesione) relativa agli accertamenti nei confronti di tutti i contribuenti, compresi quelli non residenti, è stato, per il 2008, pari al 45 per cento circa e ipotizzando una più bassa (rispetto al 45 per cento) percentuale di definizione degli accertamenti per i contribuenti non residenti, pari al 30 per cento

(l'abbattimento ipotizzato è correlato alla particolarità dei contribuenti in ragione anche delle relative posizioni fiscali), la stima è stata effettuata nella misura pari a 150 milioni di adesioni riferite ai contribuenti non residenti.

Assumendo prudenzialmente tali adesioni a parametro di riferimento, è stato ipotizzato che da un incremento degli atti di accertamento che andranno a buon fine possa conseguire un incremento pari al 15 per cento di dette adesioni, con conseguente maggiore gettito a regime di circa 22 milioni di euro su base annua (per l'anno 2010 è stato stimato prudenzialmente un maggior gettito di 17 milioni di euro, tenuto conto dell'entrata in vigore della disposizione).

Il Servizio Bilancio della Camera osserva che:

- gli effetti di maggiore entrata ascritti agli interventi in esame – che analogamente alle altre entrate derivanti da maggiori accertamenti risultano caratterizzate da elementi di aleatorietà - sono destinati alla copertura di spese certe recate dal provvedimento;
- tuttavia, la relazione tecnica utilizza criteri prudenziali riferendo tali effetti di maggior gettito esclusivamente alla notificazione degli atti di accertamento e non anche degli atti di riscossione, ai quali è estesa la procedura semplificata;
- non sembra ispirata ad analoghi criteri di prudenzialità la quantificazione degli effetti relativi al primo anno, che non pare tener conto dei tempi tecnici di applicazione delle norme relative al procedimento degli accertamenti con adesione, al buon esito dei quali sono riconnessi gli effetti finanziari indicati nel prospetto riepilogativo e che gli effetti di maggiore entrata ascritti alle disposizioni in esame sono utilizzati a copertura di spese, i cui effetti di cassa si produrranno con certezza a partire dal 2010;
- la necessità che gli effetti di maggior gettito derivanti dalla semplificazione della procedura di notificazione degli atti di accertamento siano suffragati da elementi di valutazione, con specifico riferimento all'ipotizzato tasso di adesione dei contribuenti destinatari dell'atto di accertamento;

- non risulta chiaro se gli effetti di maggior gettito quantificati dalla relazione tecnica tengano conto dei presumibili oneri che graveranno sull’Agenzia delle Entrate per la predisposizione del modello unico di comunicazione e l’attivazione dei relativi canali telematici, ovvero se tali attività possano essere svolte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si fa rilevare che a fronte di oneri che rientrano nell’ordinario efficientamento delle modalità di colloquio con i contribuenti al fine di garantire, nel caso di specie, l’effettività della notifica degli atti, relativamente alla quantificazione degli effetti relativi al primo anno, che il Servizio di bilancio afferma non tenere conto dei tempi tecnici di applicazione delle norme relative al procedimento di accertamento con adesione, non può essere trascurato che:

- per una parte degli atti di accertamento la cui notifica andrà a buon fine, sia prestata acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997,
- la stima ha prudenzialmente non quantificato gli effetti positivi connessi alle notifiche c.d. “semplificate” degli atti di riscossione.

IL DIRETTORE CENTRALE

Luigi Magistro (\*)

(\*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993





Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso

Roma, 30 APR. 2010

Ufficio del Direttore Centrale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO ANNI Parlamentari Economici e Finanziari
<b>30 APR. 2010</b>
Prot. n. <u>IF-4770</u>

All'Ufficio del Coordinamento  
Legislativo - Finanze  
(Rif. Prot. n. IF-4657 del 28 aprile 2010)

e, p.c.

Al Dipartimento delle finanze

All'Amministrazione Autonoma  
dei Monopoli di stato

All'Ufficio Legislativo -  
economia

LORO SEDI

Prot. n. 2010/69386

**OGGETTO:** A.C. 3350 - conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 - Verifica quantificazioni Servizio Bilancio della Camera

Con riferimento alla nota prot. IF-4657 del 28 aprile 2010 con la quale codesto Ufficio ha chiesto le valutazioni di competenza in merito al documento di verifica delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica al decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, si fa presente quanto segue.

In relazione all'articolo 3, comma 1, lett. b) del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, che in relazione agli istituti della conciliazione giudiziale e dell'accertamento con adesione stabilisce che non è necessario prestare garanzia fidejussoria se le somme da rateizzare non superano l'importo di 50.000 euro, il documento di verifica delle quantificazioni rileva che una quota del maggior

gettito ascritto alle disposizioni in esame, anche in assenza delle medesime, "sarebbe comunque riscossa sia pur presumibilmente in tempi più diluiti".

Al riguardo si precisa che, qualora non dovesse perfezionarsi la conciliazione o l'adesione (a causa delle difficoltà spesso incontrate dai contribuenti a prestare la garanzia nei termini previsti o a causa dell'onerosità della medesima), la riscossione della pretesa erariale potrebbe, al contrario, non essere riscossa in tutto o in parte in quanto esposta all'alea del giudizio. Ciò vale a maggior ragione ove si consideri che l'utilizzo dell'istituto della conciliazione o dell'adesione risulta particolarmente vantaggioso per l'erario e per il contribuente nei casi di controversie dall'esito particolarmente incerto, quali quelle attinenti ad esempio questioni di carattere estimativo.

In tali casi, l'eliminazione di ostacoli procedurali al perfezionamento dell'adesione o della conciliazione, in relazione ad importi da riscuotere non particolarmente rilevanti, possono portare all'incremento di gettito stimato.

In relazione alle altre disposizioni normative introdotte dall'articolo 3, comma 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, va sottolineata l'importanza, peraltro condivisa anche nel documento di verifica delle quantificazioni, degli effetti di accelerazione sulla gestione delle controversie tributarie ad esse ascrivibili, con conseguente riduzione dei tempi di riscossione e, quindi, effettivo incremento degli importi riscossi nel medio periodo, che giustifica le previsioni di maggiori entrate stimate, peraltro in via prudenziale, nella relazione tecnica.

Con specifico riguardo alla disposizione dell'articolo 3, comma 1, lett. a) del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40, che prevede la notifica delle sentenze delle Commissioni tributarie anche tramite raccomandata postale, va ribadito il risparmio di costi derivante dalla possibilità di non avvalersi necessariamente della più onerosa modalità di notifica tramite ufficiale giudiziario. Tale risparmio, che assume valori significativi ove si consideri a livello nazionale la voce di spesa rappresentata dalle procedure di notifica, si rifletterà in un

incremento delle notifiche effettuate e, quindi, in un'accelerazione dei tempi di conclusione dei processi tributari. In altri termini, la disposizione consente il passaggio in giudicato in tempi più brevi delle sentenze favorevoli all'Agenzia.

Si osserva infine che, tale accelerazione pare idonea a produrre un duplice effetto positivo. Da un lato, una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione delle controversie può avere un effetto deflativo del contenzioso, in quanto riduce la propensione dei contribuenti ad instaurare controversie a scopo meramente dilatorio della riscossione. Dall'altro, l'accelerazione della riscossione della pretesa erariale riconosciuta in sentenza evita che le ragioni dell'erario possano essere compromesse da un'eventuale evoluzione negativa delle vicende patrimoniali del contribuente.

L'accelerazione dei processi, infine è favorita anche dall'eliminazione dell'autorizzazione alla proposizione dell'appello prevista dall'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Si sottolinea, infatti, che l'abolizione di tale obbligo, sostituito con procedure amministrative più efficaci e semplificate, consente un significativo risparmio di risorse umane presso le Direzioni Regionali - ora impiegate nelle istruttorie delle autorizzazioni all'appello - da impegnare in una più proficua gestione del contenzioso concernente i "grandi contribuenti" e, più in generale, delle controversie di maggiore valore economico, al fine di migliorare la qualità della difesa, aumentare gli importi decisi a favore dell'amministrazione e, per tale via, assicurare gli incrementi di gettito stimati.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Vincenzo Busa



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE. C. 3356 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 68
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 3365 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 70
- Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 799 ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 72

##### SEDE REFERENTE:

- Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo. C. 2699 Sen. Costa, approvata dal Senato, e C. 1873 Pagano (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 73

##### AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione del dottor Giuseppe Severgnini, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia ... 74

##### SEDE REFERENTE:

- Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 74

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

##### La seduta comincia alle 11.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE.**

**C. 3356 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3356, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatto a Bruxelles il 10 marzo 2009.

Rammenta preliminarmente come l'istituto dello sdoganamento centralizzato, previsto dal codice doganale comunitario aggiornato, faciliti gli operatori economici e le imprese nell'espletamento delle procedure doganali, consentendo agli operatori stessi di presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale del luogo in cui egli è stabilito, a prescindere dal luogo in cui le merci entrano, escono dal territorio doganale dell'Unione europea.

Tale meccanismo di sdoganamento centralizzato comporta, come indicato nella relazione illustrativa del disegno di legge, spese amministrative per gli Stati membri dell'Unione europea interessati, giustificando quindi l'esigenza di ridistribuire parzialmente tra gli Stati la quota di introiti (pari al 25 per cento) che gli Stati stessi possono trattenere a titolo di spese di riscossione dei dazi doganali quando le risorse derivanti dai predetti dazi sono versate al bilancio dell'Unione europea.

In tale contesto la Convenzione, che si compone di 10 articoli, stabilisce il meccanismo di redistribuzione delle spese di riscossione dei dazi doganali nell'ipotesi di sdoganamento centralizzato.

L'articolo 1, paragrafo 1, definisce il campo di applicazione della Convenzione, relativo alle procedure di redistribuzione che le Parti devono seguire in caso di utilizzo dello sdoganamento centralizzato in relazione alle spese di riscossione, quando le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea. I paragrafi 2 e 3 stabiliscono inoltre che le procedure di riallocazione si applicano anche nel caso in cui il concetto di sdoganamento centralizzato sia integrato da semplificazioni previste in conformità al codice doganale aggiornato e all'autorizzazione unica per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

L'articolo 2 contiene le definizioni utili alla precisa comprensione del testo della Convenzione.

L'articolo 3 prevede che lo Stato membro dell'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'immissione in libera pratica delle merci debba notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da ridistribuire allo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che fornisce l'assistenza per il controllo della procedura e lo svincolo delle merci. La notifica dovrà avvenire per via elettronica, se possibile, oppure con qualunque altro mezzo idoneo. L'articolo specifica inoltre la natura delle informazioni che le autorità doganali delle due parti sono tenute a scambiarsi.

L'articolo 4 dispone che la Parte contraente in cui è presentata la dichiarazione in dogana ridistribuisca il 50 per cento delle spese di riscossione trattenute alla Parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica.

L'articolo 5 stabilisce, al paragrafo 1, che il pagamento dell'importo delle spese di riscossione, di cui all'articolo 4, debba essere effettuato nel mese nel corso del quale l'importo delle risorse proprie accertato è accreditato, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento (CE) n. 1150/2000, relativi alle modalità di accreditamento delle risorse proprie. Il paragrafo 2 sanziona il ritardo del pagamento entro il termine prescritto, prevedendo l'applicazione di un interesse di mora, calcolato in misura pari a quello applicato dalla Banca centrale europea alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale.

L'articolo 6 prescrive che le eventuali controversie sull'interpretazione o il funzionamento della Convenzione, qualora non riconducibili per via negoziale, debbano essere affidate ad un conciliatore.

L'articolo 7 chiarisce che il depositario della Convenzione è il Segretario generale del Consiglio dell'Unione e che essa entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro contraente avrà completato le procedure interne per l'adozione della Convenzione stessa. La Convenzione potrà tuttavia essere applicata prima della sua entrata in vigore tra gli

Stati membri che abbiano espletato le procedure per la sua adozione e che abbiano formulato un'apposita dichiarazione.

L'articolo 8 disciplina le modalità attraverso le quali è possibile emendare la Convenzione e stabilisce che ciascuna Parte contraente possa proporre la modifica, in particolare se stia subendo gravi perdite di bilancio a seguito dell'applicazione della convenzione medesima.

L'articolo 9 fissa entro tre anni dalla data di applicazione del codice doganale aggiornato il termine massimo entro il quale la Convenzione sarà riesaminata dalle Parti.

L'articolo 10 prevede che gli effetti della denuncia, che ogni parte può operare, decorreranno trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia stessa da parte del depositario.

Non essendovi profili problematici di competenza della Commissione, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti.**

**C. 3365 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione Affari esteri sul disegno di legge C. 3365, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e

protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

L'Accordo è volto a favorire la cooperazione economica con la Repubblica del Malawi, promuovendo e proteggendo gli investimenti effettuati nel territorio di ciascuna Parte contraente da operatori dell'altra Parte, e si inquadra nell'ambito del sostegno al processo di democratizzazione di tale Paese ed alla complessiva crescita economica nell'area.

Passando ad analizzare il contenuto dell'Accordo, che si compone di 16 articoli, osserva come esso ricalchi sostanzialmente il modello definito in sede OCSE, generalmente seguito dall'Italia in numerosi altri Accordi volti a favorire gli investimenti italiani nel Paese *partner* ed a contribuire ad una sempre migliore cooperazione economica tra i due Paesi.

L'articolo 1 dell'Accordo contiene alcune definizioni di termini, quali « investimento », « reddito », « persona fisica », « persona giuridica », e « territorio », indispensabili per precisare gli ambiti di applicazione oggettivi e soggettivi dell'Accordo.

L'articolo 2 precisa l'ambito di applicazione dell'Accordo, che risulta assai vasto, riguardando investimenti intrapresi anche prima della sua entrata in vigore.

L'articolo 3 prevede che ciascuna Parte incoraggi gli investitori dell'altra Parte ad effettuare gli investimenti sul proprio territorio, garantendo un trattamento giusto e equo agli investimenti. In tale ambito si prevede che gli investitori di una Parte avranno diritto di accedere al territorio dell'altra Parte e di soggiornarvi e che le società degli investitori dell'altra Parte potranno assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità.

L'articolo 4 garantisce che gli investimenti effettuati e i redditi da essi ricavati godano di un trattamento reciprocamente non meno favorevole di quello riservato da ciascun Paese ai propri cittadini o a investitori di Stati terzi.

L'articolo 5 stabilisce eccezioni alle previsioni di cui all'articolo 4, escludendo che una Parte debba estendere ai cittadini o alle società dell'altra Parte i trattamenti o privilegi concessi agli investitori di Stati terzi in virtù di intese regionali in materia doganale, monetaria, tariffaria o commerciale, in virtù di intesa di cooperazione regionale, ovvero in ragione di accordi per evitare la doppia imposizione o in materia di scambi transfrontalieri.

L'articolo 6 prevede un adeguato indennizzo dei danni subiti dagli investimenti a seguito di guerre o di altri conflitti armati, stati di emergenza, conflitti civili o altri eventi analoghi, in misura non meno favorevole di quello concesso agli investitori nazionali o a investitori di Paesi terzi, stabilendo che i pagamenti degli indennizzi siano liberamente trasferibili ed effettuati senza indebito ritardo.

L'articolo 7 esclude che gli investimenti di ciascuna Parte contraente possano essere oggetto di misure limitative della proprietà, del possesso, del controllo o del godimento, salvo che ciò non sia previsto dalla normativa nazionale vigente. Inoltre si esclude che gli investimenti stessi possano essere oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni o altre misure con analogo effetto, se non per finalità pubbliche o interessi nazionali e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di un'indennità. Tale equo indennizzo, comprensivo degli interessi, e calcolato in base al valore commerciale del bene prima della nazionalizzazione o espropriazione, dovrà essere corrisposto in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente immediatamente prima della nazionalizzazione e dovrà essere saldato senza ritardo, comunque entro cinque mesi. Si stabilisce, altresì, il diritto dei soggetti che dichiarino di aver subito espropri di sottoporre il caso alle autorità giudiziarie ed amministrative competenti, e si prevede il diritto del proprietario e dei suoi aventi causa al riacquisto degli investimenti espropriati che non risultino utilizzati per il fine previsto dall'atto espropriativo.

L'articolo 8 garantisce il diritto di libero trasferimento all'estero, senza indebiti ricambi ed in valuta convertibile, di tutti i versamenti relativi agli investimenti effettuati, secondo le procedure previste dalla legislazione nazionale.

L'articolo 9 prevede la surroga di diritto nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato a titolo di risarcimento, nel caso in cui una delle Parti, abbia erogato dei pagamenti a detto soggetto, in forza di una garanzia dalla stessa prestata contro i rischi relativi agli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte. La norma ha lo scopo di tutelare i diritti di surroga di soggetti, quali la Società assicurativa commercio estero S.p.A. (SACE), società a totale capitale pubblico, chiamati a garantire gli investimenti all'estero.

L'articolo 10 riguarda i trasferimenti finanziari previsti dagli articoli 6, 7 e 8, i quali dovranno avvenire in valuta convertibile e al tasso di cambio prevalente applicabile alla data della domanda di trasferimento, salvo che nel caso di indennità per esproprio o nazionalizzazione, per le quali si applica il tasso di cambio indicato dall'articolo 7, comma 3. I trasferimenti dovranno inoltre essere effettuati senza ritardo, e comunque entro 6 mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali.

L'articolo 11 definisce le modalità di composizione delle controversie tra investitori e Parti contraenti relative ad un investimento, prevedendo in primo luogo il ricorso a forme di risoluzione amichevole.

Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi, il comma 3 prevede, alternativamente, il ricorso ad un Tribunale della Parte che ha la giurisdizione territoriale sulla controversia, ovvero il ricorso ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, composto da tre membri, che si riunirà a Stoccolma. Le decisioni del Tribunale arbitrale saranno vincolanti e non appellabili.

L'articolo 12 stabilisce le modalità di composizione delle controversie tra le Parti contraenti circa l'interpretazione ed

applicazione dell'Accordo, prevedendo in primo luogo il ricorso a forme di risoluzione tramite i canali diplomatici.

Nel caso in cui la controversia non sia risolta con tali modalità entro sei mesi, il comma 2 prevede il ricorso ad un Tribunale arbitrale *ad hoc*, composto da tre membri, di cui due nominati rispettivamente dalle parti di contraenti, che a loro volta nomineranno un Presidente appartenente ad uno Stato terzo. Le decisioni del Tribunale arbitrale saranno vincolanti per le Parti e non appellabili.

L'articolo 13 stabilisce che l'applicazione dell'Accordo non è condizionata dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti contraenti.

L'articolo 14, commi 1 e 2, permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste da altro Accordo al quale le Parti hanno aderito, dal diritto internazionale generale oppure dalla legislazione di una delle Parti contraenti. Il comma 3 precisa che, qualora tale trattamento più favorevole non sia stato applicato, l'investitore che abbia subito un danno in ragione di ciò ha diritto ad un indennizzo.

L'articolo 15 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, mentre l'articolo 16 ne disciplina la durata, che è prevista in 10 anni, rinnovabili per altri 5 anni, salvo denuncia effettuata da una delle Parti almeno un anno prima della data di scadenza. La disposizione precisa che le norme dell'Accordo si applicano agli investimenti effettuati prima della scadenza dell'Accordo stesso per un periodo di 5 anni successivo alla scadenza del medesimo.

Considerata l'opportunità di estendere a nuovi Stati gli accordi bilaterali volti a favorire gli investimenti esteri – e non essendovi profili problematici di competenza della Commissione – propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale.**

**Nuovo testo unificato C. 799 ed abb.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla XII Commissione Affari sociali, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 799 ed abbinato, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, recante i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Ricorda preliminarmente che la Commissione ha già esaminato la precedente versione del testo unificato trasmesso dalla XII Commissione, esprimendo parere favorevole con condizione nella seduta del 10 novembre 2009.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3 dell'articolo 11, il quale prevede che i redditi derivanti dallo svolgimento della libera professione intramuraria da parte degli operatori sanitari non medici sono assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre n. 917 del 1986.

La disposizione recepisce la condizione contenuta nel parere espresso dalla VI Commissione.

Per quanto riguarda le altre modifiche apportate dalla XI Commissione al testo



precedentemente esaminato, esse attengono principalmente:

al rispetto degli *standard* di qualità nelle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie per quanto attiene alla sicurezza, alla prevenzione dei rischi, alla tutela della *privacy* ed alla corretta ed esaustiva informazione del paziente;

all'applicazione della disciplina prevista per i direttori sanitari ed i direttori amministrativi anche alla figura del direttore socio-sanitario presso le strutture sanitarie;

alla possibilità, per le regioni, di integrare i requisiti per la copertura dei posti di direttore generale delle ASL, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico;

alla disciplina del limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del servizio sanitario, che è innalzato a 65 anni, salva la possibilità di chiedere l'innalzamento di tale limite fino a 70 anni;

alla disciplina, da parte delle regioni, delle modalità di controllo dell'attività svolta dai dirigenti sanitari e del relativo monitoraggio e vigilanza da parte del Ministero della Salute;

alla disciplina dei provvedimenti sanzionatori, in caso di violazione, da parte dei predetti dirigenti, delle disposizioni sull'esercizio dell'attività libero-professionale;

alla definizione di principi fondamentali sulla base dei quali le regioni disciplinano l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria degli operatori delle professioni sanitarie non mediche;

all'abrogazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 502 del 1992 in materia di rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari.

Nessuna di tali modifiche riguarda i profili di competenza della VI Commissione.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul nuovo testo unificato in esame.

Francesco BARBATO (IdV) esprime una valutazione complessivamente negativa sul provvedimento, dichiarando il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 11.15.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 11.15.**

**Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo.**

**C. 2699 Sen. Costa, approvata dal Senato, e C. 1873 Pagano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 marzo 2010.

Gianfranco CONTE, *presidente*, facendo seguito a quanto già preannunciato in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, propone di richiedere all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 7 della proposta di legge C. 2699, relativo all'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo, anche al fine di consentirne l'abbinamento ad altre proposte di legge in materia di frodi assicurative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di sottoporre all'Assemblea la proposta di stralcio dell'articolo 7 della proposta di legge n. 2699.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.20.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 4 maggio 2010.*

**Audizione del dottor Giuseppe Severgnini, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 14.50.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Cosimo VENTUCCI.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati da ultimo nella seduta del 2 febbraio 2010.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, informa che con l'odierna audizione informale del dottor Giuseppe Severgnini si è concluso il ciclo di audizioni previsto nell'ambito dell'istruttoria legislativa per l'esame, in sede referente, della proposta di legge in esame.

Ricorda inoltre che l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento è stato fissato dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo a partire dalla seduta di lunedì 24 maggio prossimo.

Propone pertanto di dichiarare concluso l'esame preliminare del provvedimento e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di lunedì 10 maggio prossimo.

La Commissione concorda.

Cosimo VENTUCCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di categoria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194) .... 75

##### SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abbinate (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 75

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 4 maggio 2010.*

**Audizione di rappresentanti di categoria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.35 alle 15.25.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Valentina APREA.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.**

**Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abbinate.**

(Parere alla XII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola GOISIS (LNP), *relatore* ricorda che il testo unificato delle proposte di legge C. 799 e abbinate, quale risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione XII, detta principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Rileva, in particolare, che all'articolo 1 è stabilito che il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle Regioni nel rispetto oltre che dei principi fondamentali contenuti nel testo in esame anche dei principi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e che l'articolo 2 modifica tale ultimo decreto legislativo in vari articoli, disponendo in ordine alle funzioni del collegio di direzione. Sottolinea, quindi, per quel che riguarda le competenze della VII Commissione, che la lettera c) dell'articolo 2, nell'ambito di una serie di modifiche agli articoli 17, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilisce anche che la Regione disciplina altresì i poteri del collegio di direzione in relazione ai programmi di ricerca e di formazione (oltre che in rela-

zione all'atto aziendale, agli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale, al piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario e a tutti gli atti di propria competenza). Su tali atti il Collegio esprime comunque un parere. Rileva, altresì, che in ogni caso le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere motivato del Collegio di direzione, qualora espresso, sono adottate con provvedimento motivato. Aggiunge, inoltre, che l'articolo 2-bis prevede disposizioni particolari per il caso in cui sia stata istituita con legge regionale la figura del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali, quale componente della direzione generale per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie. Evidenzia ancora che l'articolo 3 dispone in merito ai requisiti e ai criteri di valutazione dei direttori generali, mentre l'articolo 5 contiene modifiche all'articolo 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di incarichi di natura professionale e di direzione di struttura. L'articolo 6 contiene, inoltre, disposizioni in materia di valutazione dei dirigenti medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento, mentre l'articolo 7, modificando, l'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, disciplina i dipartimenti, prevedendo in particolare che l'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa di tutte le attività delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere.

Osserva inoltre che l'articolo 8 disciplina le responsabilità dei direttori di dipartimento, mentre l'articolo 9 che disciplina i limiti di età, prevede al comma 1, attraverso una modifica al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantasettesimo anno di età. A domanda dell'interessato, inoltre, e su valutazione del Collegio di direzione, tale limite è stabilito al compi-

mento del settantesimo anno di età. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 investono profili di competenza della VII Commissione: il comma 2 prevede in specie che i professori universitari di ruolo cessano dalle ordinarie attività assistenziali con il collocamento a riposo o fuori ruolo, fatto salvo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari). I professori universitari, pur cessando dalle ordinarie attività assistenziali, se impegnati in progetti di ricerca clinica di carattere nazionale o internazionale, possono continuare a svolgere l'attività di ricerca prevista nel progetto. Osserva a tal proposito che il comma 17 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, prevede che per i professori ordinari e associati nominati secondo le disposizioni della presente legge il limite massimo di età per il collocamento a riposo è determinato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ivi compreso il biennio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, ed è abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età. Il comma 18 prevede invece che i professori di materie cliniche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono le proprie funzioni assistenziali e primariali, inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca e ad esse complementari, fino al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età, ferma restando l'applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Ritiene pertanto necessario sopprimere al comma 2, primo periodo dell'articolo 9, le parole « o fuori ruolo », atteso che il fuori ruolo è stato abolito (l'ultimo anno accademico possibile è quello in corso), nonché di sopprimere il secondo periodo per ragioni di parità di trattamento: infatti, la possibilità ivi prevista non è contemplata per gli altri professori universitari non medici.

Ricorda inoltre che il comma 3 dell'articolo 9 del testo in esame sostituisce invece il quinto periodo del comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, prevedendo che « Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari, ai dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale e ai medici universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ». Inoltre il comma 11 citato prevede che per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale

dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Sottolinea, altresì, che l'articolo 10 contiene norme in materia di attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale e che l'articolo 11 contiene norme in materia di libera professione intramuraria degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251. Osserva infine che l'articolo 12 riguarda la programmazione e la gestione delle tecnologie sanitarie, che l'articolo 13 contiene una norma finale e che l'articolo 14 contiene le abrogazioni.

Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.35.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 78

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 81

*ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)* ..... 84

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206 (*Esame e rinvio*) ..... 81

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

##### La seduta comincia alle 13.10.

##### Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 28 aprile 2010, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione per il periodo maggio-giugno 2010:

##### PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2010

*Maggio*

##### *Sede referente:*

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposi-

zioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*). C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

Riqualficazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche. C. 356 Delfino.

Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale. C. 399 Volontè.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti.

Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali. C. 2243 Tassone ed altri.

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi. C. 2423 Polledri.

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere » C. 2429 Mazzocchi.

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio. C. 2441 Pili.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (PdL).

#### *Indagini conoscitive:*

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

In materia di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali: audizioni previste nel programma.

#### *Atti del Governo:*

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199.

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206.

#### *Atti Comunitari:*

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici » (COM(2010)86 definitivo).

#### *Giugno*

#### *Sede referente:*

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico. C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

Sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni (*Commissioni riunite V e VIII*) C. 54 Realacci.

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci, C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Principi fondamentali per il governo del territorio. C. 329 Mariani, C. 438 Lupi e C. 1794 Mantini.

Istituzione dell'Agenzia per l'utilizzo delle risorse idriche. C. 356 Delfino.

Disposizioni per favorire il recupero delle terre incolte a rischio ambientale. C. 399 Volontè.

Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. C. 1074 Velo.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. C. 1952 Guido Dussin.

Norme concernenti la realizzazione di opere pubbliche infrastrutturali di costo inferiore a 5 milioni di euro. C. 2233 Tommaso Foti.

Disposizioni per la predisposizione e l'installazione di alloggi di emergenza di uso duale in caso di calamità naturali, di disastri causati dall'uomo e di eventi non convenzionali. C. 2243 Tassone.

Disposizioni per la realizzazione del ponte sul Po tra le province di Piacenza e di Lodi. C. 2423 Polledri.

Disposizioni concernenti il recupero degli imballaggi, per la reintroduzione del sistema del « vuoto a rendere ». C. 2429 Mazzocchi.

Interventi straordinari e strategici per il rilancio dell'economia e la riqualificazione energetico-ambientale del patrimonio edilizio. C. 2441 Pili.

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.

Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano. C. 2780 Mario Pepe (PdL).

*Indagini conoscitive:*

Sul mercato immobiliare: audizioni previste nel programma.

In materia di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali: audizioni previste nel programma.

*Atti Comunitari:*

La politica internazionale sul clima dopo Copenaghen: intervenire subito per dare nuovo impulso all'azione globale sui cambiamenti climatici » (COM(2010)86 definitivo).

Il programma potrà essere integrato con l'esame di ulteriori provvedimenti, in relazione alla valutazione della loro urgenza. Le modalità di attuazione del programma saranno definite mediante i calendari dei lavori della Commissione, aggiornati – con cadenza settimanale – dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Saranno, inoltre, iscritti all'ordine del giorno:

i disegni di legge di conversione di decreti-legge;

gli ulteriori atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere;

lo svolgimento di interrogazioni in Commissione e di eventuali risoluzioni nel frattempo segnalate;

lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata;

gli ulteriori progetti di legge assegnati in sede consultiva, sollecitati dalle Commissioni di merito.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 13.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le Attività culturali, Francesco Maria Giro.*

**La seduta comincia alle 13.15.**



**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.**

**Atto n. 199.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 aprile 2010.

Angelo ALESSANDRI, *presidente e relatore*, illustra la proposta di parere presentata *(vedi allegato)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa.**

**Atto n. 206.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sostituendo il relatore impossibilitato ad intervenire in seduta, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa.

Rileva, quindi, che i commi 82-90 dell'articolo 2 del decreto-legge 262/2006 hanno introdotto nell'ordinamento un insieme di disposizioni finalizzate a ridefinire le funzioni e i poteri dell'ANAS quale soggetto concedente nei rapporti con le società concessionarie autostradali.

Tra le principali disposizioni recate dai citati commi segnala l'introduzione dello strumento della «convenzione unica»: in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario, che costituisce parte della convenzione accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima re-

visione della convenzione medesima, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonché quelle conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione.

Viene, altresì, disposto che la convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi.

Con riferimento al contenuto della convenzione unica, ricorda che il comma 83 ne prevede un adeguamento in modo da assicurare la realizzazione delle finalità indicate nello stesso comma.

Il comma 84 disciplina *l'iter* per l'approvazione della convenzione unica, prevedendo, tra l'altro, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

Con particolare riferimento alla realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana Lombarda ricorda, inoltre, che l'articolo 1, comma 979, della legge n.296 del 2006 – legge finanziaria 2007 – ha disposto che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS S.p.A. per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda, nonché dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano (BREBEMI) e delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferite dall'ANAS medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti la realizzazione delle infrastrutture autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e partecipato dalla stessa ANAS e dalla regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato.

In attuazione di tale disposizione, il 19 febbraio 2007 è stata costituita la società Concessioni Autostradali Lombarde (CAL) S.p.A., composta al 50 per cento da Anas e al 50 per cento da Infrastrutture Lombarde S.p.A. (società controllata al 100 per cento dalla Regione Lombardia), con il

compito di governare e accelerare la realizzazione delle tre grandi opere strategiche per la viabilità stradale in Lombardia: Pedemontana, Brebemi e Tangenziale est esterna di Milano (TEM).

Il 30 gennaio 2009 CAL S.p.A. ha aggiudicato in via definitiva la concessione al raggruppamento temporaneo di imprese costituito dal promotore, che ha provveduto a costituire una società di progetto « Tangenziale Esterna S.p.A. » (TE S.p.A.) che, ai sensi dell'articolo 156 del decreto legislativo n.163 del 2006, è divenuta la concessionaria, subentrando automaticamente nel rapporto di concessione all'aggiudicatario.

Lo schema di convenzione disciplina quindi la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e l'esercizio del collegamento autostradale a pedaggio, denominato « Tangenziale Est esterna di Milano » e delle opere ad esso connesse.

Rileva, quindi, che la « Tangenziale Est esterna di Milano » rappresenta un collegamento autostradale a pedaggio tra l'autostrada A4 « Milano-Brescia », in prossimità di Agrate Brianza a nord, e l'Autostrada A1 « Milano-Bologna », presso Melegnano a sud. L'opera è inserita nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla L. 443/2001 (legge obiettivo).

Complessivamente la nuova infrastruttura si svilupperà per circa 33 km attraverso la pianura lombarda, interessando principalmente il territorio della Provincia di Milano (per circa 25,6 km) e solo marginalmente (praticamente lungo i confini provinciali) quello della Provincia di Lodi.

La Convenzione prevede, altresì, l'affidamento in concessione delle attività necessarie per la valutazione, lo studio e lo sviluppo della progettazione definitiva delle opere indicate dall'articolo 6 e dall'articolo 7 dell'Accordo di programma sottoscritto il 5 novembre 2007 tra il Ministero delle infrastrutture, la Regione Lombardia, le province di Milano e Lodi, CAL S.p.A., ANAS S.p.A. e i comuni interessati.

Il Concessionario sarà tenuto a realizzare le citate opere previste dall'Accordo

di programma previa approvazione da parte del CIPE nell'ambito delle procedure previste per le infrastrutture strategiche.

Costituiscono, altresì, oggetto della Concessione le aree di servizio previste lungo l'infrastruttura così come individuate dall'All. B, che reca l'elenco degli elaborati del progetto preliminare (approvato dal CIPE con delibera 95/2005).

Ai sensi dell'articolo 3, la durata della Concessione è pari a 56 anni, decorrenti dall'entrata in vigore del decreto interministeriale di approvazione della convenzione stessa (articolo 42), di cui 50 anni per la gestione dell'opera a partire dalla data di apertura al traffico.

Oltre ad un canone di concessione pari al 2,4 per cento dei ricavi da pedaggio, ai sensi del comma 1020 della legge n.296 del 2006, il concessionario è tenuto a corrispondere anche un canone annuo per sub-concessioni e attività collaterali pari al 2 per cento dei relativi proventi.

Il Piano economico-finanziario, riportato nell'All. E, è sviluppato avendo come riferimento un periodo gestionale di 50 anni (cioè fino al 2064, ipotizzando l'avvio dei lavori nel 2010 e l'apertura al pubblico nel 2015) e sulla base del costo stimato dell'intervento.

Il costo complessivo di realizzazione del collegamento autostradale è stimato, sulla base del prezziario ANAS 2005, in 1.441,14 Meuro lordi (dei quali 1.002,74 Meuro riferiti a lavori). Aggiungendo l'importo di 137,80 Meuro previsto per la realizzazione delle opere contemplate dall'Accordo di programma si ottiene l'importo lordo di 1.578,94 Meuro.

Il costo delle opere indicato nel prospetto Fonti-Impieghi 2008-2015 di cui all'Allegato C per la valutazione del fabbisogno finanziario è invece pari a 1.320,62 Meuro, cui vengono aggiunti i 137,8 Meuro per le opere dell'Accordo di programma).

Per la quota di fabbisogno non finanziabile facendo ricorso agli istituti di credito, il Piano economico-finanziario prevede l'apporto di capitale di rischio da parte degli azionisti per circa 465 Meuro.

A fronte di un volume complessivo di ricavi da pedaggio stimato in 13.581,46 Meuro (in media, circa 271,63 Meuro per ogni anno gestionale, cui si aggiungono circa 4 Meuro annui di ricavi da subconcessioni), i costi di gestione (in cui sono inclusi i canoni dovuti dal concessionario, nonché l'accantonamento di 2 Meuro annui per le opere di tipo C dell'articolo 7 dell'Accordo di programma ) sono in media pari a 33 Meuro annui.

Il Piano economico-finanziario è stato sviluppato ipotizzando l'invarianza in termini reali della tariffa per tutto il periodo gestionale. Il tasso di congrua remunerazione del capitale investito risulta pari al 9,47 per cento.

Segnala, quindi, che è previsto l'aggiornamento del Piano in fase di approvazione del progetto definitivo e, in linea con la direttive di cui alla delibera CIPE n. 39 del 2007, il rischio viene assunto dal concessionario solo dopo tale approvazione.

Tra i numerosi obblighi del concessionario previsti dall'articolo 6 della Convenzione segnala, oltre a quelli previsti dal comma 85 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006: la redazione, all'entrata in esercizio del collegamento autostradale, della Carta dei servizi con l'indicazione degli *standard* di qualità, l'osservanza del disciplinare tecnico di gestione, il rispetto delle fasi progettuali e realizzative previste dal cronoprogramma e, una volta realizzata l'infrastruttura, del piano di manutenzione nonché il mantenimento dei requisiti di solidità patrimoniale e il recepimento in tariffa delle variazioni della componente qualità (All. F).

Al termine della concessione non è previsto alcun « valore di subentro ».

Rileva, quindi, che sulla convenzione il CIPE ha espresso il proprio parere favorevole, contenuto nella delibera 109/2009

ed accompagnato da alcune raccomandazioni e condizioni: che la convenzione rechi l'espresso impegno, da parte del concessionario, ad adeguarsi alle emanande linee-guida in corso di rielaborazione da parte di ANAS, in attuazione delle prescrizioni di cui alla delibera CIPE 39/2007 sui criteri di predisposizione del sistema di contabilità analitica, di allocazione ed ammissibilità massima dei costi; e che CAL S.p.A. venga univocamente configurata quale soggetto preposto a definire i livelli di qualità, a valutare l'adeguatezza della carta dei servizi e a verificare il rispetto dei livelli di qualità così determinati.

È inoltre richiesta, da parte del CIPE, la soppressione della clausola, prevista dall'articolo 13, che impone il versamento al concedente di un canone sui proventi da sub-concessioni (salvo che una clausola del genere sia inclusa nel bando di gara), poiché tali proventi sono destinati interamente alla determinazione dell'equilibrio economico-finanziario.

Il CIPE poi evidenzia l'opportunità, in relazione al progetto ed al settore autostradale in genere, di riferire la stima al periodo regolatorio quinquennale.

Il punto 2) della delibera, infine, impone al MIT di sottoporre al CIPE – ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 163/2006 e dopo il completamento dell'iter approvativo della convenzione unica in questione – il progetto definitivo del collegamento autostradale, allegando una stesura aggiornata del PEF, redatto anche nella forma analitica prevista dalla delibera CIPE 11/2004.

Nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

ALLEGATO

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.  
Atto n. 199.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

premesso che:

lo schema di regolamento in esame è volto a definire procedure semplificate per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica relativamente ad interventi di lieve entità e si inquadra nell'ambito del più ampio disegno di razionalizzazione e di semplificazione delle procedure di autorizzazione paesaggistica portate avanti dal Ministero per i beni e le attività culturali;

l'obiettivo fondamentale è quello di rinvenire un punto di equilibrio capace di coniugare, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, le esigenze della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico con quelle della semplificazione e dell'alleggerimento dei controlli burocratici;

la relazione illustrativa del provvedimento specifica che nel corso dell'elaborazione del presente schema è emersa anche la necessità di procedere, successivamente alla sua approvazione, in via legislativa, a razionalizzare e semplificare

la procedura autorizzativa ordinaria (modifica degli articoli 146 e 167 del codice) e definire meglio e allargare l'ambito degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica attraverso una modifica dell'articolo 149 del codice;

un ulteriore passaggio fondamentale per il completamento del disegno riformatore è la definizione della nuova pianificazione paesaggistica da elaborare in congiunta Stato-Regioni, in attuazione dell'articolo 143 del codice;

preso atto che:

la Conferenza unificata, nella seduta del 26 novembre 2009, ha espresso l'intesa sul testo, chiedendo al Ministero per i beni e le attività culturali di attivare immediatamente un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice;

il Ministero per i beni e le attività culturali ha effettuato alcune modifiche ed integrazioni accogliendo le osservazioni del Consiglio di Stato e tenendo altresì conto di quanto emerso in sede di Conferenza Unificata;

considerato che:

il presente regolamento di semplificazione riguarda, secondo la relazione illustrativa, un'elevata percentuale di pratiche di autorizzazione paesaggistica; pertanto il regolamento, oltre ad introdurre forti elementi di efficacia e di efficienza

nella gestione delle pratiche, anche a vantaggio della funzionalità degli Uffici, comporterebbe favorevoli ricadute sulla tempistica di tutti gli adempimenti, aiutando a migliorare la gestione della nuova procedura entrata in vigore il 1° gennaio 2010;

il regolamento consente il dimezzamento dei tempi procedurali (60 giorni invece di 105), consente un forte alleggerimento dell'onere di comunicazione e di documentazione a carico del cittadino (si richiede una sola asseverazione su una relazione paesaggistica semplificata), prevede l'eliminazione di un passaggio procedurale (la pronuncia del soprintendente) quando la pratica appaia suscettibile di definizione negativa dinanzi all'amministrazione locale preposta alla gestione del vincolo;

la definizione dei nuovi piani paesaggistici congiunti Stato-Regioni consentirà di ridurre lo spazio di discrezionalità dell'autorizzazione paesaggistica e di concordare regole d'uso del territorio condivise, in base alle quali potrà operare la previsione, già contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 143 del codice, per cui i piani potranno prevedere per alcune tipologie di vincoli (le aree *ex lege* « Galasso ») il semplice accertamento della regolarità paesaggistica nell'ambito del solo procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, senza necessità dell'autorizzazione paesaggistica;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti il Governo l'opportunità di attivare immediatamente un tavolo congiunto Stato-Regioni ed Enti locali per la modifica degli articoli 146 e 149 del Codice;

valuti il Governo l'opportunità di chiarire esplicitamente che l'elenco degli interventi soggetti ad autorizzazione semplificata contiene interventi già sottoposti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi

dell'articolo 146 del Codice, e lascia invariate le esclusioni previste dall'articolo 149 del Codice medesimo;

all'articolo 1, valuti il Governo l'opportunità di sottoporre alla procedura di cui al comma 1, che prevede il parere delle Commissioni parlamentari, qualsiasi successiva integrazione dell'elenco degli interventi di lieve entità da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata, riservando la procedura di cui al comma 2 esclusivamente alle modifiche aventi natura meramente tecnica;

all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, nella parte in cui si prevede l'attestazione da parte del professionista abilitato della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, in fine, le parole: « ovvero la conformità alla normativa speciale disciplinante l'intervento progettuale », allo scopo di fare salve le competenze regionali in materia di autorizzazione per gli elettrodotti e le norme tecniche del CEI;

all'articolo 4, comma 6, è fatta salva l'autonomia dell'ente locale di concludere il procedimento in caso di mancata espressione del parere vincolante del soprintendente entro il termine di 25 giorni stabilito dal medesimo comma 6; tale previsione riproduce anche per le autorizzazioni paesaggistiche semplificate, l'autodeterminazione in capo all'ente locale, prevista dall'articolo 146, comma 9 del codice, per il procedimento ordinario, che dispone che, « in ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione »; per rendere più esplicita tale analogia, al citato articolo 4, comma 6, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole « e rilascia l'autorizzazione » con le parole « e rilascia comunque l'autorizzazione » ossia inserendo la locuzione « comunque » oppure « in ogni caso »;

al fine di chiarire che il provvedimento intende favorire la semplificazione organizzativa dei piccoli comuni e non

comporta aumento degli uffici comunali valuti il Governo l'opportunità di specificare, anche con una successiva apposita circolare, che gli uffici preposti per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica possono essere gli stessi utilizzati dalle amministrazioni comunali per il procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica;

con riferimento al comma 10 dell'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il parere del soprintendente non è obbligatorio quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico, o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell'articolo 141-bis del Codice e, comunque, di rendere esplicita l'applicazione, anche per le procedure semplificate di cui al presente decreto, delle esclusioni previste dall'articolo 143, commi 3, 4 e 5, in ordine al procedimento ordinario per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

con riferimento all'elenco degli interventi di lieve entità da sottoporre ad autorizzazione paesaggistica semplificata, valuti il Governo l'opportunità di specificare quanto segue:

al punto 5, dopo le parole « modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici » occorrerebbe inserire le parole « pubblici e privati », allo scopo di comprendere anche gli impianti di minimo impatto ambientale, quali i ponti radio, che rappresentano elementi necessari alla diffusione dei servizi di telecomunicazione;

al punto 8 occorrerebbe chiarire che i « gazebo » non sono da intendersi quelli per la raccolta delle firme connessi a manifestazioni politiche o elettorali;

i punti 12, 13, 17, 18, limitatamente al mero allaccio alle infrastrutture a rete sia nel soprasuolo sia nel sottosuolo, 21, 29, 30, 38, 40 e 42 dovrebbero essere ricompresi nell'ambito degli interventi non

soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'articolo 149 del Codice, e ciò dovrebbe essere chiarito esplicitamente, anche con una successiva apposita circolare, per evitare che l'eventuale espulsione dall'elenco comporti i loro inserimento al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica;

al punto 18 (oltre ad escludere esplicitamente l'autorizzazione paesaggistica per il mero allaccio alle infrastrutture a rete, come dal capoverso precedente) occorrerebbe aggiungere alla fine le parole: « o in sottosuolo », in quanto attualmente anche per gli impianti di allaccio interrati di distribuzione dell'energia elettrica e del gas a bassa pressione che interessano strade e relative pertinenze o aree urbanizzate è richiesta l'autorizzazione paesaggistica;

al punto 19 occorrerebbe sostituire le parole: « domestiche » con « locali » e, inoltre, occorrerebbe sostituire l'altezza di 6 m, intesa quale altezza del palo, con 10 m, per i casi di linee elettriche, tenuto conto che il decreto ministeriale n. 449 del 1988 prevede un'altezza minima da terra del conduttore di 6 m che richiede un'altezza minima del palo di 10 m, e 6,30 m per i casi di linee telefoniche, tenuto conto delle caratteristiche tecniche dei pali telefonici; in tal senso occorrerebbe sostituire le parole: « di altezza non superiore a metri 6 » con le parole: « di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30 »;

al punto 23 dopo la parola « condominiali », occorrerebbe inserire le parole « parabole ed impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc », allo scopo di comprendere anche i piccoli impianti necessari alla diffusione dei servizi di telecomunicazione;

dopo il punto 23 occorrerebbe inserire le seguenti voci, dirette a semplificare il procedimento autorizzativo per l'installazione di ponti radio per impianti di telecomunicazioni elettroniche mobili,

che hanno un impatto di lieve entità di pari portata alle fattispecie previste nei punti 19, 22 e 23:

23-*bis*. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 259 /2003, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture

esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri; e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra.

23-*ter*. Modifiche e adeguamenti tecnici degli impianti di radiocomunicazioni elettroniche già esistenti, anche al fine di realizzare la coubicazione tra operatori.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CEI-CIVES, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .....	88
Audizione di rappresentanti di Confetra, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .....	88
Audizione di rappresentanti di Piaggio & C. SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .....	88

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	89
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo)</i> .....	92

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	90
---	----

##### SEDE REFERENTE:

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. C. 2128 Meta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
---	----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 4 maggio 2010.*

**Audizione di rappresentanti di CEI-CIVES, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.45 alle 13.20.

**Audizione di rappresentanti di Confetra, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.45.

**Audizione di rappresentanti di Piaggio & C. SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.45 alle 14.25.



**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.**

**Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 aprile scorso il deputato Lovelli aveva ribadito la richiesta della predisposizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un quadro informativo in merito all'entità del traffico su strada nell'arco alpino e alle infrastrutture viarie in fase di progettazione e che contestualmente, nella medesima seduta, era stata altresì richiamata la richiesta, già avanzata in sede di ufficio di presidenza, di un'audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o di un rappresentante di quel Ministero, o comunque la presentazione di una nota scritta che illustrasse le valutazioni del Ministero stesso. Fa presente quindi che il Ministero, nel confermare, come già dichiarato nei numerosi precedenti contatti informali, che non vi è la possibilità di svolgere l'audizione sollecitata, ha, in luogo dell'audizione, trasmesso una nota scritta, firmata dal direttore generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia, con la quale si evidenzia che fino dal 1999 la scelta di tutti i governi

che si sono susseguiti attraverso quattro legislature, è stata quella di operare la ratifica di tutti i protocolli con un unico disegno di legge che tuttavia non ha mai terminato il suo *iter* a causa di un permanente conflitto parlamentare relativo al solo Protocollo trasporti. Nella nota si sottolinea quindi che le problematiche sollevate in Parlamento rispetto a questo Protocollo sono state una costante del processo di ratifica e ancora oggi sono presenti come si può evincere dalle recenti decisioni da parte degli organi parlamentari competenti in merito al provvedimento in esame. Pertanto la nota, nell'indicare la posizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rileva l'esigenza, al fine di non ritardare oltremodo la ratifica dei restanti Protocolli contenuti nel provvedimento, su cui appare evidente la convergenza nel tempo dell'intero Parlamento, di accogliere lo stralcio in modo che, da una parte si possa assicurare un *iter* più veloce di ratifica dei restanti Protocolli e, dall'altra, garantire nel prossimo futuro un *iter* specifico alla ratifica del Protocollo trasporti mediante un nuovo disegno di legge che possa consentire al Parlamento di svolgere una più ampia riflessione al riguardo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, consegna una documentazione che risponde in parte alle richieste avanzate nella seduta del 27 aprile scorso (*vedi allegato*). Chiede quindi di poter procedere all'espressione del parere in una successiva seduta, entro la quale si impegna a fornire gli ulteriori elementi richiesti.

Silvia VELO (PD) ringrazia il rappresentante del Governo per la documentazione consegnata. Esprime al contrario insoddisfazione per la mancata disponibilità del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o di un suo rappresentante a svolgere l'audizione richiesta. Ritiene infatti che la nota fornita dal Ministero sia estremamente sintetica e in alcun modo risponda alle esigenze di chiarimento manifestate dalla Commissione. Invita pertanto la presidenza, tenuto

conto del rinvio chiesto dal rappresentante del Governo, a sollecitare di nuovo lo svolgimento di un'audizione di un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in ragione delle richieste avanzate dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.**

**Atto n. 203.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 27 aprile 2010.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la Commissione parlamentare per la semplificazione, come comunicato dal Presidente della stessa nella seduta pomeridiana di mercoledì 28 aprile, ha richiesto ai Presidenti delle Camere, ai sensi del comma 23 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, la proroga di venti giorni per l'espressione del parere, il cui termine sarebbe altrimenti fissato all'8 maggio prossimo. Invita quindi il rappresentante del Governo a fornire gli ulteriori elementi di informazione e valutazione richiesti

nella seduta del 27 aprile scorso dal deputato Lovelli in merito al divieto, per coloro che hanno rivestito la carica di presidente, direttore generale o membro del consiglio di amministrazione dell'ENAC, di assumere incarichi in impiego, collaborazione o consulenza con imprese operanti nel settore del trasporto aereo, prima che siano trascorsi quattro anni dalla conclusione del mandato svolto.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, con riferimento all'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 250 del 1997, rileva che tale stringente previsione che attiene ad un periodo di ben quattro anni sia di impedimento ad una crescita globale del sistema aviazione civile ed una migliore operatività del sistema stesso. Rileva infatti che, soggetti in capo ai quali è rinvenibile un'elevata professionalità specifica nel settore, con l'attuale previsione normativa, non possono rendere la propria attività in imprese di settore in ragione di un presunto conflitto di interessi. Fa presente che l'aspetto di incongruità in sostanza attiene non al principio in quanto tale, ma alla durata di quattro anni che appare eccessivamente stringente anche in ragione delle funzioni proprie degli organi dell'ENAC. Inoltre sottolinea l'opportunità di considerare che il settore dell'aviazione civile è caratterizzato da una elevata specificità professionale non rinvenibile in una platea particolarmente ampia. Ritiene quindi che escludere la possibilità a quel ridotto numero di soggetti capaci di operare nel settore sia pregiudizievole per il sistema Paese.

Mario LOVELLI (PD) chiede al rappresentante del Governo se le considerazioni appena svolte significhino che il Governo intende integrare lo schema di regolamento con una disposizione in tal senso.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO precisa che si tratta di valutazioni su una questione sollevata nel corso dell'esame da parte della Commissione trasporti. Sia la Commissione trasporti sia la

Commissione per la semplificazione, nella predisposizione, rispettivamente, dei rilievi e del parere potranno tener conto di tali valutazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, alla luce della richiesta di proroga del termine per l'espressione del parere avanzata dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa.**

**C. 2128 Meta.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 marzo 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riunione del 28 aprile 2010,

nel definire il calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio, ha previsto l'avvio dell'esame da parte dell'Assemblea stessa della proposta di legge in oggetto a partire da lunedì 24 maggio e che è pertanto necessario che la Commissione concluda i propri lavori in sede referente sulla proposta di legge in tempo utile rispetto a tale data. Propone pertanto di concludere nella seduta odierna la discussione sulle linee generali e fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a venerdì 7 maggio, alle ore 12.

La Commissione concorda.

Mario VALDUCCI, *presidente*, osserva che il provvedimento in esame può essere lo strumento per introdurre interventi appropriati in materia di trasporto ferroviario; in particolare richiama l'esigenza di garantire la piena funzionalità dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, attraverso il diretto inquadramento del personale proveniente dal gruppo Ferrovie dello Stato che già opera all'interno dell'Agenzia stessa.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO si riserva di intervenire in sede di replica nella successiva seduta.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## ALLEGATO

**Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato).**

## DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

**OGGETTO :** Oggetto: AC 2451 Governo e abb. "Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione Internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Strasburgo il 7 novembre 1991.

Con riferimento quanto richiesto con la nota n. 18602 in data 28 aprile 2010, concernente l'oggetto, per quanto di competenza della scrivente Direzione Generale, si trasmette l'elenco delle infrastrutture viarie in corso di progettazione e di realizzazione nell'arco alpino.

## PIEMONTE

## NUOVE OPERE

## A1) Lavori in Corso o di prossimo avvio

Cod.SII.	S.S.	Intervento	Importo
TOTO024011 FRANCIA	24 (TO)	Lavori di adeguamento della S.S. 24 nel tratto Cesana-Claviere, compresa la realizzazione dell'attraversamento dell'abitato di Claviere. Intervento Olimpico Torino 2006. Impresa SIS S.p.a.	€ 126.883.728,83
TOVB337002 SVIZZERA	337 (VB)	Lavori in messa sicurezza nel tratto tra i km 7+300 e 8+450 (galleria di Paiesco)	€ 31.442.118,38
TOVB659003 SVIZZERA	659 (VB)	Ricostruzione del Ponte in località Le Casse e del Ponte di Valdo con raccordi sulla viabilità comunale (comune di Formazza)	€ 2.914.764,59

<b>TO 105 SVIZZERA</b>	<b>33 (VB)</b>	Lavori di messa in sicurezza mediante formazione di galleria artificiale al km. 141+700	€ 9.671.917,12
<b>TO 136 FRANCIA</b>	<b>20 (CN)</b>	Costruzione del nuovo tunnel del Colle di Tenda. E' in corso la gara d'appalto integrato.	€ 209.496.017,18
<b>TO 33 SVIZZERA</b>	<b>659 (VB)</b>	Adeguamento del tratto compreso tra il km. 12+800 e il km 13+600 (ponte di Silogno)	€ 7.195.662,07

*Interventi in progetto ricompresi nel Piano degli Investimenti. 2007 - 2011*

<b>Cod. Prog.</b>	<b>S.S.</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Importo complessivo</b>
<b>TO 5 FRANCIA A</b>	<b>21 (CN)</b>	Variante agli abitati di Demonte, Aisone e Vinadio: I Lotto Variante di Demonte	€ 97.950.076,09

**MANUTENZIONE**

*Lavori in Corso o di prossimo avvio*

	<b>S.S.</b>	<b>Descrizione intervento</b>	<b>Importo complessivo</b>
<b>FRANCIA</b>	<b>21</b>	Lavori urgenti di messa in sicurezza con ripristino di barriere metalliche, reti paramassi e pavimentazioni a seguito degli ingenti danni scaturiti dalle eccezionali nevicate e conseguenti fenomeni valanghivi nella stagione invernale 2008-2009 sulla SS 21 del Colle della Maddalena	€ 560.000,00
<b>FRANCIA</b>	<b>21</b>	Lavori urgenti per il rifacimento della pavimentazione stradale in tratti saluari dal km 0+900 al km 59+708	€ 1.886.000,00
<b>FRANCIA</b>	<b>20</b>	Lavori di adeguamento e ripristino delle protezioni marginali tra i km 103+090 e km 103+285 della SS 20 del Colle di Tenda	€ 803.034,10
<b>FRANCIA</b>	<b>20</b>	Lavori per realizzazione del sistema di interconnessione degli impianti di ventilazione della galleria del Tenda	€ 835.021,82

FRANCIA	20	Servizio relativo allo sviluppo e fornitura del software delle apparecchiature di gestione dei sistemi di sicurezza e di supervisione degli impianti della Galleria del Colle di Tenda	€ 258.984,69
SVIZZERA A	S.S. 337 S.S. 659	Lavori di sostituzione dei giunti e ripristino dei calcestruzzi ammalorati delle opere d'arte in tratti saltuari	€ 1.300.000,00
SVIZZERA A	S.S. 33 S.S. 337 S.S. 659	Lavori di installazione di barriere e reti paramassi per la protezione del piano viabile	€ 800.000,00
SVIZZERA A	S.S. 33 S.S. 34 S.S. 337	Lavori di sostituzione di giunti ammalorati	€ 1.000.000,00
SVIZZERA A	337	Adeguamento mediante interventi di rinforzo e restauro del ponte di Ribellasca	€ 2.797.715,42

**INTERVENTI CON APPALTABILITA' 2010**

M.S. SVIZZERA	337	Lavori di consolidamento delle pile e risanamento dei calcestruzzi ammalorati del ponte Locana in comune di Malesco (VB)	€ 350.000,00
M.S. FRANCIA	24	Lavori per il risanamento dei calcestruzzi ammalorati del ponte di Exilles al km 65+000	€ 250.000,00

M.S. FRANCIA	335	Lavori di ripristino del Viadotto in Comune di Bardonecchia	€ 933.008,70
M.S. SVIZZERA	337	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle opere dissestate esistenti lungo il tratto compreso tra il km 24+000 ed il km 29+680 della S.S. 337 "della Valle Vigizzo	€ 1160.000,00
SIC. GALL. SVIZZERA	33	Progetto Preliminare per l'adeguamento alle prescrizioni di cui al D.Lgs 254/96 della galleria di Montecrevola tra i km 129+031 e 131+289 (lunghezza ml 2258)	€ 22.001.860,24

**VALLE D'AOSTA****S.S. 27 del Gran San Bernardo**

Lavori di sistemazione tra Etroubles e Pinnesto con l'autostrada per il traforo del San Bernardo.

Variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen dal km 15+180 al km 18+700.

L'intervento è in prossimità del confine con la Svizzera.

E' stato stipulato il contratto d'appalto integrato ed attualmente è in corso la stesura del progetto esecutivo.

**S.S. 26 - Lavori di adeguamento e di messa in sicurezza dal km 144+168 al km 155+300**

L'intervento è in prossimità del confine con la Francia e attualmente sono in corso i lavori.

**LIGURIA**

**SS 1 AURELIA – Variante di Ventimiglia**  
E' in corso la progettazione preliminare

**LOMBARDIA**LAVORI IN CORSO

- S.S. 42 Lavori di ammodernamento della S.S. n° 42 da Darfo a Edolo. Lavori di completamento dei lotti IV - V e VI (primo stralcio).
- S.S. 39 Lavori di sistemazione ed allargamento della sede stradale tra i km 15+000 e 28+000 nei Comuni di Edolo e Corteno Golgi - Lotto 1° e 2° (con variante in galleria)
- S.S. 38 Variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano. 1° lotto - 1° stralcio.
- S.S. 38 Lavori di adeguamento degli impianti tecnologici e di sicurezza nel tratto Grosio-Sondalo-Bormio, dal km.72+000 al km.100+000.
- S.S. 340 Lavori di adeguamento da Cima di Porlezza al Confine di Stato. - 2° lotto di completamento; da Cressogno ad Albogasio
- S.S. 394 Ammodernamento planimetrico dal Km. 38+170 al Km. 41+650. 1° e 2° lotto

PROGETTAZIONI IN CORSO

- S.S. 38 Variante di Morbegno, dallo svincolo di Fuentes allo svincolo del Tartano. 1° lotto – II Stralcio
- S.S. 38 Lotto IV- Variante di Tirano - Stralcio "A".
- S.S. 38 Lotto VII - Completamento Tangenziale di Sondrio  
Lotto 1° - II Stralcio dallo svincolo di Cosio allo svincolo di Tartano.
- S.S. 340 dir. Variante di Dongo Gravedona Domaso.  
1° Lotto - Variante di Dongo.

S.S. 340 Variante da Colosso a Griante.

S.S. 340 dir. Riqualificazione in sede fra il Km. 20+000 e incrocio SS. 340 dir/SS. 36.

Gli interventi in prossimità del confine di stato sono:

S.S. 340 Lavori di adeguamento da Cima di Porlezza al Confine di Stato. – 2° lotto di completamento: da Cressogno ad Albogasio

S.S. 394 Ammodernamento planimetrico dal Km. 38+170 al Km. 41+650. 1° e 2° lotto



## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	97
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003. C. 3365 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	99
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	101

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.**

**C. 3241 Pianetta.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola PELINO (PdL), *relatore*, illustra la proposta in titolo che reca disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei

funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali.

L'articolo 1, comma 1, nel promuovere l'accesso alla funzione pubblica internazionale, riconosce il ruolo svolto dai funzionari italiani che prestano servizio presso le organizzazioni internazionali alle quali l'Italia aderisce.

Il comma 2 definisce – per le finalità del provvedimento in esame – « funzionari internazionali » i cittadini italiani che svolgono funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso un'organizzazione internazionale.

Si osserva che nell'ordinamento vigente la definizione di « funzionari internazionali » è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, n. 72, recante il regolamento concernente il concorso di accesso alla carriera diplomatica, che, all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), considera funzionari internazionali, ai fini del superamento del limite di età per l'ammissione al concorso diplomatico, « i cittadini italiani che siano

stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali è richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario ».

L'articolo 2 istituisce l'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana (di seguito elenco) presso il Ministero degli affari esteri (comma 1). Ai sensi del successivo comma 2, sono iscritti nell'elenco i funzionari internazionali che svolgono o che hanno svolto funzioni professionali o direttive con rapporto di lavoro dipendente presso organizzazioni internazionali per almeno due anni continuativi ovvero per almeno tre anni non continuativi. L'iscrizione avviene dietro presentazione di apposita domanda da parte del funzionario internazionale interessato (comma 3). Una sezione speciale del richiamato elenco è prevista per l'iscrizione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 4). Allo stesso Ministero è demandata la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, il controllo del quale, con cadenza almeno annuale, è conferito ad un'apposita commissione interministeriale, istituita presso il medesimo Ministero (comma 5). La commissione è composta da un rappresentante designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e da un rappresentante designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed è integrata da un rappresentante designato a maggioranza delle associazioni dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana costituite nelle città estere sedi di organizzazioni internazionali. Lo stesso Ministero provvede a pubblicizzare e a dare il più ampio risalto possibile all'elenco, sia presso le amministrazioni pubbliche sia presso le imprese private, allo scopo di facilitare la mobilità da e verso le organizzazioni internazionali (comma 6). Il comma 7 dispone, infine che, con regolamento da adottare ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro degli affari esteri, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, siano disciplinate le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di controllo in precedenza richiamata.

L'articolo 3, comma 1, prevede che lo Stato favorisca la formazione mirata all'ottenimento delle professionalità necessarie per l'accesso alle organizzazioni internazionali. Il successivo comma 2 riconosce le attività di promozione e diffusione delle iniziative di formazione attuate ai sensi del precedente comma da parte del Ministero degli affari esteri.

L'articolo 4 prevede il riconoscimento della qualifica di funzionario internazionale quale titolo valutabile per i concorsi pubblici per la copertura di posti vacanti, commisurato agli anni di servizio effettivo prestato nelle organizzazioni internazionali, in base a criteri da stabilire con lo stesso regolamento disciplinante le modalità di iscrizione e di cancellazione dall'elenco e le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione interministeriale di controllo.

L'articolo 5 introduce l'istituto dell'aspettativa per i coniugi lavoratori, pubblici e privati, che prestano servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale ai sensi del provvedimento in esame. In particolare, il comma 1 prevede la facoltà, per i coniugi dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di richiedere il collocamento in aspettativa, nel caso in cui l'amministrazione (si suppone di appartenenza del coniuge) non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trovi il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per il suo trasferimento nella medesima località. Tale aspettativa, ai sensi del successivo comma 2, ha una durata massima di cinque anni. Il successivo comma 5 dispone l'applicabilità delle disposizioni di cui alla legge n. 26 del 1980, recante norme relative al collocamento in aspet-

tativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero, per quanto non espressamente previsto dall'articolo in esame. In particolare, l'articolo 1 della legge n. 26 del 1980 ha disposto la possibilità, per l'impiegato dello Stato, il cui coniuge — dipendente civile o militare della pubblica amministrazione — presti servizio all'estero, di essere collocato in aspettativa, nel caso in cui l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in questione. I successivi articoli 2 e 3 hanno stabilito che l'aspettativa concessa al coniuge dipendente dello Stato non è remunerata e che può essere revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o se il dipendente in aspettativa non risiede effettivamente all'estero. Il tempo trascorso in aspettativa, inoltre, non viene calcolato ai fini della progressione di carriera, né per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e nemmeno ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. Il comma 3 del provvedimento in esame disciplina l'aspettativa concernente i lavoratori privati. In particolare, si prevede l'obbligo, per il datore di lavoro del dipendente di un'impresa privata il cui coniuge presti servizio all'estero in qualità di funzionario internazionale, di concedere al lavoratore, su richiesta dello stesso, il collocamento in aspettativa, con mantenimento del posto di lavoro, senza diritto al trattamento economico.

Ai sensi del successivo comma 4, l'aspettativa concessa ai dipendenti privati ha una durata minima di un anno.

Considerato che le disposizioni in esame investono solo marginalmente le competenze della X Commissione, propone di esprimere un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003.**

**C. 3365 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, in sostituzione del relatore Allasia, illustra l'Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti tra Italia e Malawi è stato firmato nell'agosto 2003: come illustrato nella relazione che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, il paese africano presenta attualmente una cornice assai più favorevole agli investimenti esteri di quanto non fosse in passato, e ciò sia per le maggiori garanzie democratiche e di stabilità politica che offre, sia per la fitta rete di sostegno delle istituzioni finanziarie internazionali, che a sua volta è legata all'impegno dimostrato dal Malawi nella realizzazione di importanti riforme strutturali.

Osserva che sinora i rapporti bilaterali dell'Italia con il Malawi sono stati contenuti, mentre il saldo commerciale è stato negli ultimi anni costantemente a favore del nostro Paese, le cui esportazioni tuttavia sono state prevalentemente limitate a prodotti cartacei, articoli di coltelleria e ferramenta, e in minor misura a macchinari specializzati. Il paese presenta opportunità diversificate di futuri investimenti per le imprese italiane, tanto nel settore agroindustriale, quanto nel turismo e nelle miniere — in Malawi vi sono giacimenti non irrilevanti di pietre preziose e semipreziose, nonché uranio, fosfati, bauxite. Il settore turistico rappresenta già oltre il 7 per cento del PIL malawiano, ma abbisogna di notevoli investimenti per le relative infrastrutture.

L'Accordo prevede in primo luogo a fornire le definizioni di termini quali « investimento », « investitore », « persona fisica », « persona giuridica », « redditi » e

« territorio », necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo dell'accordo (articolo 1). La definizione di « investimento » comprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente.

In base all'articolo 2, l'applicazione dell'Accordo riguarda in via esclusiva gli investimenti nel territorio di una Parte contraente, effettuati da cittadini o società dell'altra Parte, approvati dall'autorità competente designata dalla Parte nel cui territorio avviene l'investimento, eventualmente alle condizioni da questa fissate. L'Accordo si applicherà anche agli investimenti precedenti l'entrata in vigore di esso, e indipendentemente (articolo 13) dall'esistenza di relazioni diplomatiche tra le Parti.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti, si impegna (articolo 3) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati, nonché la libertà di soggiornare — con i loro familiari — nel territorio dell'altra Parte per il periodo necessario, durante il quale potranno liberamente procedere all'assunzione di personale dirigenziale di qualsiasi nazionalità.

Le Parti garantiscono, inoltre, agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investitori di paesi terzi (articolo 4). Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi per evitare le doppie imposizioni, e fanno altresì eccezione i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a livello regionale a Unioni economiche o a zone di libero scambio (articolo 5).

La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti simili (articolo 6).

La protezione degli investimenti è assicurata inoltre (articolo 7) dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato del bene alla data in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati: anche a tali trasferimenti sarà applicabile la clausola della nazione più favorita (articoli 8 e 10).

In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (articolo 9).

Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra investitori e Parti contraenti (articolo 11) o fra le Parti stesse (articolo 12) in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo.

Per le controversie di cui all'articolo 11, in particolare, qualora non sia possibile un'amichevole composizione di esse, è prevista l'opzione fra i tribunali della Parte contraente avente giurisdizione territoriale, da un lato, e l'arbitrato internazionale — quale previsto dai regolamenti della Commissione ONU sul diritto commerciale internazionale —, dall'altro. Le controver-

sie fra Parti disciplinate dall'articolo 12 prevedono invece il ricorso eventuale a un Tribunale arbitrale *ad hoc*.

L'articolo 14 permette alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio, oppure da leggi o regolamenti interni delle Parti contraenti, nonché di ricevere un indennizzo in caso di inottemperanza di una delle Parti a tali previsioni.

La durata dell'Accordo (articolo 16) è prevista in dieci anni, con rinnovo automatico per cinque anni, salvo denuncia di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell'eventuale cessazione dell'Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli 1-14 dello stesso per cinque anni dopo la scadenza.

Il disegno di legge consta dei consueti tre articoli recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo con il Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, il secondo, l'ordine di esecuzione ed il terzo, la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'esecuzione dell'Accordo in questione non comporta, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge, oneri a carico del bilancio dello Stato. Nella relazione si precisa che maggiori spese per il bilancio statale hanno un carattere meramente eventuale, poiché legate a indennizzi per danni o espropri, e dunque non preventivamente quantificabili; ad esse si potrà fare fronte, prosegue il citato documento, con provvedimenti legislativi *ad hoc*, mentre per gli eventuali esborsi per le procedure di contenzioso ci si potrà avvalere del capitolo concernente spese per liti e arbitraggi dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri.

Per quanto concerne gli specifici interessi degli imprenditori italiani – come ha sottolineato nella Commissione di merito il

relatore Repetti – l'Accordo offre un quadro di riferimento organico agli investitori, capace di stimolare l'intensificazione dei rapporti economici consentendo, tra l'altro, la creazione di piccole e medie imprese e la costituzione di *joint venture*. Gli specifici interessi degli investitori italiani trovano nell'Accordo una prospettiva di applicazione delle migliori condizioni, anche fiscali, per i loro investimenti, come anche la garanzia della possibilità di libero trasferimento degli utili e dei capitali e dell'applicazione di criteri imparziali in caso di controversie.

Formula quindi un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattate allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.**

**C. 3356 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Raffaello VIGNALI (PdL), *presidente*, in sostituzione del relatore Gava, illustra la Convenzione in esame, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, che fissa il meccanismo di redistribuzione delle spese di riscossione dei dazi doganali, indispensabile per l'applicazione del Codice doganale comunitario (regolamento (CE) n. 450/2008).

La procedura dello sdoganamento centralizzato, definita dall'articolo 106 del Codice doganale comunitario, offre agli operatori economici la possibilità di pre-

sentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale del luogo ove sono stabiliti, indipendentemente dal luogo in cui le merci entrano, escono o sono presentate nel territorio doganale dell'Unione europea. Il luogo della dichiarazione è, quindi, dissociato dal luogo in cui le merci sono fisicamente presentate e le responsabilità sono divise tra i differenti uffici coinvolti: la dogana di entrata o uscita è responsabile per la custodia e i controlli sulle merci, richiesti dall'ufficio doganale di importazione o esportazione. Si determinano, pertanto, alcune spese amministrative da compensare, perché alcune merci sono dichiarate per l'immissione in libera pratica in uno Stato membro, ma sono presentate alla dogana di un altro Stato membro. Da qui l'esigenza di una parziale redistribuzione degli introiti derivanti dalle spese di riscossione, attualmente pari al 25 per cento degli importi da versare al bilancio dell'Unione europea a titolo di dazi, che sono trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda i contenuti, la Convenzione si compone di un Preambolo, che richiama i presupposti normativi comunitari dell'accordo, e di dieci articoli raggruppati in quattro capitoli.

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della Convenzione, ossia le procedure di redistribuzione – che le Parti devono seguire in caso di sdoganamento centralizzato – in relazione alle spese di riscossione quando le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea.

L'articolo 2 contiene le definizioni utili alla precisa comprensione del testo della Convenzione. Il Capitolo II riguarda la determinazione e la redistribuzione delle spese di riscossione.

L'articolo 3 prevede che lo Stato membro al quale appartiene l'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'immissione in libera pratica delle merci debba notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da ridi-

stribuire allo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che fornisce l'assistenza per il controllo della procedura e lo svincolo delle merci. L'articolo 3 specifica, inoltre, la natura delle informazioni che le autorità doganali delle due parti sono tenute a scambiarsi.

L'articolo 4 dispone che la Parte contraente in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana ridistribuisca il 50 per cento delle spese di riscossione trattenute alla Parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica.

L'articolo 5 stabilisce che il pagamento dell'importo delle spese di riscossione di cui al precedente articolo 4, deve essere effettuato nel mese nel corso del quale l'importo delle risorse proprie accertato è accreditato, così come previsto dalla normativa comunitaria sul sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. Al riguardo, si ricorda che attualmente le risorse proprie sono rappresentate dai dazi doganali, dai diritti agricoli, dai contributi zucchero, da un'aliquota prelevata sulla base imponibile armonizzata dell'IVA e da un'altra aliquota prelevata sul reddito nazionale lordo. Il comma 2 sancisce il ritardo del pagamento entro il termine prescritto con l'applicazione di un interesse di mora e ne determina i criteri di calcolo.

Il Capitolo III, che contiene il solo articolo 6 prescrive che le eventuali controversie, qualora non riconducibili per via negoziale, devono essere affidate ad un conciliatore.

Il Capo IV contiene le disposizioni finali, riguardanti il depositario della Convenzione, le modalità attraverso le quali è possibile modificare – come già accennato – la Convenzione, la procedura per il suo riesame (entro tre anni dalla data di applicazione del codice doganale aggiornato), nonché la procedura per la denuncia dell'accordo.

Il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, le consuete disposizioni riguar-

danti, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, l'ordine di esecuzione della stessa e la data di entrata in vigore della legge fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l'esecuzione della Convenzione in questione non comporta nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Non essendo rilievi da formulare per quanto riguarda le competenze della X Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore

**La seduta termina alle 14.40.**

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione ..... 104

##### SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 105

##### SEDE REFERENTE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomio, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 108

##### COMITATO DEI NOVE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-A Lo Presti ..... 109

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

#### **La seduta comincia alle 13.55.**

#### **Sulla programmazione dei lavori della Commissione.**

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi mercoledì 28 aprile 2010, si è convenuto di inserire nel calendario dei lavori della Commissione per il mese di maggio le seguenti proposte di legge, di cui è stato sollecitato l'avvio dell'esame: C. 3096 Jannone (trasferimenti pubblici in favore dell'INPDAP a sostegno

delle gestioni previdenziali); C. 1743 Pelino e C. 2390 Compagnon (professione di autista di rappresentanza); C. 3010 Renato Farina (inserimento lavorativo dei detenuti), alla quale saranno abbinare d'ufficio le proposte di legge C. 124 Angeli, C. 859 Pisicchio e C. 937 D'Ippolito Vitale, pertinenti su analoga materia.

Ricorda, inoltre, che nella corrente settimana avrà inizio anche l'esame della proposta di legge C. 3222 Moffa, assegnata alle Commissioni riunite XI e XII e già inserita nel programma dei lavori della Commissione.

Fa presente, quindi, che si considera conseguentemente aggiornato il programma dei lavori della Commissione per il periodo aprile-giugno 2010.

La Commissione prende atto.



Teresio DELFINO (UdC) auspica la sollecita calendarizzazione di due proposte di legge (C. 472 e C. 473, a prima firma del deputato Anna Teresa Formisano), che rivestono un forte interesse per il suo gruppo.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel fare presente che oggi la presidenza si è limitata a dare conto di quanto convenuto la scorsa settimana sulla programmazione dei lavori della Commissione, ritiene che la richiesta formulata dal rappresentante del gruppo dell'UdC possa essere valutata con attenzione nell'ambito di una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si occuperà della programmazione dei lavori.

**La seduta termina alle 14.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.**

**Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli.**

(Parere alla XII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII Commissione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, recante principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche,

segnalando che tale provvedimento mira ad introdurre alcuni principi fondamentali in materia di Servizio Sanitario Nazionale, volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali delle Aziende sanitarie regionali, nonché attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane.

Al riguardo, ritiene opportuno ricordare preliminarmente che la XI Commissione ha già avuto modo di pronunciarsi in sede consultiva sulla precedente versione del provvedimento in questione, con l'espressione di un parere contrario, teso ad evidenziare talune criticità contenute nell'articolato originariamente predisposto dalla Commissione di merito e risultante da una prima fase di approvazione degli emendamenti. Fa notare, pertanto, che la stessa Commissione di merito, anche alla luce dei rilievi formulati nei diversi pareri espressi sul testo iniziale, ha ora adottato un nuovo testo base, oggetto di ulteriori successive modifiche, che hanno condotto all'attuale formulazione del provvedimento.

In proposito, giudica importante evidenziare che il nuovo testo unificato, sottoposto al lungo ed articolato iter di discussione appena richiamato, presenta significative novità dal punto di vista delle più dirette competenze della XI Commissione, che vanno nella direzione di un rafforzamento dei poteri di controllo e monitoraggio delle regioni e verso la creazione di un equilibrato sistema di bilanciamento tra il libero svolgimento delle attività professionali e la salvaguardia dei principi di universalità e di equità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni di più immediata competenza della XI Commissione, ovvero sugli articoli 6, 9, 10 e 11, che, nella prima versione del testo unificato, corrispondevano agli articoli 5, 8, 9 e 10.

Segnala innanzitutto l'articolo 6, che, rispetto al testo precedentemente esaminato, prevede un ruolo incisivo della Con-

ferenza Stato-regioni nella definizione delle linee guida – proposte dal Ministro della salute – relative agli strumenti per la valutazione dei direttori medici e sanitari con incarico di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento.

Evidenzia poi l'articolo 9, che anticipa al sessantasettesimo anno di età il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, compresi i responsabili di struttura complessa, subordinando comunque la possibilità di lavorare fino al settantesimo anno alla presentazione di una domanda da parte dell'interessato, nonché ad una valutazione del Collegio di direzione. Fa notare che l'articolo in esame, in aggiunta a quanto stabilito in precedenza, prevede che la deroga all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 (in materia di risoluzione unilaterale da parte delle pubbliche amministrazioni del rapporto con i dirigenti con anzianità contributiva di 40 anni) si applica – oltre che per i magistrati, i professori universitari ed i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale – anche per i medici universitari convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, con ciò adeguandosi ai principi già fissati, in materia, dal cosiddetto « collegato lavoro », appena approvato dalla Camera.

Sottolinea, altresì, l'articolo 10, che, analogamente a quanto previsto dall'articolo 9 del precedente testo, disciplina l'attività libera-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, specificando tuttavia in maniera più dettagliata le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo delle regioni (che si avvalgono dell'AGENAS) sull'esercizio della libera professione, al fine di rilevare il volume delle prestazioni erogate, di verificare l'andamento delle liste d'attesa e di evitare, quindi, eventuali conflitti d'interessi con le attività istituzionali. A tale scopo si stabilisce, altresì – introducendo una nuova lettera *e-bis*) – che le regioni disciplinino i provvedimenti sanzionatori in caso di violazione delle disposizioni di legge e

delle modalità di esercizio dell'attività libero professionale. Inoltre, con un altro comma aggiuntivo, si prevede, in caso di inerzia delle regioni nell'esercizio delle predette funzioni di controllo e monitoraggio, un potere sostitutivo del Ministero della salute, a cui vengono a tal fine inviati trimestralmente dalle regioni i risultati conseguiti nell'esercizio delle richiamate attività.

Segnala poi l'articolo 11, che disciplina la libera professione intra-muraria degli operatori delle professioni sanitarie non mediche di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251. In proposito, rileva che tale articolo, rispetto alla versione precedente del testo unificato, estende a tale personale le medesime forme di garanzia e di controllo previste dall'articolo 10 per i dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, sempre al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale.

In conclusione, preso atto delle norme di interesse della XI Commissione e considerato che in sede referente sono state apportate numerose modifiche suscettibili di superare le iniziali perplessità sollevate dalla stessa Commissione in ordine alla versione precedente del testo, osserva che, rispetto all'esercizio delle libere attività professionali dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale e degli operatori delle professioni sanitarie non mediche, sono stati introdotti più efficaci strumenti di controllo e di garanzia da esercitare a livello locale, anche con la previsione di circoscritti ed eccezionali poteri sostitutivi a livello centrale.

Per tale ragione, preannuncia l'intenzione di presentare una proposta di parere favorevole, riservandosi di valutare eventuali spunti che dovessero emergere dal dibattito in Commissione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) fa notare che, pur essendo state apportate numerose modifiche migliorative al testo in esame, le perplessità precedentemente sollevate dalla XI Commissione non appaiono ancora pienamente superate. Infatti, ri-

tiene che la proposta normativa in esame, allo stato attuale, continui a presentare taluni profili di dubbia costituzionalità, soprattutto nella parte in cui interviene in maniera molto invasiva sulle competenze delle regioni, senza prevedere che la legge statale possa dettare misure di dettaglio soltanto in caso di vuoto normativo regionale.

Amalia SCHIRRU (PD) dichiara il proprio apprezzamento per alcune delle modifiche apportate al provvedimento in sede referente, tese a recepire gran parte delle osservazioni emerse nel dibattito presso la XI Commissione in occasione del parere precedentemente espresso, soprattutto laddove si interviene a rafforzare il ruolo delle regioni e a introdurre misure di integrazione socio-sanitaria. Giudica altresì condivisibili le norme volte a disciplinare le funzioni del Collegio di direzione, nonché quelle in tema di criteri di valutazione per l'affidamento delle funzioni di direzione generale, che appaiono in grado di porre fine al sistema della «lottizzazione», oggi diffuso – a suo avviso – nell'ambito di tali posizioni apicali e di attribuire rilevanza al merito e alla preparazione dei candidati.

Esprime, tuttavia, forti perplessità sull'articolo 9, in materia di limiti d'età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale, compresi i responsabili di struttura complessa, evidenziando peraltro come tale materia sia già disciplinata dal cosiddetto «collegato lavoro», appena approvato dalla Camera, e non necessiti pertanto di un'ulteriore regolamentazione. Inoltre, prospetta la soppressione degli articoli 10 e 11 del provvedimento, che, disciplinando l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari nonché del personale non medico, mettono a rischio l'esclusività del rapporto con il Servizio sanitario nazionale e, dunque, il corretto svolgimento dei relativi compiti istituzionali.

In conclusione, pur riconoscendo il notevole passo in avanti compiuto, ritiene necessario che i gruppi si confrontino con

serietà sulle questioni poste dagli articoli 10 e 11, la cui risoluzione appare nodale in vista di un esito positivo dell'iter di approvazione del provvedimento.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, rispetto agli interventi testé svolti, fa notare anzitutto che l'attuale formulazione del testo appare coerente con i principi di sussidiarietà contenuti nel progetto di riforma in senso federale dello Stato, attualmente in corso di attuazione da parte del Governo in carica e fortemente voluto, in particolare, dal gruppo della Lega Nord Padania; si dichiara, peraltro, disponibile a valutare l'introduzione, nella sua proposta di parere, di una clausola volta a meglio specificare tale aspetto. In relazione alle restanti questioni, dichiara di non comprendere i motivi della contrarietà di esponenti del gruppo del Partito Democratico rispetto agli articoli 10 e 11 del provvedimento, dal momento che essi vanno nella direzione di un miglioramento delle funzionalità delle aziende sanitarie. Peraltro, fa notare che tali disposizioni regolamentano in maniera dettagliata lo svolgimento delle attività libero-professionali dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale non medico – ammesse in presenza di determinate condizioni – in tal modo salvaguardando il rispetto dei principi di universalità e di equità nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e contribuendo alla riduzione delle liste d'attesa.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che nel prosieguo dell'esame potranno essere approfondite le questioni emerse dal dibattito, in vista di una sostanziale condivisione del testo in discussione. Avverte, peraltro, che la deliberazione di competenza della Commissione, al momento fissata per la giornata di domani, potrebbe essere differita alla mattina di giovedì 6 maggio, in relazione all'andamento dei lavori dell'Assemblea.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.**

Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomò, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2010.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che il 2 marzo scorso la Commissione ha inviato alle competenti Commissioni parlamentari, per l'espressione del prescritto parere, un nuovo testo unificato delle proposte di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto: da quella data, sono pervenuti i pareri favorevoli della I Commissione (Affari costituzionali) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché il parere favorevole con osservazione della XII Commissione (Affari sociali), mentre la V Commissione (Bilancio) ha richiesto al Governo, in data 10 marzo 2010, la predisposizione della relazione tecnica per la quantificazione degli oneri.

Fa presente, in proposito, che la predetta relazione tecnica è stata trasmessa alla V Commissione lo scorso 20 aprile, ma risulta, tuttavia, verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, sia per quanto riguarda la quantificazione degli oneri previsti e la relativa copertura finanziaria sia per la riscontrata mancanza della clausola di salvaguardia; la V Commissione, dunque, non ha tuttora espresso il parere di competenza.

Comunica peraltro che, nel frattempo, il provvedimento in esame è stato iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio, con inizio della discussione previsto a partire da lunedì 17 maggio 2010, ricordando come tale discussione – già fissata in precedenti calendari dei lavori dell'Aula – sia stata a più riprese rinviata per problemi legati alla sua copertura finanziaria.

Per tali ragioni – attesa anche la rilevanza dei profili di carattere finanziario – ritiene che le circostanze descritte suggeriscano di attendere sino alla prossima settimana l'espressione del parere della V Commissione, in assenza del quale intende tuttavia assicurare che – salvo diverso avviso da parte dei gruppi ed in mancanza di significativi elementi di novità – sarà in ogni caso posto in votazione, al più tardi nella giornata di giovedì 13 maggio, il mandato al relatore per riferire all'Assemblea nei termini fissati dal calendario.

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, fa notare che dal lungo iter di discussione del provvedimento in esame è emersa inequivocabile la volontà di tutti i gruppi – manifestata anche presso la V Commissione – di giungere ad un testo condiviso, che si è tradotta in una serie di modifiche tese a contenere l'onerosità finanziaria delle misure introdotte. Auspica, pertanto, che tale volontà permanga anche in vista dell'avvio della discussione in Assemblea, ormai fissato per il prossimo 17 maggio.

Preannuncia, peraltro, che per il seguito dell'esame sarà opportuno valutare ulteriori ipotesi di modifica del testo, che prospetta di esaminare in sede di Comitato dei nove nel momento in cui si inizierà la discussione in Assemblea. Fa presente che si tratta di intervenire anzitutto sull'articolo 1, estendendo la normativa ivi prevista anche al personale della scuola e degli enti locali ed escludendo, inoltre, la possibilità per le pubbliche amministrazioni di rifiutare la domanda di esonero dal servizio per i destinatari del presente provvedimento; prospetta, altresì, l'esigenza di riconoscere, anche per i dipendenti statali, i benefici concessi al raggiun-

gimento dei limiti di età, per ora fissati solo all'articolo 2 del nuovo testo unificato, anche in assenza dei requisiti di anzianità massima contributiva stabiliti al comma 1 dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008. Fa quindi notare l'esigenza di apportare alcune modifiche di natura formale al testo, relativamente al periodo di decorrenza delle misure previste dall'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 – da individuare nel triennio 2010-2012, analogamente a quanto previsto dal provvedimento in esame per i lavoratori del settore privato – e al termine di scadenza per la presentazione delle relative domande di accesso al beneficio (da fissare al 1° marzo di ogni anno).

Dopo aver auspicato che si possa giungere il prima possibile a deliberare il conferimento del mandato a riferire in Assemblea, ritiene che il testo in questione, anche con le proposte di modifica preannunciate per l'esame in Assemblea, risponda adeguatamente alle esigenze delle numerose famiglie che da anni prestano un'encomiabile attività di assistenza in favore delle persone disabili.

Amalia SCHIRRU (PD) concorda con le modalità di organizzazione del prosieguo dell'esame del provvedimento testé prospettate, considerata l'esigenza di concluderne celermente l'iter di approvazione in Commissione, in armonia con la programmazione dei lavori dell'Assemblea. Esprime inoltre condivisione sulla proposta del relatore di definire ulteriori ipotesi di modifica del testo, atteso che in esso permangono aspetti problematici, soprat-

tutto rispetto all'ambito di applicazione dell'articolo 72 del decreto-legge n. 112 del 2008.

Lucia CODURELLI (PD) si interroga sull'effettiva opportunità di rinviare all'Assemblea – piuttosto che alla fase di esame in Commissione – la definizione di ulteriori proposte di modifica al testo in esame, con particolare riferimento allo « slittamento » dei termini di applicazione sperimentale delle norme in materia di pubblico impiego, che dovrebbero essere differiti al triennio 2010-2012.

Teresio DELFINO (UdC), *relatore*, assicura che tutti i punti da lui segnalati in precedenza troveranno una soluzione positiva nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle rassicurazioni fornite dal relatore e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 4 maggio 2010.*

**Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.**

**C. 1524-A Lo Presti.**

Il comitato dei nove si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e C. 3038 Garagnani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	110
ERRATA CORRIGE .....	113

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.*

##### La seduta comincia alle 13.35.

**Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e C. 3038 Garagnani.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 aprile 2010.

Vittoria D'INCECCO (PD), dopo aver rilevato la delicatezza e l'importanza della problematica in esame e aver dato atto al relatore di una riconosciuta competenza professionale nel settore, sottolinea la necessità di un'attenta riflessione sulle proposte di legge in titolo, anche al fine di evitare la possibile invasione delle competenze regionali. È necessario, a suo avviso, tenere presenti le sempre attuali finalità

della legge n. 180 del 1978 e, in particolare, quella di garantire il diritto alla salute e alla libertà dei pazienti bisognosi di assistenza psichiatrica. Ricorda, altresì, il progressivo aggravarsi del quadro epidemiologico in materia di salute mentale, che rende sempre più grave la mancanza di una rete integrata di servizi, adeguata e omogenea su tutto il territorio nazionale. Tale rete di servizi appare indispensabile al fine di promuovere l'autonomia dei soggetti interessati e di evitare che le loro famiglie si sentano abbandonate al loro destino. Ciò significa che, sebbene in alcuni casi possa effettivamente rivelarsi necessario un prolungamento del trattamento sanitario obbligatorio, occorre soprattutto un forte investimento di risorse per il potenziamento dei servizi, la realizzazione di strutture protette e di interventi a favore dell'inserimento lavorativo dei pazienti psichiatrici. Invita, al riguardo, il Governo a chiarire la propria posizione, dichiarando di attendere con vivo interesse lo svolgimento delle audizioni che, a suo avviso, si rendono necessarie al fine di acquisire le valutazioni degli esperti e delle associazioni interessate.

Laura MOLTENI (LNP) chiede che la proposta di legge n. 3421 Polledri vertente

sulla materia oggetto dei provvedimenti in esame, sia abbinata ai progetti di legge in titolo non appena sarà assegnata alla Commissione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) osserva che le proposte di legge in esame possono costituire la risposta, da lungo tempo attesa, alle esigenze dei pazienti psichiatrici e delle loro famiglie. Ritiene, inoltre, che, facendo salva l'impostazione di fondo della legge n. 180 del 1978, siano ormai urgenti alcuni correttivi, anche significativi, che tuttavia non rappresentino un arretramento rispetto ai progressi compiuti a partire dall'approvazione di detta legge.

Massimo POLLEDRI (LNP) ricorda come già nelle due passate legislature si sia cercato, senza successo, di rivedere la legge n. 180 del 1978, anche alla luce dell'esperienza applicativa. Anche in virtù di tale legge, negli ultimi anni sono stati compiuti progressi significativi: sotto il profilo culturale, ad esempio, si è affermato il principio della condivisione della sofferenza mentale in base a un criterio di sussidiarietà, si è definitivamente affrancata la malattia mentale dal concetto di colpa e dallo stigma sociale e si è affermato il dovere dell'integrazione sociale del paziente psichiatrico. Tuttavia, è necessaria una riflessione su alcuni aspetti della disciplina in materia, che appaiono oggi non pienamente adeguati alle necessità dei pazienti, delle loro famiglie e della società. Il problema della durata massima dei trattamenti sanitari obbligatori, ad esempio, è reale e richiede un nuovo intervento normativo, anche al fine di affrontare adeguatamente i casi di intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti. Osserva, inoltre, come sia necessario definire un quadro normativo che garantisca maggiore flessibilità in sede di applicazione, superando alcuni limiti che, a suo giudizio, appaiono privi di adeguata giustificazione, come ad esempio i limiti numerici alla realizzazione di strutture psichiatriche di diagnosi e cura, nonché favorendo la definizione di percorsi di cura differenziati.

Il ministro Ferruccio FAZIO ritiene che i progetti di legge in esame rispondano a un'esigenza avvertita da molti anni e rivestano, pertanto, particolare importanza. Tale intervento, tuttavia, non deve revocare in dubbio l'indiscussa validità di precedenti riforme, ma contribuire al superamento delle principali criticità emerse in sede applicativa: si riferisce, in particolare, alla forte disomogeneità territoriale, specie nell'ambito della residenzialità, e all'insufficiente regolamentazione del rapporto con le strutture private e dei servizi da queste offerti. Desidera, inoltre, rivolgere alla Commissione alcune raccomandazioni di carattere generale, relative alla necessità di: adottare norme di principio, che non violino le competenze regionali in materia; definire in maniera «*soft*» e senza eccessivi dettagli il trattamento sanitario obbligatorio «*prolungato*» (potrebbe essere sufficiente, ad esempio, riconoscere che tale trattamento può essere eseguito presso residenze riabilitative per cure intensive che si siano dotate di strutture e di personale adeguati a trattare il paziente resistente ai trattamenti e «*non compliant*»), evitando così il sospetto di voler reintrodurre gli ospedali psichiatrici; chiedere alle regioni di individuare, accanto alle strutture psichiatriche di diagnosi e cura dotate di un numero adeguato di posti letto, spazi all'interno delle strutture residenziali di riabilitazione intensiva, che consentano di ospitare, con trattamento sanitario obbligatorio per periodi prolungati, i suddetti pazienti. Auspica, infine, che, tenendo conto delle raccomandazioni testé formulate, si possa giungere alla definizione di un progetto di legge ampiamente condiviso.

Livia TURCO (PD) esprime apprezzamento per le affermazioni del ministro della salute sull'opportunità di un intervento legislativo ampiamente condiviso in materia di assistenza psichiatrica. Rileva, tuttavia, che, come osservato da diversi colleghi del suo gruppo, le proposte di legge in esame non sembrano consentire l'ampia convergenza auspicata dal Governo e invita, pertanto, il relatore a

tenere nella dovuta considerazione le indicazioni del Governo all'atto di predisporre la sua proposta di testo unificato. Ricorda, infine, di avere invitato il Governo a dare conto, in Commissione, dello stato di attuazione delle « Linee di indirizzo nazionali per la salute mentale », adottate in sede di Conferenza unificata il 20 marzo 2008, dal momento che diverse regioni non hanno dato piena attuazione a quanto previsto dal citato documento.

Il ministro Ferruccio FAZIO dichiara la propria disponibilità a fornire i chiarimenti richiesti nella prossima seduta.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo per un richiamo all'articolo 79 del regolamento, osserva che l'intervento del ministro Fazio ha riaperto la discussione generale sul provvedimento in titolo e ha, inoltre, evidenziato la necessità di acquisire ulteriori elementi conoscitivi sullo stato di attuazione della vigente normativa in materia di salute mentale e, più in generale, sulla problematica oggetto delle proposte di legge in esame.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che l'articolo 79 del regolamento, richiamato dalla collega Farina Coscioni, non consente di ritenere che l'intervento del ministro Fazio determini la riapertura dell'esame preliminare e che, al contrario, la replica del relatore e del Governo concludono normalmente tale fase. Peraltro, il ministro Fazio, avendo richiesto di intervenire prima della conclusione dell'esame preliminare, ha manifestato la propria disponibilità ad intervenire nuovamente nella prossima seduta.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva come il problema testé accennato dalla collega Livia Turco abbia portata generale nell'ambito di competenza della Commissione e configuri un pesante condizionamento dell'attività del Parlamento da parte delle regioni.

Fabio GARAGNANI (PdL) osserva come alcune regioni interpretino e applichino in maniera « fondamentalista » la legge n. 180 del 1978. Reputa, inoltre, inaccettabile che la stessa disciplina del trattamento sanitario obbligatorio venga applicata in modo difforme sul territorio nazionale. Richiama, quindi, la necessità di garantire ai pazienti più gravi un'assistenza adeguata a costante, anche al fine di evitare i drammatici episodi che, talvolta, fanno seguito a dimissioni premature dalle strutture sanitarie. Sottolinea, inoltre, come né la sua proposta di legge né le altre proposte in esame siano volte alla reintroduzione di ospedali psichiatrici, bensì, semplicemente, a garantire la sicurezza dei malati, dei loro familiari e della società, movendo dall'ovvia constatazione che alcune patologie psichiatriche necessitano di trattamenti prolungati. Richiama, infine, la necessità di rivedere la disciplina del trattamento sanitario obbligatorio e di garantire, pur nel rispetto delle competenze regionali in materia, un quadro normativo omogeneo in tema di assistenza psichiatrica.

Paola BINETTI (UdC), premesso di condividere l'invito del ministro Fazio a contenere l'intervento normativo in discussione entro i limiti di una normativa di principio, ritiene che la discussione su questi temi sia ancora prigioniera di una contrapposizione tra una cultura psichiatrica biologica o farmacologica e un'impostazione, che potrebbe definirsi « dinamica », la quale presta maggiore attenzione al disagio psicologico e sociale come origine della malattia mentale. Le proposte di legge in esame, a suo avviso, hanno il grande limite di non diversificare gli interventi a favore dei malati psichiatrici in senso proprio da quelli rivolti a pazienti che, come nel caso dei tossicodipendenti, presentano forme di disagio prive di una componente biologica apprezzabile. Tali proposte, infatti, manifestano una tendenza alla « medicalizzazione » del disagio psicologico e sociale.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara conclusi gli interventi dei deputati



in sede di esame preliminare, cui faranno seguito, nella prossima seduta, la replica del relatore e un'integrazione dell'intervento svolto oggi dal ministro Fazio. Desidera, quindi, associarsi all'invito, formulato dal Governo, a non adottare norme di eccessivo dettaglio, al fine di non invadere l'ambito di competenza regionale costituzionalmente garantito. Sottolinea quindi, anche sulla base dell'esperienza accumulata nelle passate legislature, la necessità di tenere nella massima considerazione l'opinione e le esigenze delle famiglie dei pazienti psichiatrici. Ritiene, inoltre, che per affrontare adeguatamente la problematica in discorso occorra combinare l'approccio farmacologico e la psichiatria dinamica, evitando un'assurda contrapposizione tra psichiatria di destra e di sinistra, fermo restando, comunque, che questioni di tale complessità scientifica e tecnica non possono essere compiutamente affrontate e risolte da una norma di legge. Auspica, infine, che il relatore proceda ad elaborare una proposta di testo unificato idonea a consentire la più ampia convergenza possibile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 316 del 28 aprile 2010, a pagina 140, prima colonna, ventiduesima riga, sostituire le parole:

« osserva che la tematica oggetto del presente provvedimento è al centro di recenti interventi normativi volti ad aggiornare l'attuale sistema di valutazione e accertamento dell'invalidità civile. In particolare, in attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, è in corso di perfezionamento un provvedimento del Ministro del lavoro, delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la costituzione di una

commissione per l'aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, nell'ottica di poter disporre di strumenti aggiornati da utilizzare per la valutazione e l'accertamento delle condizioni invalidanti. Appare, quindi, quanto mai opportuno che eventuali iniziative legislative, volte a rivedere importi ed estensione dei trattamenti economici attualmente erogati a queste categorie di cittadini, vengano considerate e valutate al termine del richiamato processo di revisione. Infine, le finalità delle misure proposte e la loro immediata incidenza sull'attuale quadro di finanza pubblica impongono che il loro esame sia accompagnato da precise stime sulla platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni in esse previste e sui relativi oneri che complessivamente ne derivano. Occorre inoltre precisare che il riferimento al Fondo per le non autosufficienze, per gli anni 2008 e 2009, è superato dai fatti in quanto le medesime annualità del Fondo sono già state ripartite alle regioni e alle province autonome per gli interventi di competenza (il Fondo per le non autosufficienze è stato rifinanziato dalla legge finanziaria all'articolo 2, comma 102, per l'anno 2010) »,

*con le seguenti:*

« rileva una sostanziale similitudine tra le disposizioni in esame e alcune delle finalità del Fondo per le non autosufficienze, che potrebbe determinare inutili sovrapposizioni tra le due misure. Inoltre, l'istituzione di un Fondo nazionale, peraltro vincolato nella sua destinazione, potrebbe porsi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 42 del 2009, laddove prevede la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni diretti al finanziamento delle spese di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione ».

Nel medesimo Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, a pagina 140, seconda colonna, trentaquattresima riga, sostituire le parole:

« rileva una sostanziale similitudine tra le disposizioni in esame e alcune delle

finalità del Fondo per le non autosufficienze, che potrebbe determinare inutili sovrapposizioni tra le due misure. Inoltre, l'istituzione di un Fondo nazionale, peraltro vincolato nella sua destinazione, potrebbe porsi in contrasto con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *f*), della legge n. 42 del 2009, laddove prevede la soppressione dei trasferimenti statali alle regioni diretti al finanziamento delle spese di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione »,

*con le seguenti:*

« osserva che la tematica oggetto del presente provvedimento è al centro di recenti interventi normativi volti ad aggiornare l'attuale sistema di valutazione e accertamento dell'invalidità civile. In particolare, in attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge n. 78 del 2009, è in corso di perfezionamento un provvedimento del Ministro del lavoro, delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la costituzione di una commissione per l'aggiornamento delle tabelle indicative delle percentuali dell'inva-

lità civile, nell'ottica di poter disporre di strumenti aggiornati da utilizzare per la valutazione e l'accertamento delle condizioni invalidanti. Appare, quindi, quanto mai opportuno che eventuali iniziative legislative, volte a rivedere importi ed estensione dei trattamenti economici attualmente erogati a queste categorie di cittadini, vengano considerate e valutate al termine del richiamato processo di revisione. Infine, le finalità delle misure proposte e la loro immediata incidenza sull'attuale quadro di finanza pubblica impongono che il loro esame sia accompagnato da precise stime sulla platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni in esse previste e sui relativi oneri che complessivamente ne derivano. Occorre inoltre precisare che il riferimento al Fondo per le non autosufficienze, per gli anni 2008 e 2009, è superato dai fatti in quanto le medesime annualità del Fondo sono già state ripartite alle regioni e alle province autonome per gli interventi di competenza (il Fondo per le non autosufficienze è stato rifinanziato dalla legge finanziaria all'articolo 2, comma 102, per l'anno 2010) ».

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza ( <i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i> ) .....	115
ALLEGATO ( <i>Nuovo testo unificato adottato dalla Commissione come testo base</i> ) .....	119

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 197 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
--	-----

#### SEDE REFERENTE

Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

**La seduta comincia alle 14.10.**

Sostegno agli agrumeti caratteristici.

C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza.

(*Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato, rinviato nella seduta del 20 aprile 2010.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha esaminato il testo unificato, con particolare riferimento alle disposizioni relative ai controlli e alle sanzioni.

Al riguardo, fa presente di aver predisposto, sulla base delle osservazioni formulate, una riformulazione del testo unificato, che reca inoltre ulteriori modifiche di carattere formale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per la giornata di domani, in modo che nella prossima settimana si possa definire il testo da trasmettere al parere delle altre Commissioni.

Giuseppina SERVODIO (PD) chiede di prevedere un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, preso atto della richiesta avanzata, propone di fissare per le ore 14 della giornata di giovedì 6 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti, riferiti al nuovo testo unificato quale testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato*).

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.**

**Atto n. 197.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che, in considerazione dei termini stabiliti per l'esercizio della delega, lo schema di decreto legislativo è stato assegnato anche se non corredato dal prescritto parere della Conferenza Stato-regioni. Tuttavia, il Presidente della Camera, all'atto dell'assegnazione, ha fatto presente che le Commissioni assegnatarie non potranno pronunciarsi definitivamente prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere.

Nunzia DE GIROLAMO (Pdl), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2008 (legge 7 luglio 2009, n. 88), allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2008/90/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle

piante da frutto destinate alla produzione di frutti.

La principale novità della direttiva 2008/90/CE è l'introduzione di un sistema di certificazione europeo per le piante da frutto, volto a garantire un livello qualitativo più elevato dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, tramite l'adozione di definizioni e procedure uniformi a livello comunitario.

La produzione di frutta occupa infatti un posto importante nel sistema agricolo della Comunità e dell'Italia in particolare e il conseguimento di risultati soddisfacenti nella frutticoltura dipende in ampia misura dalla qualità e dallo stato fitosanitario dei materiali utilizzati per moltiplicare le piante da frutto nonché delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Requisiti armonizzati a livello comunitario permetteranno dunque agli acquirenti di ricevere in tutto il territorio della Comunità materiali di moltiplicazione e piante da frutto sani e di buona qualità.

Per quanto riguarda l'Italia, attualmente la materia è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 697 del 1996 (in attuazione della direttiva 92/34/CEE in materia di piante da frutto), che l'articolo 14 del testo in esame prevede ad abrogare.

Evidenzia quindi, con riferimento al contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, in primo luogo, le disposizioni che recepiscono in via immediata quanto prescritto dalla Direttiva 2008/90.

In particolare, l'articolo 1, secondo quanto prescritto dalla Direttiva, delimita il campo di applicazione del provvedimento, rinviando all'allegato per l'individuazione dei generi e alle specie dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché ai loro ibridi.

L'elenco delle definizioni tecniche contenute nella Direttiva al fine di armonizzare le espressioni normative utilizzate nei diversi Stati membri è fedelmente riprodotto dall'articolo 2 dello schema. Recpendo inoltre quanto prescritto dalla Di-

rettiva, l'articolo 4 detta i requisiti e le condizioni generali che consentono la commercializzazione dei materiali.

Al fine di istituire un processo trasparente ed economicamente valido di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, una particolare attenzione è riservata all'individuazione degli obblighi dei fornitori con riferimento allo svolgimento delle attività di produzione e commercializzazione dei materiali (articolo 5) Spetta infatti innanzitutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione o di piante da frutto garantire che i propri prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla direttiva.

L'articolo 6 attua il dettato della Direttiva con riguardo alle caratteristiche dell'identificazione delle varietà cui i diversi materiali appartengono, in modo che alla medesima denominazione varietale corrispondano univoche caratteristiche a livello comunitario. L'acquirente di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto ha infatti interesse che sia nota la denominazione della varietà e ne sia salvaguardata l'identità per consentire la tracciabilità del sistema e aumentare la fiducia sul mercato. Tale obiettivo può essere realizzato al meglio mediante la conoscenza comune della varietà, in particolare per le vecchie varietà, ovvero rendendo disponibile una descrizione basata sui protocolli dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) o, in loro mancanza, su altre regole internazionali o nazionali.

Di particolare rilevanza appaiono le disposizioni di cui all'articolo 8 dello schema, che detta un'apposita norma per l'etichettatura in caso di varietà geneticamente modificata, corredata della specificazione degli organismi geneticamente modificati. È infatti coerente con l'impostazione comunitaria che le piante da frutto e i materiali di moltiplicazione geneticamente modificati siano immessi sul mercato e le varietà di frutta siano ufficialmente registrate soltanto se sono state adottate tutte le misure adeguate per evitare i rischi per la salute umana e l'ambiente, anche ai ai sensi della direttiva

2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

Per quanto attiene alla possibilità di autorizzare la commercializzazione all'interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nei paesi terzi, essa è regolata, in ottemperanza a quanto prescritto dalla Direttiva, a condizione che gli stessi forniscano le stesse garanzie dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle norme comunitarie (articolo 9).

Un ulteriore aspetto preso in considerazione dalla Direttiva cui lo schema in esame è chiamato a dare attuazione, è quello relativo alla possibilità che gli Stati membri garantiscano, con controlli ed ispezioni, che siano rispettate le condizioni relative ai materiali di moltiplicazione o alle piante da frutto e ai fornitori, stabilendo il livello, l'intensità e la frequenza delle ispezioni a seconda della categoria di appartenenza del materiale in questione. Al riguardo, l'articolo 10 dello schema prevede che l'Organismo ufficiale designato come competente, ossia il Servizio fitosanitario Nazionale, effettui ispezioni negli stabilimenti dei fornitori sui materiali di moltiplicazione e le piante da frutto e che qualora accerti che non siano state rispettate le prescrizioni fissate dal presente decreto adotti le misure necessarie per ripristinare la conformità, oppure ne vieti la commercializzazione nella UE e ne informi il Ministero delle politiche agricole.

Inoltre, in base a quanto prescritto dalla Direttiva, per evitare turbative degli scambi, gli Stati membri possono autorizzare la commercializzazione sul proprio territorio di materiali certificati e CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*) ottenuti da piante parentali esistenti e già certificate o riconosciute come materiali CAC alla data di messa in applicazione

della direttiva stessa per un periodo transitorio anche se i materiali non soddisfano le nuove condizioni. L'articolo 11 dello schema riproduce fedelmente quanto previsto nella Direttiva consentendo la commercializzazione di materiali ottenuti da piante parentali esistenti in data anteriore al 30 settembre 2012 sempre che rispondano a determinati requisiti.

Lo schema in esame contiene altresì diverse disposizioni che non sono espressamente richieste dalla Direttiva, sebbene risultino funzionali all'attuazione della stessa.

In particolare, l'articolo 3 individua il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale autorità di coordinamento delle attività relative all'attuazione della Direttiva. Al medesimo Ministero è demandata l'adozione delle norme esclusivamente tecniche attuative della Direttiva nonché degli standard tecnici per l'attività di vigilanza e controllo.

L'articolo 7 istituisce, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione. Le caratteristiche di esso, le modalità di iscrizione delle varietà e i dati da iscrivere saranno adottati ai sensi dell'articolo 3 del testo in esame. La relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che la raccolta delle varietà iscritte ed inserite nella certificazione è già effettuata dal competente ufficio del Ministero delle politiche

agricole, anche se ancora non ufficialmente formalizzata con apposito provvedimento.

L'articolo 12 prevede la clausola di cedevolezza, stabilendo che le previsioni riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni si applicano nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e secondo il principio di cedevolezza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo nelle regioni in cui non sia stata ancora adottata la normativa di recepimento.

L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo la relazione tecnica allegata al provvedimento e debitamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato, precisa che le risorse strumentali e finanziarie rimarranno invariate in quanto, ai fini dell'attuazione della nuova direttiva, saranno utilizzate quelle già disponibili e dedicate in via ordinaria a tale attività a partire dall'applicazione delle disposizioni della precedente direttiva sulla medesima materia.

L'articolo 14 provvede infine all'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, che attualmente regola la materia.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO

**Sostegno agli agrumeti caratteristici. (C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza).**

**NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE  
COME TESTO BASE**

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico.

ART. 1.

*(Finalità).*

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, di cui all'articolo 9, secondo comma, e all'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, all'articolo 107, paragrafo 3, lettera *d*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e alla Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, promuove e favorisce interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici del territorio insulare e delle fasce costiere di particolare pregio paesaggistico e a rischio di dissesto idrogeologico, di seguito denominati « agrumeti caratteristici ».

ART. 2.

*(Territori interessati).*

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto

con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i comuni nel cui territorio sono realizzati gli interventi che possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 3 e 4.

2. Sullo schema del decreto di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni dall'assegnazione.

ART. 3.

*(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti).*

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici ricadenti nel territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, un contributo annuale a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti, entro il limite di importo di 10 euro per ogni albero di agrumi.

2. Le spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l'ordinaria manuten-

zione dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: ordinaria manutenzione di macere a secco, di gradini e di canali di irrigazione, potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

## ART. 4.

*(Contributo per gli interventi di ripristino degli agrumeti abbandonati).*

1. Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici ricadenti nel territorio dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 è concesso, a decorrere dall'anno 2010, un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati, entro il limite di importo di 100 euro per ogni albero di agrumi.

2. Le spese per il ripristino degli agrumeti abbandonati riguardano la manutenzione straordinaria dei terrazzamenti, realizzata mediante l'attuazione dei seguenti interventi: realizzazione o ristrutturazione di macere a secco, di gradini e di canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante esclusivamente dell'ecotipo presente nelle zone oggetto di intervento, acquisto e messa in opera di pali tutore e triangoli di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo, messa a dimora o ripristino di alberi a foglie persistenti sviluppati a forma di alta spalliera per costituire frangivento, acquisto e messa in opera di un impianto completo di irrigazione.

3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio a decorrere dall'inizio delle attività di ripristino. terminate le attività di ripristino, i beneficiari hanno diritto di accesso al contributo annuale di cui all'articolo 3.

## ART. 5.

*(Attuazione degli interventi).*

1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici, di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 4, sono eseguiti in conformità alla legislazione vigente e in particolare alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

## ART. 6.

*(Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici).*

1. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, di seguito denominato « Fondo », con la dotazione di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Il Fondo può essere rifinanziato, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.196.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i comuni individuati ai sensi dell'articolo 2.

## ART. 7.

*(Procedura per l'assegnazione dei contributi).*

1. Ciascuna regione determina l'entità delle risorse finanziarie da assegnare ai



singoli comuni individuati ai sensi dell'articolo 2 situati nel proprio territorio e, nell'ambito della quota spettante a ciascun comune, definisce l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare rispettivamente ai contributi di cui agli articoli 3 e 4. Disciplina, altresì, le modalità procedurali per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge. Può altresì stabilire ulteriori requisiti ai fini dell'assegnazione dei contributi.

2. Per l'assegnazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di agrumeti caratteristici presentano domanda al comune nel cui territorio gli agrumeti sono situati entro il 31 maggio di ciascun anno, corredata di idonea documentazione tecnica.

3. Il comune provvede all'istruttoria delle domande presentate, procedendo, in particolare, all'accertamento delle caratteristiche colturali e dello stato dell'agrumeto per il quale la domanda è stata presentata. Al termine dell'istruttoria, per ciascuna domanda il comune redige un'apposita relazione, che dà conto delle risultanze dell'istruttoria medesima.

4. Le relazioni redatte ai sensi del comma 3 sono comunicate alla regione, entro il termine di due mesi dalla data di presentazione della relativa domanda.

5. Ciascuna regione, entro il limite delle risorse finanziarie determinato ai sensi del comma 1, provvede all'assegnazione dei contributi. A tutti gli aventi diritto, distintamente per ciascuna tipologia di contributi di cui agli articoli 3 e 4, è assegnato un contributo determinato in proporzione al numero di alberi di agrumi per cui è stata presentata domanda, per un importo calcolato in base all'ammontare delle risorse disponibili e al numero di alberi di agrumi indicato nella domanda.

#### ART. 8.

##### *(Controlli e sanzioni).*

1. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi previsti dalla presente legge. Provvedono altresì allo svolgimento dei controlli medesimi, anche avvalendosi dei comuni.

2. Le regioni possono dettare ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia. Le regioni disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono alla medesima applicazione.

3. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.

4. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un terzo a quattro quinti dei contributi erogati. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4 per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

5. Nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore di cui al periodo precedente è altresì escluso dall'assegnazione dei contributi di cui ai citati articoli 3 e 4 in via definitiva.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	122
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	124
AVVERTENZA .....	126

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

#### **La seduta comincia alle 14.50.**

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.**

**C. 3356 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla III Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 3356 Governo, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento cen-

tralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

In base al comma 3 dell'articolo 7, tale Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro firmatario avrà dichiarato di avere completato le procedure interne necessarie alla sua adozione. Con il ricorso all'istituto dello sdoganamento centralizzato previsto dal codice doganale comunitario aggiornato, gli operatori economici e le imprese potranno beneficiare di una facilitazione negli scambi attraverso una semplificazione delle procedure doganali. La Convenzione stabilisce il meccanismo di ridistribuzione delle spese di riscossione dei dazi doganali, indispensabile per l'applicazione di tale codice doganale.

Osserva, poi, che la Convenzione si compone di un Preambolo e di dieci articoli raggruppati in quattro capitoli. Il Preambolo richiama alcuni atti normativi comunitari, tra i quali il Regolamento (CE) n. 450/2008 che istituisce il codice doganale aggiornato e che prevede l'istituto dello sdoganamento centralizzato (articolo

106). Il capitolo I reca l'ambito di applicazione e le definizioni utilizzate nella Convenzione. In particolare, l'articolo 1, comma 1, definisce il campo di applicazione della Convenzione, ossia le procedure di redistribuzione – che le Parti devono seguire in caso di utilizzo dello sdoganamento centralizzato – in relazione alle spese di riscossione quando le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell'Unione europea. Secondo l'articolo 106 del codice doganale comunitario aggiornato (Regolamento CE n. 450/2008 cit.), lo sdoganamento centralizzato consente alle autorità doganali di autorizzare la presentazione o la disponibilità, presso l'ufficio doganale competente del luogo in cui l'interessato è stabilito, di una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. Lo sdoganamento centralizzato consente quindi di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica in uno degli Stati parte, ma di presentarle alla dogana di un altro Stato parte. È inoltre utile ricordare che – come richiamato anche nel Preambolo – gli articoli 17 e 120 del codice doganale aggiornato prevedono che le decisioni prese dalle autorità doganali in base all'applicazione della normativa doganale, così come la forza probante dei risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali, sono valide nell'intero territorio doganale della Comunità.

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 1 stabiliscono poi che le procedure di riallocazione si applicano anche nel caso in cui il concetto di sdoganamento centralizzato sia integrato da semplificazioni previste in conformità al codice doganale aggiornato e all'autorizzazione unica per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993. L'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (come modificato dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1762/95) stabilisce che l'autorizzazione unica » è un'autorizzazione che interessa le amministrazioni doganali di più Stati membri, relativamente ad alcune procedure o regimi che vengono specificati.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 2 contiene le definizioni utili alla precisa comprensione del testo della Convenzione.

Il Capitolo II riguarda la determinazione e la redistribuzione delle spese di riscossione.

L'articolo 3 prevede che lo Stato membro dell'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'immissione in libera pratica delle merci debba notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da redistribuire allo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che fornisce l'assistenza per il controllo della procedura e lo svincolo delle merci. La notifica dovrà avvenire per via elettronica se possibile, oppure con qualunque altro mezzo idoneo. L'articolo 3 specifica inoltre la natura delle informazioni che le autorità doganali delle due parti sono tenute a scambiarsi.

L'articolo 4 dispone che la Parte contraente in cui è presentata la dichiarazione in dogana redistribuisca il 50 per cento delle spese di riscossione trattenute alla Parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica.

L'articolo 5 stabilisce che il pagamento dell'importo delle spese di riscossione di cui al precedente articolo 4 debba essere effettuato nel mese nel corso del quale l'importo delle risorse proprie accertato è accreditato, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1150/2000 (Regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione 2007/436/CE/Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee) relativi alle modalità di accreditamento delle risorse proprie. Il paragrafo 2 sanziona il ritardo del pagamento entro il termine prescritto con l'applicazione di un interesse di mora e ne determina i criteri di calcolo.

Il Capitolo III, che contiene il solo articolo 6, prescrive che le eventuali controversie, qualora non riconducibili per via negoziale, debbano essere affidate ad un conciliatore.

Il Capitolo IV contiene le disposizioni finali.

L'articolo 7 chiarisce che il depositario della Convenzione è il Segretario generale del Consiglio dell'Unione e che essa – come accennato – entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro contraente avrà completato le procedure interne per l'adozione della Convenzione stessa. La Convenzione potrà tuttavia essere applicata prima della sua entrata in vigore tra gli Stati membri che abbiano espletato le procedure per la sua adozione e che abbiano formulato un'apposita dichiarazione.

Osserva, infine, che l'articolo 8 disciplina le modalità attraverso le quali è possibile emendare la Convenzione e stabilisce che ciascuna parte contraente possa proporre la modifica, specie se stia subendo gravi perdite di bilancio a seguito dell'applicazione della convenzione medesima.

L'articolo 9 fissa il riesame della convenzione entro tre anni dalla data di applicazione del codice doganale aggiornato.

L'articolo 10 prevede che gli effetti della denuncia, che ogni parte può operare, decorreranno trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento da parte del depositario.

Quanto al disegno di legge, osserva che esso consta di tre articoli, recanti il primo l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione della stessa e il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Poiché l'esecuzione della Convenzione in questione non comporta – in base alla relazione introduttiva del Governo – nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, il disegno di legge non reca alcuna norma di spesa.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.**

**Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb.**  
(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla XII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 799 Angela Napoli ed abbinate. Il testo unificato interviene in diversi ambiti dell'organizzazione del Servizio sanitario nazionale, introducendo alcuni principi fondamentali volti a migliorare la funzionalità delle aziende sanitarie attraverso un potenziamento del ruolo del medico nelle scelte strategiche e gestionali e attraverso la previsione di una maggiore trasparenza ed equità nel sistema di valutazione e selezione delle risorse umane. Il governo delle attività cliniche consiste, pertanto, nella programmazione, organizzazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie da garantire mediante il diretto coinvolgimento del collegio di direzione, inserito tra gli organi dell'azienda.

Fa presente che il provvedimento si compone di quattordici articoli. L'articolo 1 affida alle regioni il compito di disciplinare il governo delle attività cliniche nel rispetto di alcuni principi relativi alla partecipazione del Collegio di direzione e alla garanzia di soluzioni efficienti, eque e rispettose di *standard* di qualità. Vengono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

L'articolo 2 introduce alcune modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992. Tra gli organi dell'azienda viene inserito il collegio di direzione, con il compito di concorrere alla pianificazione strategica delle attività e degli sviluppi gestionali ed organizzativi. La regione ne definisce le competenze ed i poteri in riferimento ad alcuni aspetti definiti, diretti a rafforzarne il ruolo e la funzione. Viene espressamente statuito che le decisioni del direttore generale in contrasto con il parere del Collegio di direzione, ove espresso, siano adottate con provvedimento motivato. Infine, viene ri-

messa alla regione la disciplina dell'attività e della composizione dell'organo, salva la partecipazione necessaria di alcuni soggetti.

L'articolo 2-*bis* prevede che nelle regioni in cui, con legge regionale, è istituita la figura del direttore socio-sanitario o dei servizi sociali, si applichi la disciplina dettata dalle nuove disposizioni per il direttore sanitario e il direttore amministrativo.

L'articolo 3, modificando l'articolo 3-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, interviene in tema di pubblicità e trasparenza delle procedure per la copertura delle vacanze dei posti di direttore generale. Vengono introdotti obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle regioni, integrati i requisiti richiesti valutati da una commissione regionale, arricchiti i criteri di valutazione e verifica dell'attività dei direttori. Vengono, inoltre, dettate disposizioni sul rapporto di lavoro del direttore generale, demandando alle regioni la sua conferma o mancata conferma e la definizione del trattamento economico spettante, sia pur nell'ambito di parametri prefissati.

L'articolo 4, riguardante i dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione, è stato soppresso nel corso della fase emendativa. L'articolo 5, modificando l'articolo 15-*ter* del decreto legislativo n. 502 del 1992, stabilisce alcuni principi per l'attribuzione dell'incarico di responsabile di struttura semplice e di direzione di struttura complessa, prevedendo, per tale ultima ipotesi, la previa pubblicazione di un avviso e la nomina di una commissione da parte del direttore generale.

L'articolo 6 attiene agli strumenti di valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento, la cui disciplina è demandata alle regioni nel rispetto di alcuni principi. Tali strumenti di valutazione devono essere inseriti anche nel contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e devono essere coerenti con linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 7, sostituendo l'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992, dispone in tema di organizzazione dipartimentale, mentre l'articolo 8, introducendo un nuovo articolo 17-*ter* nel citato decreto, attribuisce ai direttori di dipartimento responsabilità in merito alle attività clinico-assistenziali e tecnico-sanitarie finalizzate a garantire che ogni assistito abbia accesso ai servizi secondo i principi di ottimizzazione dell'uso delle risorse assegnate, di appropriatezza clinica e organizzativa dell'attività, di efficacia delle prestazioni, di minimizzazione del rischio di effetti indesiderati e di soddisfazione dei cittadini.

Osserva, poi, che l'articolo 9, sostituendo il comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, porta a sessantasette anni il limite massimo di età (attualmente stabilito a sessantacinque) per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale. Tale limite può giungere fino a settanta anni a domanda dell'interessato e su valutazione del Collegio di direzione. Norme particolari vengono poi dettate per i professori universitari. Infine, viene esclusa l'applicazione ai dirigenti medici, veterinari e sanitari – invece che, come attualmente stabilito, ai soli dirigenti medici responsabili di struttura complessa – del Servizio sanitario nazionale e ai medici universitari convenzionati con quest'ultimo, della facoltà, attribuita alle pubbliche amministrazioni dall'articolo 72, comma 11, decreto-legge n. 112 del 2008, di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro dopo quaranta anni di anzianità contributiva.

L'articolo 10 affida alle regioni la disciplina dell'attività libero professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nel rispetto di alcuni principi. Si ribadisce che tale attività è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché espletata fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Sono poi dettagliatamente indicate le forme con le quali

il dirigente può svolgere l'attività libero-professionale. Il monitoraggio e il controllo sullo svolgimento della libera professione e la disciplina dei provvedimenti sanzionatori sono attività svolte dalla regione, anche con l'ausilio dell'AGENAS; i risultati sono inviati trimestralmente al Ministero della salute che, in caso di perdurante inerzia degli organi regionali, adotta i provvedimenti sostitutivi.

L'articolo 11 detta alcuni principi per l'esercizio dell'attività libero-professionale per gli operatori delle professioni sanitarie non mediche.

L'articolo 12 stabilisce alcuni principi sulla programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie da parte delle regioni, allo scopo di assicurare il rispetto di criteri di sicurezza, efficienza ed economicità.

L'articolo 13 dispone l'applicazione delle nuove norme anche ad alcuni enti espressamente elencati, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.

Rileva, infine, che l'articolo 14 dispone l'abrogazione degli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo n. 502 del 1992 riguardanti l'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari.

Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, segnala che il provvedimento interviene in una materia riconducibile alla politica dell'Unione europea in materia di sanità pubblica. Questa, in base all'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, completa le politiche nazionali e si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. In quest'ambito l'Unione incoraggia la cooperazione tra gli Stati membri nei settori di cui al citato articolo e, ove necessario, appoggia la loro azione. Inoltre, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi previsti dal predetto articolo, adottando, per affrontare i problemi comuni di sicurezza: misure che fissino parametri elevati di

qualità e sicurezza degli organi e sostanze di origine umana, del sangue degli emoderivati; misure nei settori veterinario e fitosanitario il cui obiettivo primario sia la protezione della sanità pubblica; misure che fissino parametri elevati di qualità e di sicurezza dei medicinali e dei dispositivi di impiego medico. Infine, l'articolo citato prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono anche adottare misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana.

Ciò premesso, rilevato che il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene la compatibilità con il diritto dell'Unione europea, propone di esprimere un nulla osta sul provvedimento medesimo.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **La seduta termina alle 15.10.**

#### **AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### *ATTI COMUNITARI*

*Comunicazione della Commissione intesa a promuovere un nuovo partenariato per la modernizzazione delle università: il forum dell'UE sul dialogo università-impres.*  
COM(2009)158 def.

*Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni « Relazione sui progressi in tema di certificazione della qualità nell'istruzione superiore ».*  
COM(2009)487 def.

*Libro verde « Promuovere la mobilità dei giovani per l'apprendimento ».*  
COM(2009)329 def.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) .....	127
DL 62/10: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania. S. 2144 Governo (Parere alla 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole con condizione</i> ) .....	129
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	132
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. S. 1781-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 14 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	130
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.*

##### **La seduta comincia alle 14.05.**

##### **Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.**

##### **Nuovo testo unificato C. 799 e abb.**

(Parere alla XII Commissione della Camera).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Remigio

Ceroni, illustra il provvedimento in esame, diretto a fissare i principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Segnala che la Commissione ha già reso parere contrario sul provvedimento ed è oggi tenuta nuovamente ad esprimersi sul nuovo testo unificato rielaborato dalla commissione di merito. Osserva che l'articolo 1 stabilisce che il governo delle attività cliniche è disciplinato dalle regioni nel rispetto dei principi fondamentali ed è attuato con la partecipazione del collegio di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; le regioni definiscono le soluzioni organizzative più adeguate per la presa in carico integrale dei bisogni socio-sanitari e la continuità del percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale e sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento

e Bolzano. Riferisce che l'articolo 2 introduce modifiche agli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 502 del 1992, concernenti, rispettivamente, l'organizzazione delle unità sanitarie locali e il collegio di direzione: viene inserito il collegio di direzione tra gli organi dell'azienda e vengono ridefiniti la composizione ed i compiti del collegio. Sostiene che la regione definisce le competenze del collegio di direzione in ordine alla definizione di linee guida per l'attività diagnostico-terapeutica, all'individuazione di indicatori di risultato e di efficienza e dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni; la regione disciplina l'attività e la composizione del collegio di direzione, prevedendo la partecipazione del direttore sanitario e del direttore amministrativo. Si sofferma quindi sull'articolo 2-bis, che prevede che nelle regioni in cui è istituita con legge regionale la figura del direttore socio-sanitario, si applica la disciplina prevista per il direttore sanitario, nonché sull'articolo 3, che definisce i requisiti e i criteri di valutazione dei direttori generali. Fa notare che l'articolo 3-bis inquadra nel ruolo sanitario i dirigenti ingegneri del dipartimento di prevenzione, mentre l'articolo 5 introduce una nuova disciplina per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice e di direzione di struttura complessa. Osserva che l'articolo 6 reca norme in tema di valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento; l'articolo 7 reca norme in materia di dipartimenti: le regioni disciplinano le competenze dei dipartimenti con riferimento alle attività ospedaliere, territoriali e della prevenzione, nonché le modalità di assegnazione e di gestione delle relative risorse. Rileva che l'articolo 8 regola la responsabilità dei direttori di dipartimento; l'articolo 9 fissa il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti e l'articolo 10 dispone che le regioni disciplinano l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nel rispetto dei prefissati principi fondamentali. Evidenzia che l'articolo 11

regola la libera professione intramuraria degli operatori sanitari non medici e l'articolo 12 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la programmazione e gestione delle tecnologie sanitarie. In ordine alle modifiche apportate al testo unificato rispetto alla precedente versione, osserva che ai sensi dell'articolo 2 la Regione definisce le competenze del collegio di direzione e ne disciplina, altresì, i poteri in relazione all'atto aziendale, ai programmi di ricerca e di formazione, agli obiettivi della contrattazione integrativa aziendale e al piano aziendale di formazione del personale medico e sanitario. Ai sensi dell'articolo 5, sottolinea, le Regioni disciplinano le modalità per l'affidamento degli incarichi e per l'attribuzione dei compiti professionali. Rileva che in conformità all'articolo 7, le regioni disciplinano le modalità secondo cui le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere provvedono alla rispettiva organizzazione in dipartimenti. Fa notare che l'articolo 9, stabilisce il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale al compimento del sessantasettesimo anno di età; a domanda dell'interessato, e su valutazione del collegio di direzione, tale limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età. Rileva quindi che, ai sensi dell'articolo 11, le regioni disciplinano le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale nel rispetto dei principi fondamentali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), in considerazione del rilievo dei contenuti del provvedimento, avanza la richiesta di rinviarne l'esame ad altra seduta al fine di consentire un più ampio approfondimento dell'articolato.

Davide CAPARINI, *presidente*, in assenza di obiezioni, accede alla richiesta del deputato Pizzetti e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.



**DL 62/10: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania. S. 2144 Governo.**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra il decreto-legge in titolo, che interviene in materia di demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria, ed attualmente in fase di attuazione, in esito a procedimenti penali svolti nel territorio della regione Campania. Riferisce che il decreto-legge dispone la temporanea sospensione dell'esecuzione delle sentenze di demolizione che riguardano immobili adibiti a prime case e purché non siano stati violati vincoli paesaggistici disposti dalla normativa statale. Rammenta la deliberazione della Giunta regionale campana 30 settembre 2003, n. 2827, che preclude, per la Campania, l'operatività del condono edilizio, nonché la successiva declaratoria di illegittimità della Corte costituzionale della suddetta deliberazione con cui la Corte ha sancito che non spetta alla regione Campania e, per essa, alla Giunta regionale, adottare un atto con il quale si nega efficacia nel territorio ad un provvedimento legislativo dello Stato. Osserva che si è determinata una situazione di incertezza evidenziata dalle molteplici decisioni che la stessa Corte costituzionale è stata chiamata ad pronunciare sulla questione della sanatoria edilizia in Campania. Fa notare che l'intervento proposto intende sospendere temporaneamente le demolizioni di case destinate a prime abitazioni; restano escluse dall'operatività della norma tutte le demolizioni concernenti manufatti in relazione ai quali l'ufficio tecnico del

comune competente ovvero il competente ufficio della protezione civile della Regione abbiano riscontrato che siano da ritenere pericolosi o per i quali abbiano accertata la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente. Ravvisa l'esigenza che si prospettino forme di raccordo tra i competenti organi statali e delle autonomie territoriali affinché siano definiti adeguati indirizzi condivisi in materia di programmazione degli assetti urbanistici della regione ed in relazione alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio campano.

Il deputato Mario PEPE (PD) evidenzia che, pur in presenza di legittimi provvedimenti giudiziari di demolizione di manufatti, non può disconoscersi il rilievo che assumono le ragioni di carattere sociale sottese ai contenuti del decreto-legge. Ritiene opportuno riservare una profonda riflessione sulla gestione del territorio campano e sulla necessità che non si attui alcuno stravolgimento del piano regolatore generale. Auspica altresì che siano salvaguardate le competenze in materia riconosciute alla regione. Ritiene che sul provvedimento possa esprimersi un parere favorevole a condizione che siano introdotte forme di concertazione e raccordo tra i competenti organi statali, la regione e gli enti locali affinché siano definiti adeguati indirizzi condivisi in materia di programmazione degli assetti urbanistici della regione ed in relazione alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio campano.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Pepe, formula una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009.**

**S. 1781-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera.**

(Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione del Senato).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, già sottoposto all'attenzione della Commissione ai fini del prescritto parere alla 14<sup>a</sup> Commissione del Senato ed alla XIV Commissione della Camera nel corso del precedente esame presso i due rami del parlamento. Osserva che, trattandosi dell'esame in quarta lettura, la Commissione è chiamata a pronunciarsi unicamente sulle modifiche apportate dalla Camera al testo già approvato precedentemente dal Senato. Segnala quindi le limitate modifiche di interesse della Commissione. Osserva che l'articolo 7 modifica la legge 4 febbraio 2005, n. 11, introducendo i due nuovi articoli 4-*bis* (« Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere ») e 4-*ter* (« Programma nazionale di riforma »), al fine di rafforzare il ruolo del Parlamento nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea e nella predisposizione dei programmi nazionali di riforma per l'attuazione della Strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione. Rileva che l'articolo 17 enuncia i principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel recepimento di quattro direttive in materia di energia indicate nell'allegato B (direttive 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, 2009/72/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale). Fa notare che nel corso dell'esame da parte della XIV Commissione della Camera sono stati anche inseriti i principi

e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2009/119/CE, già presente nell'allegato B, concernente il mantenimento di un livello minimo di scorte di greggio e di prodotti petroliferi. Evidenzia che l'articolo 28 contiene una delega al Governo per il riassetto della normativa nazionale in materia di pesca e acquicoltura: tale riassetto dovrà essere realizzato mediante la compilazione di un unico testo normativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti. Sottolinea al riguardo che nel corso dell'esame del testo alla Camera è stata soppressa la lettera *h*), concernente l'assicurazione di un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori della pesca e dell'acquicoltura per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa, anche individuando i presupposti per l'istituzione di distretti ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali e della biodiversità. Si sofferma quindi sull'articolo 42, che apporta modifiche alla legge n. 157 del 1992, recante norme per la tutela della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Rileva l'introduzione, al comma 1, di alcune misure per la salvaguardia dell'*habitat* ornitologico da parte dello Stato, al quale sono attribuiti anche compiti di ricerca e monitoraggio nel medesimo ambito, ponendo analoghi obblighi di conservazione ambientale a carico delle regioni e delle province autonome. In ordine al calendario venatorio, osserva che le modifiche apportate vietano la caccia per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione e durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione. Sottolinea che le regioni possono altresì posticipare non oltre la prima decade di febbraio i termini indicati, e a tal fine sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Ritiene opportuno prevedere un più specifico ruolo delle regioni nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea, nonché una più incisiva partecipazione delle autonomie regionali

nella fase di elaborazione delle politiche settoriali.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) concorda con le considerazioni svolte dal relatore.

Il deputato Mario PEPE (PD) ravvisa l'esigenza di precisare un indirizzo maggiormente federalista dell'Unione europea ed una più ampia partecipazione delle autonomie regionali nella fase di elaborazione delle politiche agricole ed energetiche.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, si associa alle considera-

zioni del deputato Pepe e formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.25.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 4 maggio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

## ALLEGATO 1

**DL 62/10: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania (S. 2144 Governo).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 aprile 2010, n. 62, in corso di esame presso la 13<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante la temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania;

considerato che il provvedimento disciplina profili afferenti prioritariamente alla tutela dell'ambiente, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; preso atto che in materia di governo del territorio rileva altresì la competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che restano escluse dall'operatività del decreto-legge le demolizioni riguardanti manufatti in relazione ai quali l'ufficio tecnico del comune competente ovvero il competente ufficio della protezione civile della Regione abbiano registrato condizioni di pericolo od abbiano accertato la violazione di vincoli paesaggistici previsti dalla vigente normativa;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

siano introdotte forme di concertazione e raccordo tra i competenti organi statali, la regione e gli enti locali affinché siano definiti adeguati indirizzi condivisi in materia di programmazione degli assetti urbanistici della regione ed in relazione alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio campano.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (S. 1781-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge S. 1781-B, approvato dal Senato e modificato dalla Camera, in corso di esame presso la XIV Commissione del Senato, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009;

rilevato che il disegno di legge comunitaria rientra nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione (« rapporti dello Stato con l'Unione europea »);

considerati i pareri resi nelle sedute del 23 giugno, del 7 ottobre 2009 e del 16

febbraio 2010 sul provvedimento in titolo e valutate le modifiche apportate al testo;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7, in relazione alle politiche generali, un indirizzo sempre più federalista dell'Unione europea ed un più forte e specifico ruolo delle regioni nel processo di elaborazione della posizione italiana da rappresentare in sede di Unione europea;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere altresì una più incisiva partecipazione delle autonomie regionali nella fase di elaborazione delle politiche agricole ed energetiche.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'attuazione del federalismo fiscale

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	134
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	135

#### AUDIZIONI

Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA, indi del vicepresidente Paolo FRANCO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Francesco Belsito.

#### La seduta comincia alle 10.05.

**Audizione di rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196).**

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Domenico MASTROIANNI, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale di Finanza (IGF)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA, i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), Rolando NANNICINI (PD), Marco CAUSI (PD) e Gian Luca GALLETTI (UdC), e i senatori Walter VITALI (PD), Paolo FRANCO (LNP) Luigi COMPAGNA (PdL), Giuseppe SARO (PdL) e Giuliano BARBOLINI (PD).

Domenico MASTROIANNI, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale di Finanza (IGF)*, Edoardo GRISOLIA, *Ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni* e Biagio MAZZOTTA, *Direttore generale del servizio studi del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato* rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Ragioneria Ge-

nerale dello Stato per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta sospesa, alle 11.30, è ripresa alle 11.35.**

**Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).*

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Tullio LAZZARO, *presidente della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Walter VITALI (PD), Lucio Alessio D'UBALDO (PD) Enzo BIANCO (PD), Giuliano BARBOLINI (PD) e i deputati Marco CAUSI (PD), Gian Luca GALLETTI (UdC), Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) e Rolando NANNICINI (PD).

Tullio LAZZARO, *presidente della Corte dei conti*, Enrico FLACCADORO, *consigliere della Corte dei conti* e Gian Giorgio PALEOLOGO, *segretario generale della Corte dei conti*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Paolo FRANCO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti della Corte dei conti per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	136
PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:	
Esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	136
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	150

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 4 maggio 2010.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, si è riunito dalle 13.45 alle 14.10.

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente ZAVOLI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

*Intervengono per la RAI il vice direttore delle Relazioni Istituzionali, dottor Stefano Luppi, e il dottor Daniele Mattaccini.*

Il PRESIDENTE avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regola-

mento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

**Esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191).**

*(Esame e rinvio).*

Il relatore, deputato RAO (UdC), svolge la seguente relazione:

« Sul contratto di servizio Rai

**Premessa. Il Contratto di servizio, il Governo e la Commissione di Vigilanza.**

Questa Commissione ha ricevuto lo schema di Contratto di servizio da parte del Governo molto in ritardo rispetto alla sua scadenza e, oltretutto, in concomitanza con la campagna elettorale per le elezioni regionali e lo stop dei lavori parlamentari per le vacanze di Pasqua. Nonostante tutto, la Commissione di Vigilanza ha lavorato seriamente e alacremente, procedendo con una lunga serie di



audizioni e, alla fine, possiamo prevedere che esprimerà comunque il suo parere in circa 60 giorni.

Ho operato sul Contratto di servizio una ricognizione che a molti sembrerà puntigliosa. L'ho fatto perché credo nel ruolo del Parlamento e nel contributo migliorativo che può dare questa istituzione. Il Governo potrà non tenere conto delle nostre indicazioni, ma lo farà assumendosene tutte le responsabilità.

Ho ricevuto un importante contributo da tutti i Gruppi. Tra questi, quello della Lega Nord, per mezzo del collega Caparini, è stato il più celere. Ringrazio il Gruppo del PD, con i colleghi Morri, Gentiloni e Merlo e Marco Beltrandi per la componente radicale, e il Gruppo dell'Italia dei Valori, con Pancho Pardi. Da tutti ho ricevuto un contributo approfondito. Tutte le indicazioni che ho ritenuto condivisibili le ho recepite direttamente facendole mie; le altre saranno presentate come emendamenti e sottoposte al vaglio della Commissione.

Al momento, ritengo che le « condizioni » emendative siano l'unico strumento per la Commissione per poter modificare il Contratto di servizio. La formula che pure informalmente mi era stata suggerita dal Gruppo del PDL – fornire alcune indicazioni di massima senza entrare nel dettaglio di singole condizioni emendative – alla luce dei circa 250 emendamenti proposti, tra quelli suggeriti dalle varie associazioni e quelli propri dei Gruppi parlamentari, non mi sembra per ora percorribile.

Nell'esame del Contratto la Commissione di Vigilanza si trova nella scomoda posizione di essere l'ultimo soggetto a dover parlare, giocando contemporaneamente l'ambizione al ruolo dell'attore e il rischio di svolgere solo quello della comparsa, schiacciata tra il Governo e il Cda della Rai, un po' come il vaso di coccio di manzoniana memoria, governati da maggioranze analoghe. Come ha osservato giustamente il Presidente Zavoli in una sua recente intervista a Repubblica, è irragionevole ritenere che la Commissione possa fare un « miracolo » al giorno, se poi,

oltretutto, non avendo poteri vincolanti, il suo indirizzo può essere disatteso o « interpretato » dall'azienda. Anche in questo caso non mancano dunque gli interrogativi sull'autorevolezza di un organismo parlamentare, e per giunta bicamerale, che può al massimo esercitare un rito, diciamo così, esortativo. In questo quadro, voglio esprimere l'auspicio che si possa giungere unanimemente all'approvazione del parere e che il Governo, nonostante non sia obbligato, decida ugualmente di tenere conto delle nostre condizioni, accogliendole convintamente e non solo formalmente, per poi disattenderle senza alcuna conseguenza, come già purtroppo è accaduto in passato (penso al parere sul contratto appena scaduto di cui era relatore l'On. Beltrandi), specie per la parte relativa alla programmazione per i disabili o per la tutela dei minori.

Un'ultima osservazione preliminare: da parte dei mass media e della politica abbiamo rilevato una totale assenza di attenzione nei confronti del Contratto di servizio, mentre sarebbe stata auspicabile una maggiore pubblicizzazione del dibattito delle problematiche ad esso connesse. Si tratta, infatti, di argomenti che interessano tutti noi e incidono sulla vita degli Italiani molto di più di quanto la maggior parte di essi non sappia. Ma passiamo all'esame dello schema di contratto, dei suoi punti di forza e delle sue debolezze.

### **Le pari opportunità, i diritti dei disabili, la tutela dei minori. Garantire chi non è garantito.**

Nella programmazione della Rai alcuni soggetti sono molto garantiti, altri per nulla: qualsiasi telespettatore, anche non attentissimo, se ne accorge facilmente. I meno tutelati non sono solo i piccoli partiti, ma soprattutto i tanti rappresentanti di mondi e categorie che non hanno rappresentanza in Parlamento, in associazioni potenti (come Confindustria e sindacati) o aziende ben strutturate (e che quindi dispongono di ingenti risorse economiche).

Da questo quadro e della lettura dello schema di contratto di servizio, emerge chiaramente la latitanza della Rai rispetto ad alcune tematiche e la totale impunità dell'azienda pubblica in caso di violazione dello stesso contratto di servizio. Rappresenta infatti indubbiamente un punto debole di questo testo, ma più in generale di tutta la normativa che disciplina l'attività del servizio pubblico, proprio il dato oggettivo per cui in caso di violazione delle norme poste a tutela delle pari opportunità, dei diritti dei disabili o dei minori non vi siano mai state e non vi siano mai conseguenze sostanziali. In altre parole, non ci sono sanzioni. Il problema dell'irresponsabilità dell'azienda ed all'interno dell'azienda è grave. La Rai sembra che sia stata divisa in tanti piccoli feudi: ogni direttore, coproduttore e perfino conduttore si fa le sue regole perché manca un forte centro di comando. A questo punto, tanto varrebbe certificare la libertà dei singoli conduttori, invece di porre dei criteri che poi nessuno è in grado di far rispettare!

Pertanto, ho proposto alcuni emendamenti per tentare di porre rimedio a questa situazione di un contratto che porta disposizioni importantissime, che tutelano interessi di prim'ordine, ad essere delle norme sostanzialmente imperfette. Tali emendamenti si pongono l'obiettivo di imporre alla Rai la produzione di un'adeguata e dettagliata reportistica, nella quale, con cadenze predeterminate, l'azienda sia obbligata a riferire non solo al Ministero, ma anche alla Commissione di Vigilanza e all'Agcom sull'attività svolta. Un'altra soluzione sarebbe stata la creazione di uno o più nuovi osservatori, magari sul modello di quello di Pavia, come pure alcuni colleghi e molte associazioni hanno proposto, ma avremmo dato vita, a mio parere, ad un nuovo centro di spesa, col rischio di creare l'ennesimo organismo inutile. Meglio, dunque, obbligare la Rai a svolgere periodiche rilevazioni e a comunicarne il risultato al suo editore e ai due massimi enti di vigilanza.

## **Articolo 2 – Oggetto del contratto nazionale di servizio.**

La Rai, a mio giudizio, deve assolutamente adottare – e per questo ho proposto un emendamento in tal senso – un adeguato sistema di contrasto alle forme di pubblicità occulta. A tal fine deve monitorare l'eventuale presenza, all'interno dei programmi televisivi e radiofonici, di riferimenti a specifici marchi o attività commerciali, nonché di beni o servizi ad essi riconducibili, ed all'esito del monitoraggio assumere le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del caso, l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei programmi. I dati del monitoraggio devono essere trasmessi semestralmente al Ministero, all'Agcom e alla Commissione di Vigilanza. Il relativo report deve descrivere i criteri generali di rilevazione, individuare le tipologie di pubblicità legittime ai sensi della normativa vigente (quali interruzioni per spot, sponsorizzazioni, televendite, pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, sensibilizzazione degli utenti alla lettura di libri, eventuale inserimento di prodotti a titolo di *product placement* come prescrive il decreto Romani che recepisce la normativa europea) e per ciascuna tipologia indicare gli spazi televisivi e radiofonici di messa in onda. Il report deve segnalare altresì specificatamente ciascun caso rilevato al di fuori di tali spazi, indicando la rete, la trasmissione, la data, l'ora, la durata e la tipologia dei potenziali destinatari del messaggio, nonché il marchio o l'attività che potenzialmente ne beneficiano». La pubblicità si paga a Sipra e deve andare nella contabilità della Rai. Tutta, senza zone franche spesso imbarazzanti sotto gli occhi dei telespettatori.

## **Articolo 3 – Qualità dell'offerta e valore pubblico.**

Il Qualitel previsto dal precedente contratto di servizio è stato molto criticato, per molti addirittura un *flop* o, quanto-

meno, uno strumento di difficile realizzazione ed è stato accantonato da questo nuovo testo, che lo supera in più punti, tutti in linea di massima condivisibili, anche se, tuttavia, non mancano le osservazioni critiche. La parte che tratta della qualità dell'offerta, infatti, può essere decisamente migliorata e per questo propongo alcuni significativi emendamenti, tra cui l'obbligo per la Rai di produrre anche qui un'ideale reportistica e una nuova formulazione del terzo comma e l'inserimento del comma 4-bis.

Il contratto di servizio richiama solo la misurazione della qualità percepita e della *corporate reputation*. Ma questa è solo una parte di come il tema della qualità vada declinato. Si deve inoltre tenere presente che il tema della « qualità percepita » altro non è che « l'indice di soddisfazione » o « di gradimento » di vecchia memoria Rai. Quindi, nulla di nuovo se non la si confronta con la qualità attesa e con quella dovuta ai sensi dello stesso contratto di servizio.

Viceversa, la *corporate reputation* sembra confusa con la qualità etica, cioè quella costituita dai vari codici di autoregolamentazione, mentre andrebbe intesa in termini ben più completi. Infatti, non c'è *corporate reputation* se non la si correla con un monitoraggio intrecciato di quattro variabili fondamentali: la misura dell'efficienza della gestione economico-finanziaria, il sostegno del servizio pubblico alla produzione audiovisiva del sistema Italia e quindi al rafforzamento della produzione indipendente (che abbiamo auditato nella persona del presidente Fabiani) la definizione specifica di *budget* e bilanci delle attività di innovazione e relativi rapporti coi fornitori di tecnologia e, per ultima, la verifica dell'organizzazione e della partecipazione delle risorse interne alla gestione complessiva.

Solo in questa maniera la qualità può riferirsi al complesso del servizio pubblico radiotelevisivo in tutte le sue componenti: i prodotti, l'equilibrio gestionale, il supporto al sistema Italia, l'innovazione e l'efficienza dell'organizzazione interna.

Tra i dati positivi dello schema di contratto così come ci è arrivato dal Governo, non si può non sottolineare il chiaro riferimento al rapporto tra qualità ed audience e, dunque, al fattore economico fino ad oggi sempre sottovalutato: la Rai è un'azienda che sta sul mercato, e come tale deve tenere conto degli ascolti. Ignorarli, oltretutto, ridurrebbe la televisione pubblica a un ruolo del tutto marginale nel panorama televisivo. Anche perché, com'è noto, e come ha anche osservato il direttore generale Masi, è ormai strutturale l'insufficienza delle risorse pubbliche per coprire i costi necessari allo svolgimento della missione di servizio pubblico. E qui si inserisce il tema dell'evasione del canone che affronterò più avanti.

Il nuovo contratto, poi, esplicita il condivisibile confronto con le altre realtà istituzionali.

Un passaggio meno chiaro dello schema di contratto sta nella previsione che il sistema di monitoraggio della qualità sia realizzato sulla base di indicatori che saranno definiti operativamente dalla Commissione paritetica. I membri della Commissione paritetica, infatti, sono nominati da Rai e Ministero e dunque il controllo è di fatto un controllo interno: per rompere il cerchio è fondamentale incidere sulla composizione della Commissione. Per questa ragione, ho proposto alcuni emendamenti per modificare la composizione della Commissione paritetica e porre degli obblighi a carico alla Rai.

La lettera c) del primo comma prevede una sorta di sistema Telethon per quanto riguarda i programmi di servizio pubblico: la Rai, infatti, deve « assicurare la presenza in ogni momento della giornata, su almeno una delle tre reti generaliste, di programmi appartenenti ai generi predefiniti del servizio pubblico, garantendo agli utenti una scelta di qualità senza soluzioni di continuità ». Un'identica e altrettanto positiva previsione è contenuta nell'articolo 9, comma 4 ed era prevista nelle linee guida dell'Agcom.

Il comma 10 dell'articolo, poi, stabilisce che « La Rai riferisce trimestralmente al-

l'Autorità e al Ministero sullo sviluppo del sistema di valutazione della qualità dell'offerta e sui risultati conseguiti». Per rendere più centrale il ruolo del Parlamento, oggi schiacciato tra l'Agcom, il Ministero e la stessa azienda, proporrei, a questo articolo e ad altri analoghi, un emendamento per inserire dopo « al Ministero » le parole « e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

Infine, riprendendo parzialmente il precedente contratto, è importante inserire anche in questo l'obbligo per la Rai di fornire alla Commissione di vigilanza i dati di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 18 dicembre 2007. Si tratta della trasmissione di importati strumenti di lavoro per l'attività della Commissione. In particolare, i dati aggregati mensilmente forniti dall'Osservatorio di Pavia, relativi alla distribuzione tra soggetti istituzionali e competitori ed esponenti politici dei tempi di attenzione e dei tempi gestiti direttamente nei Tg e nei Gr nazionali e locali, nelle rubriche a cura delle testate, nelle trasmissioni di informazione compresa quella parlamentare e nelle trasmissioni di intrattenimento. E i verbali delle riunioni del CdA, le delibere approvate, i dati relativi alle retribuzioni dei Direttori e dei Vice Direttori e, a richiesta della Commissione di Vigilanza, di altri collaboratori.

Nel complesso, è evidente l'importanza della qualità della programmazione per un'azienda che svolge il ruolo di servizio pubblico. E tutti in Italia hanno ben chiaro che troppo spesso i programmi Rai non rispondono ai necessari parametri qualitativi e che non di rado l'inseguimento dell'audience a ogni costo ha la meglio su ogni altro genere di valutazione, con inevitabili conseguenze negative (l'esempio classico è quello dei *reality*). Il ruolo e il prestigio della Rai, infatti, ne escono depauperati e quanti non vogliono pagare il canone, o hanno deciso di cavalcare l'onda delle campagne giornalistiche che ne vorrebbero l'abolizione, sfruttano pretestuosamente questa circostanza a loro vantaggio.

Tuttavia, è importante che tutti abbiano sempre chiaro in mente che la qualità dei programmi del servizio pubblico non può essere degradata a mero pretesto per operare una sorta di censura sulla Rai, col duplice risultato negativo di svilire l'importanza della questione e mettere l'azienda sotto tutela.

Sull'argomento resta un'ultima osservazione: qual è il costo previsto per il nuovo Qualitel? Quello previsto dal precedente contratto sembra che costasse sui 5 milioni di euro all'anno.

### **Articolo 5 – L'offerta digitale.**

L'articolo, correttamente, impone alla Rai la realizzazione di canali generalisti, semigeneralisti e tematici per assolvere alla missione di servizio pubblico, lo sviluppo della propria offerta con l'obiettivo di raggiungere la totalità del pubblico e l'avvio di trasmissioni in alta definizione.

Il terzo comma, poi, obbliga la Rai a promuovere adeguatamente l'offerta digitale (senza aggettivi), così come il « digitale terrestre inteso come nuova piattaforma universale ». Perché ridurre la portata del digitale limitandolo solo al terrestre? L'Unione europea ci obbliga al passaggio al digitale, ma non necessariamente a quello terrestre e anche se la scelta ormai è fatta, una previsione più ampia in futuro non potrebbe che favorire la stessa Rai, lo sviluppo della rete televisiva e, ovviamente, gli utenti, cioè i telespettatori, ferma restando la scelta del Governo e dell'azienda, che mi sembra coincidente, di valorizzare la piattaforma che strategicamente ritiene più utile. Dunque, proporrei un emendamento per eliminare l'aggettivo « terrestre » e lasciare alla Rai più ampie possibilità di azione per il futuro.

Il vice direttore della Rai Leone, che ieri ha anche sottolineato i vantaggi derivanti dalla scelta del digitale terrestre in questi primi mesi, ha spiegato anche come questo sia un punto sul quale è stato trovato con grandissime difficoltà un accordo in Agcom e che l'assenza dell'aggettivo terrestre aprirebbe la strada a pretese

amplissime e rischiose per la Rai. Inoltre, la Rai avrebbe scelto il terrestre e non il satellitare per consentire alla maggior parte delle famiglie di non cambiare antenna nel passaggio dell'analogico al digitale. Per chi non riceve il segnale terrestre, poi, c'è Tivùsat, piattaforma gratuita (non nell'acquisto del decoder, ma nei programmi) costituita da Rai, Mediaset e Telecom Italia Media sulla quale, ha tenuto a ribadire, non possono essere presenti offerte a pagamento.

#### **Articolo 6 – Realizzazione delle reti di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale.**

L'articolo, significativamente e fornendo un sostegno all'emendamento che ho proposto al precedente comma, non parla di digitale terrestre, ma semplicemente di tecnica digitale.

Si segnala poi il secondo comma che prevede la possibilità di anticipare lo *switch off* delle singole aree in cui è stato diviso il Paese rispetto a quanto originariamente previsto. Si tratta purtroppo di un'ipotesi ad oggi del tutto irrealistica, considerata l'impreparazione che ha colto gli utenti e l'azienda tutti nei precedenti *switch off* e considerato che alcuni sono stati addirittura posticipati, forse per evitare che fossero realizzati in concomitanza con le elezioni regionali.

Tuttavia, un anticipo dello *switch off* – se realizzato correttamente e, dunque, senza creare ulteriori e più gravi disagi agli utenti – sarebbe auspicabile.

La fase della sperimentazione dello *switch off* su tutto il territorio nazionale, infatti, alla fine sarà sostanzialmente nulla perché, se si conclude alla scadenza del contratto di servizio, in vista del prossimo si rischia nei fatti di non averla proprio condotta. Come evidenziato dal richiamo del Presidente Calabrò, il pericolo è che la Rai resti relegata in un ruolo ancillare rispetto a quanto altri suoi agguerriti concorrenti stanno realizzando nel campo delle nuove tecnologie.

#### **Articolo 8 – Informazione al pubblico in rapporto allo sviluppo della televisione digitale.**

Un articolo apparentemente senza particolari criticità, che però è un chiaro segnale della debolezza della Rai. Tra le altre cose previste – che la Rai sta obiettivamente facendo – ce ne sono alcune che meritano di essere sottolineate. Prima fra tutte la previsione di eventuali momentanei disservizi nelle zone in cui si verifica il passaggio al digitale, per i quali la Rai deve informare la popolazione e attivare un numero verde gratuito (e la Rai aveva provato a farlo a pagamento) per dare riscontro immediato alle richieste di aiuto. Ebbene, siamo alla resa dei conti: mentre fino ad oggi tutti i soggetti coinvolti hanno sostanzialmente negato i disservizi, il nuovo contratto li prevede espressamente. Forse è un po' tardi: sarebbe stato meglio organizzarsi per tempo, o quantomeno non negare i problemi registrati da molti Italiani e giocare allo scarica barile.

Non è condivisibile, poi, che in questo periodo di pausa dagli *switch off* regionali l'informazione al pubblico sia stata sospesa. Sul punto, dunque, ho proposto un emendamento per inserire l'obbligo a riprendere immediatamente le campagne di informazione.

#### **Articolo 9 – L'offerta televisiva; Articolo 10 – L'offerta radiofonica.**

L'articolo è nel suo complesso condivisibile – come lo è del resto il successivo sull'offerta radiofonica –, in quanto aumenta la quota di programmazione che la Rai deve destinare ai cosiddetti generi predeterminati. Tuttavia, non mancano le criticità e, dunque, i relativi emendamenti. Tra questi, voglio segnalare quello che specifica meglio le disposizioni in favore delle donne.

Un altro emendamento, condiviso da molti, prevede che « I programmi televisivi di servizio pubblico finanziati col canone dovranno essere segnalati. Allo stesso

modo, ne ho presentato uno analogo per l'offerta radiofonica. È importante, credo, che i telespettatori siano informati se il programma che stanno vedendo rientra tra quelli di servizio pubblico e, dunque, possano sapere se è finanziato direttamente dal canone e, dunque, con i loro soldi. Sarebbe un utile strumento per far meglio accettare il pagamento del canone, allo stesso tempo, costituirebbe un deterrente per la Rai a fare un uso disinvolto delle risorse pubbliche. Infine si potrebbe limitare fortemente la pubblicità in quegli spazi.

In un futuro abbastanza prossimo, poi, la Rai, sfruttando le risorse del digitale, potrebbe anche dotarsi di un nuovo canale, sul modello di alcuni concorrenti, per informare il pubblico sull'offerta di complessiva dell'azienda. Di pari passo con i profondi cambiamenti che stanno interessando la televisione, infatti, deve aggiornarsi la comunicazione per intercettare un ascolto che tende sempre più a parcellizzarsi. E il futuro non è certamente delle guide tv cartacee.

Come ho già fatto e farò nel corso di questo intervento, riporto anche la posizione dell'azienda, con cui ho avuto modo di interloquire. La Rai contesta la proposta del bollino, perché la ritiene discriminatoria e dannosa. Teme, infatti, che lo spettatore possa decidere di non vedere i programmi che non sono di servizio pubblico o essere disturbato dal bollino.

Tuttavia, questa previsione è perfettamente in linea con gli obblighi di separazione contabile.

Sull'emendamento proposto da Caparini, caro alle tv locali e fatto nostro (sui diritti di trasmissione degli eventi sportivi): rispetto alla formulazione originaria dell'emendamento, abbiamo trasformato l'obbligo di acquisizione dei diritti sportivi in un'eventualità. La ratio sta nel fatto che spesso la Rai acquisisce dei diritti sportivi per poi non trasmettere l'evento o farlo in fasce orarie o su canali che vedono in pochi. Il fatto ovviamente costituisce un pregiudizio per gli appassionati e un danno per le tv locali che avrebbero invece trasmesso l'evento con

maggiore enfasi. La Rai osserva che si tratta di un'invasione di campo a danno della libera decisione delle proprie strategie aziendali.

#### **Articolo 11 – L'offerta multimediale.**

Le previsioni di quest'articolo sono senz'altro da condividere, prima fra tutte quella che impegna la Rai a dare univocità di indirizzo all'offerta multimediale. L'azienda pubblica deve continuare ad investire sul multimediale, che con la banda larga costituisce senza dubbio il futuro del settore.

Abbiamo recepito una serie di proposte emendative e migliorative, che ho cercato di riassumere in alcuni emendamenti che sottolineano la centralità dell'offerta della Rai sul web, per la quale devono essere sviluppati e prodotti contenuti ad hoc.

Su segnalazione di Cittadinanza Attiva, poi, ho proposto un emendamento per inserire il comma 3-bis « La Rai è tenuta a prevedere nel proprio portale una sezione dedicata alla raccolta dei reclami degli utenti al fine di migliorare il proprio servizio. Tali segnalazioni, ad eccezione di quelle manifestamente provocatorie, dovranno ricevere una risposta, nella forma del messaggio e-mail, entro un termine temporale ragionevole e, comunque, non superiore ai 30 giorni dalla data di ricevimento »

La stessa associazione Cittadinanzattiva ci segnala che la BBC risponde entro 10 giorni. Sarebbe un canale diretto molto importante per mettere in rete utenti e azienda.

#### **Articolo 12 – La programmazione televisiva per i minori.**

L'attenzione per i minori deve essere una priorità per tutte le televisioni e del servizio pubblico in modo particolare. I minori, infatti, anche e soprattutto per le tante difficoltà in cui versano le famiglie sempre meno sostenute dallo Stato e dagli enti locali, sono spesso i fruitori per ec-

cellenza della televisione usata troppo come parcheggio o come sedativo, e molto spesso senza che nessun adulto vigili o possa vigilare su cosa i nostri bambini guardano. Pertanto, le televisioni devono farsi carico di questa problematica, definendo la programmazione con una particolare attenzione per i soggetti a rischio. In questo senso, ovviamente, sono da apprezzare la maggiore attenzione riservata al tema dal nuovo contratto di servizio — che valorizza il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori (il cosiddetto Comitato Media e Minori) e irrigidisce la normativa — e l'impegno per la Rai a realizzare due canali tematici riservati ai minori.

Un ultimo rilievo. Il comma 9 prevede un sistema di segnaletica per evidenziare i programmi «adatti ad una visione congiunta con un adulto e quelli adatti ad solo pubblico adulto». Ebbene, sarebbe preferibile una tripla segnalazione da inserire con un emendamento al comma 9, prima delle parole «adatti ad una visione congiunta con un adulto», aggiungere «adatti ad una visione dei minori da soli». Una sorta di certificazione speciale per programmi sicuri.

Coerentemente con gli impegni che la Rai deve assumere per andare incontro alle esigenze dei minori, credo poi che sarebbe positiva la realizzazione di un telegiornale a loro dedicato, adatto alla visione insieme ai genitori o da soli. Questo telegiornale dovrebbe tenere conto delle diverse sensibilità legate all'età, utilizzare un linguaggio semplice e chiaro e riservare particolare attenzione a quel genere di notizie che, trascurate dagli altri programmi di informazione, sono tuttavia interessanti per i minori. Dopo un primo periodo di sperimentazione, in cui la messa in onda potrebbe essere prima, dopo o al posto di una delle edizioni principali del Tg della domenica, si potrebbe passare ad un'edizione quotidiana, sempre collegata ad una delle edizioni principali del Tg.

Per quanto riguarda l'emendamento al comma 9 e la previsione del bollino per i programmi adatti ai minori da soli (co-

siddetto bollino verde), la Rai esprime la sua netta contrarietà e pone alcune osservazioni. Essendo questa una categoria residuale, infatti, si dovrebbe inserire il bollino ad una quantità enorme di programmi. Sarebbe utile che la Rai pubblicizzasse tali canali tematici dedicati ai minori in determinate fasce orarie.

I colleghi Merlo e Caparini sostengono la necessità di legare la realizzazione di canali tematici dedicati ai minori allo sviluppo e alla valorizzazione del Centro di Produzione di Torino. Ho presentato un emendamento in tal senso.

### **Articolo 13 – L'offerta dedicata alle persone con disabilità e programmazione sociale.**

Nelle linee guida dell'Agcom era richiesto un «congruo incremento delle misure attualmente fissate» e in occasione dell'audizione in Vigilanza il Presidente Calabrò ha sostenuto che tale richiesta non è stata tenuta in considerazione. Per il Vicedirettore generale Leone, invece, il volume della programmazione sottotitolata, giunto nel 2009, quindi nell'ultimo anno, a circa 9.500 ore, è molto cresciuto rispetto ad alcuni anni fa, quando si fermava sotto le 5.000 ore. Oltretutto, il nuovo testo prevede nell'arco della vigenza contrattuale un incremento del 30 per cento. E l'azienda sottolinea che la programmazione per i disabili costituisce un grave onere finanziario per la Rai.

Tuttavia, occorre andare incontro alle esigenze dei meno garantiti, in questo caso dei disabili. Ho deciso, quindi, di presentare la maggior parte degli emendamenti che mi hanno proposto, escludendo solo i pochi che avrebbero certamente costituito un onere non affrontabile per l'azienda. È un dovere del servizio pubblico farsi carico di tutti i suoi utenti, che peraltro non si sono mai azzardati (come altri hanno fatto per motivi ben più futili) di minacciare lo sciopero del canone.

**Articolo 14 – L’offerta per l’estero;**  
**Articolo 16 – Iniziative specifiche per la valorizzazione delle istituzioni e delle culture locali.**

Entrambi gli articoli, ciascuno nel proprio ambito, fanno riferimento alle realtà regionali e locali, realizzando una sorta di federalismo, o quantomeno di regionalismo televisivo. Una tendenza forse irreversibile e necessaria, sicuramente non negativa se viene coniugata con la promozione di valori nazionali. In questo quadro, ad esempio, assumono un particolare valore le celebrazioni per il centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, a cui la Rai dovrà partecipare con un ruolo da protagonista. In questo senso spero di aver interpretato correttamente alcune sollecitazioni giunte dal collega De Angelis del PdL. Le realtà e le culture locali, dal canto loro, sono state profondamente colpite proprio dallo sviluppo della televisione che, con disposizioni di questo genere, potrebbe tutelarle e consentirne un nuovo sviluppo in linea con i tempi moderni.

**Articolo 14-bis – Programmi dell’Accesso.**

Il senatore Palmizio ha chiesto l’inserimento di questo articolo, il cui testo definitivo è frutto di una nostra rielaborazione.

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall’articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Rai è tenuta a riservare trasmissioni e spazi di accesso radiotelevisivo anche a tematiche sociali, con particolare attenzione alle esperienze dell’associazionismo e del volontariato.

2. Le trasmissioni definite come programmi dell’Accesso, sono programmate su ciascun mezzo radiotelevisivo (televideo, radiofonico, Televideo) sulla base di calendari predisposti e resi pubblici dalla società concessionaria previa approvazione della Sottocommissione permanente per l’Accesso, costituita nell’ambito della Com-

missione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. I programmi dell’Accesso consistono anche nella programmazione di cicli di *spot* su tematiche sociali; tali spazi saranno assegnati ai soggetti ritenuti idonei a tali programmi. La società concessionaria istituisce apposite rubriche dedicate agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili di interesse per i settori indicati. La predisposizione degli *spot* viene curata dalla società concessionaria in collaborazione con i soggetti richiedenti.

4. La decisione sulle domande di accesso, per ciascuno dei mezzi previsti ai commi 2 e 3 (radio, tv, televideo), e sui soggetti richiedenti spetta alla Sottocommissione permanente per l’Accesso ».

**Articolo 15 – Prodotti audiovisivi italiani ed europei.**

Sarà di fatto riscritto alla luce dell’approvazione del cosiddetto «Decreto Romani», che recepisce la normativa europea in materia di prodotti audiovisivi. Quindi abbiamo evitato di proporre emendamenti ad un testo superato da una norma successiva.

Per quanto riguarda una valorizzazione dell’operato dei produttori indipendenti, essa è contenuta negli emendamenti all’articolo 3 sulla qualità del servizio pubblico.

**Articolo 17 – Rete istituzionale e parlamentare.**

La formulazione di questo articolo ricomincia in buona sostanza quella del corrispondente articolo del precedente contratto. Le novità tuttavia non mancano. Tra queste, non si può sottovalutare la previsione, accanto all’informazione parlamentare, di quella sulle altre istituzioni, cioè in buona sostanza il Governo: nascerà Rai-Chigi? Sono convinto che la Rai debba dedicare uno spazio riservato all’informazione parlamentare, troppo spesso trascurato.



rata dai Tg e dalla trasmissioni di approfondimento e, dunque, che sia da preferire la formulazione del precedente contratto. Le altre istituzioni, intese come Presidente della Repubblica, Presidente del Senato e Presidente della Camera e il Governo in modo particolare, infatti, possono già ora godere di un'attenzione particolare da parte della Rai, a partire dai Tg per finire alle trasmissioni di approfondimento da non meritare alcuna corsia preferenziale.

Il secondo comma dell'articolo – e sta qui la novità a mio avviso più importante –, prevede che la Rai debba presentare un progetto di canale televisivo dedicato, ma non detta termini temporali. Se non è possibile darne di stringenti, si dovrebbe almeno prevedere un emendamento per aggiungere dopo « La Rai », « nel più breve tempo possibile ». Questo canale, poi, credo debba essere il frutto di una stretta collaborazione tra il servizio pubblico e la Camera e il Senato, anche per evitare alla Rai problemi con l'Antitrust sull'acquisizione di canali e, dunque, ho proposto un emendamento in tal senso.

L'informazione parlamentare, dunque, dovrebbe avere presto un canale dedicato. L'esistenza di questo canale tematico, però, perlomeno fino a quando il lancio e la fase di avvio non saranno del tutto ultimati, non deve far scomparire l'informazione parlamentare dalle reti generaliste, quelle che garantiscono l'audience più alta. Pertanto, ho proposto un emendamento al comma 5 per inserire tale obbligo.

#### **Articolo 19 – Audiovideoteche.**

Nella formulazione di questo nuovo contratto di servizio di fatto scompaiono, o comunque sono molto ridotte, le modalità di accesso al materiale Rai per le università, le scuole, gli enti pubblici e le associazioni senza fini di lucro. Tale nuova formulazione, dunque, è decisamente peggiorativa rispetto a quella del medesimo articolo del precedente contratto di servizio. L'archivio della Rai è un bene prezioso che deve essere messo a completa

disposizione del Paese e delle istituzioni culturali in modo particolare. Pertanto, proporrei la riscrittura dell'articolo con questo emendamento. L'articolo 19 è sostituito dal seguente: « 1. La Rai prosegue il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovideoteche nel processo produttivo digitale e si impegna a definire e mettere in atto iniziative finalizzate alla conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 2. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere reso progressivamente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 3. La Rai dispone una pubblicazione annuale, secondo le forme che saranno ritenute più appropriate, e comunque sul proprio sito internet, per pubblicizzare e rendere conoscibile il materiale del suo archivio e le modalità di fruizione ».

Per la fruizione tramite internet del materiale delle teche Rai si rimanda invece all'articolo 11.

#### **Articolo 20 – Neutralità tecnologica e competitiva.**

Come osserva giustamente il Presidente Calabrò, che si ispira agli indirizzi della Commissione europea, le emittenti di servizio pubblico devono utilizzare le possibilità offerte dalla digitalizzazione e dalla diversificazione delle piattaforme di distribuzione « su base tecnologica neutra, a vantaggio della società ». La Rai, dunque, deve sfruttare tutte le potenzialità fornite

dalle nuove tecnologie, e dalla transizione al digitale in modo particolare, pensando ai telespettatori e non solo ai propri legittimi interessi.

Il testo, che riproduce quello delle linee guida di Agcom, prevede che nella fase di transizione al digitale terrestre la Rai debba fornire l'intera programmazione delle reti generaliste su tutte le piattaforme « tecnologiche » (e non « trasmissive », come era invece nel testo precedente) e, dopo lo *switch off* definitivo, « potrà » (ma non sarà obbligata) diffondere la programmazione di servizio pubblico sulle piattaforme commerciali che ne faranno richiesta in base a negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie. In altre parole, la Rai non è obbligata a stare su Sky o su altre piattaforme (purché sia presente sul satellite, obiettivo raggiunto con la realizzazione di Tivùsat).

La questione, ovviamente, è molto complicata e, come è noto, se ne dibatte da circa un anno, con posizioni diverse anche all'interno della stessa Commissione.

Emendamenti proponibili, ma di difficile accoglimento.

1) Al primo comma, sostituire la parola « tecnologiche » con « trasmissive ».

2) Al secondo comma aggiungere in fine: « In quest'ottica, la Rai dovrà limitarsi a criptare quei programmi per cui non dispone dei diritti per l'estero ed è tenuta ad adoperarsi per cercare di stringere accordi con le varie piattaforme commerciali in modo da adottare sistemi di criptaggio comuni, che consentano la salvaguardia dei diritti dei terzi e la trasmissione libera sul territorio nazionale ».

3) Aggiungere il comma 2-*bis*: « La Rai, con particolare riguardo per quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre, deve impegnarsi con ogni mezzo a sua disposizione per favorire la diffusione di Tivùsat, offrendo la relativa smart card al solo rimborso dei costi sostenuti agli utenti che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento. »

4) Aggiungere il comma 2-*ter*: « La Rai, in accordo con il Ministero degli Affari esteri, deve impegnarsi perché vengano messi a disposizione degli italiani residenti all'estero un numero congruo di decoder e di smart card di Tivùsat, vendibili tanto in abbinamento quanto separatamente ».

5) Al terzo comma, sostituire « potrà » con « dovrà ». Su questo vi sono diversità di opinione in seno alla Commissione.

Tutti questi emendamenti susciteranno probabilmente un acceso dibattito e la maggior parte di essi vede la Rai contraria. La sostituzione di « tecnologiche » con « trasmissive » (termine sul quale l'Agcom ha trovato un accordo – come è noto – solo dopo un durissimo confronto), secondo la Rai la costringerebbe ad essere presente su una quantità enorme di piattaforme, ove sollecitata. Viceversa, con la previsione originaria (« tecnologiche »), la Rai potrebbe abbandonare liberamente Sky, essendo presente sulla piattaforma satellitare con Tivùsat (in comune con Mediaset e Telecom Italia Media). Con il vincolo, già ricordato, che su Tivùsat non si possono trasmettere programmi a pagamento.

Per quanto riguarda il criptaggio, poi, la posizione della Rai è di assoluta contrarietà. Diversamente, c'è apertura invece sia per quanto riguarda Tivùsat che per l'estero.

La contrarietà della Rai è poi assoluta sull'ultimo emendamento proposto (sostituzione di « potrà » con « dovrà » nel consentire la messa a disposizione della programmazione di servizio pubblico a tutte le piattaforme commerciali che ne facciano richiesta). La Rai, infatti, sostiene che è un'imposizione che l'azienda non può sopportare e che la indebolirebbe nei confronti dei concorrenti e dei possibili partner. In realtà, a mio avviso, le cose stanno diversamente visto che il comma parla comunque di « negoziazioni eque, trasparenti e non discriminatorie e sulla base di condizioni verificate dalle Autorità

competenti». Dunque, l'emendamento mira soltanto a impedire che la Rai possa decidere arbitrariamente a chi concedere la propria programmazione di servizio pubblico, danneggiando o favorendo a sua scelta i vari protagonisti del settore.

#### **Articolo 26 – Canone di abbonamento.**

Sono decisamente condivisibili le osservazioni del Presidente Calabrò, convinto assertore della necessità della trasparenza dei generi di servizio pubblico finanziati col canone.

Inoltre, la Commissione europea ha affermato che gli obblighi di servizio pubblico devono essere quanto più possibile espliciti. In questo senso, è assolutamente condivisibile il contratto di servizio nella parte in cui prevede l'obbligo per la Rai di trasmettere al Ministero, all'Agcom e alla Commissione di Vigilanza «l'elencazione dei titoli dei programmi classificati in base ai generi «predeterminati» con indicazione anche della loro collocazione oraria». Tuttavia, sempre come già osservato in precedenza, sarebbe positivo rendere esplicito per i telespettatori (e i radioascoltatori) che il programma in onda rientra tra quelli finanziati col canone.

I veri problemi riguardo alla questione del canone sono però l'evasione e l'esenzione per i cittadini meno abbienti. Per il primo punto, nonostante una piccola inversione di tendenza che ha portato nel 2010 circa 100 mila famiglie in più a pagare il canone rispetto al 2009, la situazione rimane difficile. L'evasione – alla quale devono sommarsi gli abbonati morosi – è stimata da uno studio della Facoltà di Statistica dell'Università di Firenze intorno al 26/26,5 per cento delle famiglie con televisore, pari a circa 5 milioni e mezzo. Le punte massime sono in Campania, Calabria e Sicilia, ma anche al Nord. Il danno per lo Stato e per la Rai è stimato in circa 500 milioni di euro, cifra destinata a salire molto se si considera l'altissimo livello di evasione di enti pubblici, banche, aziende e partiti, quanti cioè sono tenuti al pagamento del cosiddetto

canone speciale. La Rai, nella persona del direttore dell'amministrazione abbonamenti, Stanislao Argenti, ha assicurato che si sta procedendo all'invio di solleciti di pagamento a tutti gli enti interessanti.

La legge che istituisce il canone, che, è bene ricordarlo, risale al 1938, prevede che siano tenuti al pagamento i proprietari di apparecchi «atti o adattabili alla ricezione dei programmi». Ebbene, si potrebbe aprire una riflessione sull'opportunità di estendere l'obbligo del pagamento del canone anche a quanti possiedono un Pc abilitato alla ricezione di programmi, ma non ho presentato un emendamento in tal senso. La Rai ha interpellato l'Agenzia delle Entrate, che nel marzo del 2008 ha dichiarato competente il Ministero dello Sviluppo economico.

Il debellamento dell'evasione e l'estensione del canone a quanti riescono a vedere la televisione pur non possedendo un televisore consentirebbero forse di ridurre l'importo del canone, certamente di rendere operativa l'esenzione per i soggetti meno abbienti. Ad oggi, dovrebbero essere esentati quanti hanno più di 75 anni e un reddito inferiore ai 516 euro al mese, ma la Rai e il Governo si rimpallano le responsabilità e mancando le necessarie norme attuative la possibilità di esenzione non ha fin ora avuto seguito. Le sole soluzioni possibili mi sembra siano l'agganciamento del canone alla bolletta dell'elettricità e l'esenzione dal pagamento per una fascia più vasta di cittadini in difficoltà, che comprenda anche le famiglie numerose e a basso reddito, quanti percepiscono una pensione minima o rientrano comunque tra le fasce più povere della popolazione.

Su questo sono proponente di un progetto di legge, insieme a rappresentanti di tutti i Gruppi (esclusa la Lega, per la verità). Sono d'accordo anche il Governo, il Presidente e due consiglieri d'amministrazione della Rai, il professor Petroni e l'on. De Laurentiis. Oggi a Milano in un convegno, si è espresso favorevolmente anche il Presidente di Mediaset Confalo-

nieri. Forse ritenendo che così si allenterà la concorrenza pubblicitaria fra Sipra e Publitalia.

Il Governo aveva promesso un provvedimento antievasione, che fin ora non si è visto. Tuttavia, il tavolo tecnico previsto dal contratto di servizio è senz'altro un passo avanti. Un contributo contro le pretestuose argomentazioni di quanti non vogliono pagare il canone, poi, lo potrà dare la stessa Rai se migliorerà la qualità dei propri programmi. Argomento che sta molto a cuore al collega Caparini.

L'intervento in materia, però, deve ovviamente avvenire con strumenti diversi dal contratto di servizio e, dunque, i soli emendamenti che propongo sono al comma 4, quello sull'impegno al contrasto dell'evasione che prevede l'istituzione di uno specifico tavolo tecnico.

1) Dopo le parole « si impegna ad istituire » aggiungere le parole « nel più breve tempo possibile ».

2) Alla fine del comma aggiungere « Il Ministero e la Rai con cadenza annuale riferiranno alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i risultati delle azioni attuate per il contrasto all'evasione del canone di abbonamento e presenteranno una relazione sui lavori del tavolo tecnico ».

#### **Articolo 27 – Commissione paritetica.**

La formulazione dello schema di contratto ricalca quella del precedente, specificando in maniera più compiuta i poteri della Commissione paritetica.

La vera questione relativa alla Commissione paritetica riguarda la sua composizione (4 membri nominati dal Ministero e 4 dalla Rai), che tiene del tutto fuori il Parlamento e l'Agcom e configura una sorta di autodichia. La composizione ideale prevedrebbe la presenza di componenti nominati dalla Commissione di Vigilanza e dall'Agcom. Per non aumentare a dismisura il numero dei membri, dunque, si potrebbe ipotizzare una composizione (e un relativo emendamento) di

questo genere: 2 membri Rai, 2 membri Governo, 2 membri Vigilanza, 2 membri Agcom. La Rai, a dire il vero, in quanto concessionaria del servizio pubblico e parte contraente di un contratto « sui generis » com'è il contratto di servizio, dovrebbe adeguarsi, in un certo senso subire, quanto stabilito dalla Commissione più che determinarne le scelte, peraltro in condizione, appunto, paritetica.

Come osservato nella premessa di questa relazione, il vero problema è per la Rai. E nella Rai mancano veri ed efficaci strumenti sanzionatori. Il Contratto di servizio non può incidere in maniera eccessivamente profonda sulla materia, ma si può, tuttavia, prevedere una forma di intervento della Commissione paritetica. Intervento che, se verrà modificata la composizione della stessa Commissione, potrà ovviamente essere di portata decisamente maggiore. Ho quindi proposto un emendamento per prevedere che la Commissione paritetica, su richiesta della Commissione di Vigilanza, possa segnalare eventuali violazioni o inosservanze nell'applicazione di quanto disposto dal Contratto di servizio e proporre i necessari interventi correttivi.

Si potrà osservare che tale diversa composizione della Commissione paritetica sarebbe giuridicamente inammissibile, essendo la pariteticità riferita alle due parti che sottoscrivono il contratto e non ad altri. È un'osservazione non peregrina, ma allora non dovremmo più parlare di Rai controllata dalla politica e di Parlamento editore del servizio pubblico. Sarebbe solo il Governo, e la sua maggioranza in Parlamento, di volta in volta a controllare la Rai, come già avviene oggi ».

Il relatore dichiara quindi la propria disponibilità a valutare attentamente gli ulteriori contributi che giungeranno dai componenti della Commissione.

Il PRESIDENTE invita il relatore a fornire copia della sua relazione a tutti i Commissari ed apre la discussione generale.

Il senatore MORRI (PD), sottolineando la validità del lavoro svolto dal relatore, propone di fissare alla data di lunedì 10 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti.

Ritenendo opportuno procedere ad un lavoro di sintesi delle proposte di modifica, anche in considerazione della possibile rigidità del Governo di fronte a un numero considerevole di emendamenti, il deputato DE ANGELIS (PdL) ribadisce la proposta di concentrare l'attenzione su poche e condivisibili proposte.

Pur considerando i numerosi elementi critici presenti nello schema di contratto di servizio, il deputato CAPARINI (LNP) condivide i punti principali della relazione del deputato Rao e, riservandosi a titolo personale di portare avanti proposte più specifiche, suggerisce di svolgere un'approfondita discussione generale sull'insieme delle proposte di modifica, al fine di raggiungere posizioni il più possibile condivise.

Dopo aver ringraziato il relatore per il lavoro svolto, il deputato BELTRANDI (PD) ricorda come in passato la disapplicazione delle numerose proposte di modifica avanzate dalla Commissione e accolte dal Governo fosse dovuta anche alla ridotta vigilanza dell'Agcom. Pur non condividendo una scelta di eccessiva autolimitazione, concorda sulla proposta avanzata dal deputato Caparini.

Condivide la proposta anche il deputato GENTILONI SILVERI (PD), che sottolinea come l'applicazione del parere dipenda soprattutto dalla società concessionaria, mentre il Governo di regola non trascura di osservare i pareri parlamentari.

Nel dichiararsi d'accordo, il senatore VITA (PD) chiede al relatore chiarimenti sull'articolo 15 del contratto di servizio e su una eventuale sua riscrittura nella predisposizione del cosiddetto « decreto Romani ».

Il relatore, deputato RAO (UdC), chiarisce che la suddivisione delle quote di produzione dovrà essere definita con precisione nel contratto di servizio.

Il PRESIDENTE, nel concordare sulla necessità di evitare una proliferazione di emendamenti, anche per non alimentare inutili velleitarismi, e condividendo le ipotesi formulate, propone di fissare alle ore 20 di lunedì 10 maggio il termine per la presentazione degli emendamenti, nonché di procedere nella seduta di martedì 11 alla discussione generale e, in successive sedute, all'esame e alla votazione degli emendamenti e del parere.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

**La seduta termina alle 15.25.**

ALLEGATO

**Contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la  
RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2010-2012  
(doc. n. 191).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249, che prevede il parere della Commissione sullo schema di Contratto di servizio triennale tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

b) viste le linee-guida di cui alla delibera n. 614/09/CONS, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e dell'articolo 45, comma 4, del Testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; precisando pertanto che il Contratto di è vincolato direttamente dalla legge che definisce puntualmente i contenuti minimi del servizio pubblico radiotelevisivo e dalle Linee guida approvate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni d'intesa con il Ministero delle comunicazioni che fissano gli ulteriori obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali,

c) visti altresì gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

d) esaminato lo schema di Contratto di servizio per il triennio 2007-2009;

e) prendendo atto delle notevoli quanto importanti innovazioni contenute nella bozza trasmessa a codesta Commissione, rispetto ai contratti precedentemente in vigore;

f) tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria condotta in Commissione per il tramite delle audizioni svolte,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sul citato schema di Contratto di servizio, con le seguenti condizioni:

1) *Al titolo dell'articolo 1 aggiungere, in fine, la parola: « nazionale ».*

2) *All'articolo 2, comma 3, lettera h, aggiungere le parole: « e le azioni di pace e di cooperazione internazionale ».*

3) *All'articolo 2, comma 3, lettera m), eliminare le parole: « delle pari opportunità e l'impegno ad una rappresentazione significativa e rispondente al ruolo delle donne nella società ».*

4) *All'articolo 2, comma 3, inserire, in fine, la seguente lettera: « m-bis) promuovere e valorizzare un nuovo corso nell'impiego della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e professionale delle donne, anche al fine di contribuire alla rimozione degli ostacoli che di fatto limitano le pari opportunità. ».*

5) *All'articolo 2, comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « p-bis) garantire, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, la continuità della programmazione per l'Accesso in tutte le sue forme, in particolare prevedendo una collocazione fissa dei relativi programmi nel palinsesto ».*

6) *All'articolo 2, comma 3, aggiungere la seguente lettera: « p-bis) garantire la comunicazione sociale attraverso trasmissioni dedicate all'ambiente, alla salute, alla qualità della vita, ai diritti e ai doveri civili, allo sport sociale, alla disabilità e ai diritti, agli anziani, assegnando spazi adeguati alle associazioni rappresentative del settore ».*

7) *All'articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma: « 5-bis. La Rai adotta un adeguato sistema di contrasto delle forme di pubblicità occulta. A tal fine monitora l'eventuale presenza, all'interno dei programmi televisivi e radiofonici, di riferimenti a specifici marchi o attività commerciali, nonché di beni o servizi ad essi riconducibili, ed all'esito del monitoraggio assume le opportune iniziative aziendali, inclusa, ove del caso, l'irrogazione di sanzioni nei confronti dei responsabili dei programmi. I dati del monitoraggio sono trasmessi semestralmente al Ministero, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il relativo report descrive i criteri generali di rilevazione, individua le tipologie di pubblicità legittime ai sensi della normativa vigente (quali interruzioni per spot, sponsorizzazioni, televendite, pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici, sensibilizzazione degli utenti alla lettura di libri, eventuale inserimento di prodotti a titolo di *product placement*) e per ciascuna tipologia indica gli spazi televisivi e radiofonici di messa in onda. Il report segnala altresì specificatamente ciascun caso rilevato al di fuori di tali spazi, indicando la rete, la trasmissione, la data, l'ora, la durata e la tipologia dei potenziali*

destinatari del messaggio, nonché il marchio o l'attività che potenzialmente ne beneficiano ».

8) *All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 5-bis. Operare un monitoraggio, con produzione idonea di reportistica semestrale, che consenta di controllare il rispetto di quanto previsto dal presente Contratto di servizio o da altre disposizioni che la Rai è tenuta ad osservare circa le pari opportunità. I report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e contenere un'informazione che sia quanto più possibile esauritiva ».*

9) *All'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: « emittenti commerciali, compresi » inserire le seguenti: « i documentari ».*

10) *All'articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: « di natura espressiva » inserire le seguenti: « assicurando – tra l'altro – una più moderna rappresentazione della donna nella società, valorizzandone il ruolo, e ».*

11) *All'articolo 3, comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: « , nonché di altri analoghi Codici che dovessero essere emanati nel triennio di vigenza del presente contratto ».*

12) *All'articolo 3, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « e-bis) assicurare la realizzazione di trasmissioni dedicate ai temi dei bisogni della collettività, alle condizioni sanitarie e socio-assistenziali, alle iniziative delle associazioni della società civile, all'integrazione e al multiculturalismo, alle pari opportunità, alla cultura e al lavoro ».*

13) *All'articolo 3, sostituire il comma 2 con il seguente « 2. La Rai è tenuta a dotarsi di un sistema di analisi e monitoraggio della qualità dell'offerta e delle sue determinanti, tenendo conto delle esperienze esistenti anche a livello internazionale, con l'obiettivo di poter di-*

sporre di elementi di valutazione per la definizione di una programmazione e di una policy aziendale che corrisponda sempre più alle domande e alle attese del pubblico e realizzi la funzione di servizio pubblico come prescritto dal presente Contratto di Servizio, coniugando audience e qualità ».

14) *All'articolo 3, sostituire il comma 3 con il seguente:* « 3. Tale sistema è costituito da due distinti strumenti: a) un monitoraggio e un'analisi della qualità della programmazione intesa come valore pubblico, in grado di verificare la percezione degli utenti del servizio pubblico in merito ai singoli elementi dell'offerta, come declinati nell'articolo 4, nell'articolo 5, nell'articolo 8 e nell'intero Capo III del presente contratto; b) un monitoraggio della *corporate reputation* intesa come: a) la capacità di competere sotto il profilo della sostenibilità economica descritta al Capo V del presente contratto, della competitività come illustrata all'articolo 14 del presente Contratto, del coinvolgimento del personale e della flessibilità organizzativa; b) la capacità di innovare in termini di prodotto (Comma 3 articolo 9 e articolo 11 Capo III) e di tecnologia (intero Capo IV); c) la capacità di incrementare il proprio valore di servizio pubblico, inteso anche in termini di presenza sul mercato internazionale (articolo 14 Capo III) e di supporto all'industria tecnologica e all'industria televisiva indipendente (articolo 15 Capo III), nel rispetto dell'etica dell'impresa, della deontologia professionale, dei criteri di correttezza, di lealtà, quali emergono anche dal Codice etico e dalla Carta dei doveri e degli obblighi degli operatori del servizio pubblico ».

15) *All'articolo 3, comma 4, lettera c), dopo le parole:* « web service », *aggiungere le seguenti:* « analisi fandom ».

16) *All'articolo 3, comma 4, eliminare la lettera e).*

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:* « 4-bis. La Rai è tenuta a monitorare l'offerta di cui al

Capo III del presente contratto, nonché tutte le tipologie di programma ed i singoli generi. Il monitoraggio dovrà sviluppare idonea reportistica semestrale che indichi chiaramente per ogni singolo genere le tempistiche e le percentuali di occupazione video. Devono inoltre essere indicate tutte le informazioni necessarie, come data, ora, emittente, editore, titolo, durata e genere della trasmissione (compresi i generi indicati dall'articolo 9, comma 2). Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

*Inoltre, al comma 5, eliminare le parole:* « , la definizione della periodicità di misurazione del sistema di cui al comma 4, oltreché ».

17) *All'articolo 3, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:* « e-bis) gli indicatori devono essere collocati, secondo opportuni pesi, in un sistema di misurazione in grado di permettere il confronto tra successivi periodi e l'individuazione delle causali per dar luogo agli opportuni interventi aziendali di correzione ».

18) *All'articolo 3, comma 10, dopo le parole:* « al Ministero », *inserire le seguenti:* « e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

19) *All'articolo 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:* « 10-bis. La Rai si impegna a fornire tempestivamente alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i dati di cui alla risoluzione della stessa Commissione del 18 dicembre 2002 ».

20) *All'articolo 4, comma 1, dopo la parola:* « obiettività », *inserire le seguenti:* « , imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne ».



21) *All'articolo 4, comma 2, dopo le parole: « canoni di », inserire le seguenti: « pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali nel sistema radiotelevisivo, nonché dai principi di ».*

22) *All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: « imparzialità, completezza », inserire le seguenti: « , pluralismo, obiettività, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche e sociali nel sistema radiotelevisivo, nonché dai principi di correttezza, lealtà, buona fede dell'informazione ».*

23) *All'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 5-bis. La Rai adotta criteri e linee operative atti a definire, nel rispetto della libertà di espressione e dell'autonomia editoriale, le modalità di concreta attuazione dei principi del pluralismo informativo nei programmi di informazione e di approfondimento informativo e le relative responsabilità aziendali. ».*

24) *All'articolo 5, comma 2, sostituire le parole: « e si impegna ad avviare » con le seguenti: « ed avvia ».*

25) *All'articolo 5, comma 3, dopo le parole: « del digitale », eliminare la parola: « terrestre ».*

26) *All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: « convenzioni o contratti con », aggiungere le seguenti: « le Regioni ».*

27) *All'articolo 6, comma 5, dopo le parole: « estensione del servizio », aggiungere le seguenti: « anche per le finalità di cui all'articolo 16 del presente Contratto di servizio ».*

28) *All'articolo 8, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Tale informazione dovrà essere fornita senza interruzioni fino a quando la transizione non sarà ultimata su tutto il territorio nazionale ».*

29) *All'articolo 9, comma 2, lettera b) Programmi e rubriche di servizio, sostituire le parole da: « trasmissioni finalizzate a comunicare » a: « nel mondo del lavoro » con le seguenti: « trasmissioni idonee a comunicare al pubblico una più completa*

*e realistica rappresentazione del ruolo che le donne svolgono nella vita sociale, culturale, economica del Paese, nelle istituzioni e nella famiglia, valorizzandone le opportunità, l'impegno ed i successi conseguiti nei diversi settori, in adempimento ai principi costituzionali ».*

30) *All'articolo 9, comma 3, dopo le parole: « La Rai » eliminare le seguenti: « si impegna ad ».*

31) *All'articolo 9, comma 5, dopo le parole: « La Rai » eliminare le seguenti: « è tenuta a ».*

32) *All'articolo 9, comma 5, dopo le parole: « per ciascun semestre », aggiungere le seguenti: « entro i successivi tre mesi ».*

33) *All'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: « l'elencazione dei » con le seguenti: « tutti i ».*

34) *All'articolo 9, comma 5, dopo le parole: « con indicazione », eliminare la parola: « anche ».*

35) *All'articolo 9, comma 5, dopo le parole: « della loro collazione oraria », inserire le seguenti: « nonché quelli ricadenti nella tipologia di cui al comma 3 ».*

36) *All'articolo 9, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: « , nonché i tempi e le percentuali di occupazione video di ogni singolo genere previsto, al fine di determinare quanto richiesto al comma 1 del presente articolo ».*

37) *All'articolo 9, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: « Tale documento deve essere pubblicato sul sito web della Rai alla voce Programmi televisivi di servizio pubblico finanziati col canone ».*

38) *All'articolo 9, comma 6, dopo le parole: « La Rai », eliminare le seguenti: « è tenuta a ».*

39) *All'articolo 9, comma 6, dopo le parole: « della propria programmazione », inserire le seguenti: « valutandone costantemente l'efficacia ed ».*

40) *All'articolo 9 aggiungere il seguente comma:* « 6-bis. La Rai rende riconoscibili agli utenti nel corso della programmazione, mediante l'apposizione di adeguati segnali visivi, i programmi riconducibili ai generi di cui al comma 1 del presente articolo ».

41) *All'articolo 9 aggiungere, in fine, il seguente comma « 6-bis.* La Rai, qualora acquisisca i diritti di trasmissione televisiva e/o radiofonica di un evento sportivo nazionale o locale, è tenuta a trasmetterlo sui canali a sistema di trasmissione con copertura nazionale o locale ovvero alla stipula di accordi di trasmissione con le emittenti locali ».

42) *All'articolo 10, comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* « Tale informativa dovrà contenere tutti i titoli dei programmi classificati in base ai generi di cui al comma 2, con l'indicazione della loro collocazione oraria, nonché quelli ricadenti nella tipologia di cui al comma 3 ».

43) *All'articolo 10, comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* « Tale informativa dovrà inoltre riportare i tempi e le percentuali di occupazione audio di ogni singolo genere previsto, al fine di determinare quanto richiesto al comma 2 del presente articolo ».

44) *All'articolo 10, comma 5, aggiungere, in fine, le parole:* « Tale documento deve essere pubblicato sul sito web della Rai alla voce Programmi radiofonici di servizio pubblico finanziati col canone ».

45) *All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:* « 5-bis. La Rai rende riconoscibili agli utenti nel corso della programmazione, mediante adeguati messaggi, i programmi riconducibili ai generi di cui al comma 2 del presente articolo. ».

46) *All'articolo 11, comma 1, dopo la parola:* « estendere » *aggiungere le parole:* « , anche sviluppando e producendo contenuti ad hoc, ».

47) *All'articolo 11, comma 1, dopo le parole:* « per Internet », *sostituire la parola « e » con le seguenti:*« . L'azienda si impegna altresì a ».

48) *All'articolo 11, comma 2, lettera b), dopo la parola:* « disponibili », *aggiungere le parole:* « nella maniera più agevole e sfruttando le più moderne tecnologie ».

49) *All'articolo 11, comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:* « a tal fine la Rai dovrà garantire modalità agevoli di ricerca e di recupero dei contenuti degli archivi verso le piattaforme IP e in modo particolare web. ».

50) *All'articolo 11, comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:* « per migliorare la funzionalità del sistema, le teche dovranno servirsi di un sistema informatico al fine di poter verificare in tempo reale la disponibilità dei diritti web, simulcast e in genere IP relativi a specifici contenuti ».

51) *All'articolo 11 aggiungere, in fine, il seguente comma:* « 3-bis. La Rai è tenuta a prevedere nel proprio portale una sezione dedicata alla raccolta dei reclami degli utenti al fine di migliorare il proprio servizio. Tali segnalazioni, ad eccezione di quelle manifestamente provocatorie, dovranno ricevere una risposta, nella forma del messaggio e-mail, entro un termine temporale ragionevole e, comunque, non superiore ai 30 giorni dalla data di ricevimento ».

52) *All'articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente:* « 2-bis. L'ampliamento dell'offerta dedicata ai minori può favorire un processo di rafforzamento del Centro di Produzione di Torino individuato, oltre alla normale produzione, come distretto produttivo Rai specializzato nell'offerta dedicata al pubblico dei bambini. ».

53) *All'articolo 12, comma 3, dopo le parole:* « al Ministero », *inserire le seguenti:* « e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

54) *All'articolo 12, dopo il comma 3, inserire il seguente:* « 3-bis. La Rai si impegna a realizzare un telegiornale adatto alla visione da parte dei minori, insieme ai genitori o da soli, che tenga conto delle diverse sensibilità legate all'età.

Tale telegiornale si caratterizzerà per l'utilizzo di un linguaggio semplice e chiaro e dovrà riservare particolare attenzione a quel genere di notizie che, trascurate dagli altri programmi di informazione, sono tuttavia interessanti per i minori ».

55) *All'articolo 12, comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente: « b-bis) promuova modelli di riferimento, femminili e maschili, egualitari e non stereotipati ».*

56) *All'articolo 12, comma 9, dopo le parole: « adotta entro », sostituire la parola: « sei » con la seguente: « tre ».*

57) *All'articolo 12, comma 9, prima delle parole: « adatti ad una visione congiunta con un adulto », aggiungere le seguenti: « adatti ad una visione dei minori da soli, ».*

58) *All'articolo 12 aggiungere, in fine, il seguente comma: « 12-bis. La Rai adotta modalità di monitoraggio quantitativo e una relativa idonea reportistica che consenta di verificare con cadenza semestrale quanto indicato nel presente articolo e, in particolare, ai commi 3, 5, 6, 7 e 8. I report devono riportare, per le categorie indicate ai sopraccitati commi, le tempistiche e le percentuali di occupazione video, oltre a informazioni necessarie come data, ora, emittente, editore, titolo, durata e genere della trasmissione. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».*

59) *All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: « normative antidiscriminatorie », sostituire la parola: « enunciate » con le seguenti: « e impegnandosi a promuovere l'attuazione dei principi enunciati ».*

60) *All'articolo 13, comma 2, dopo le parole: « La Rai », inserire le seguenti: « nel più breve tempo possibile ».*

61) *All'articolo 13, comma 2, lettera a), dopo la parola: « sottotitolare », inserire le seguenti: « e tradurre in lingua dei segni ».*

62) *All'articolo 13, comma 2, lettera a), dopo la parola: « Tg3 », aggiungere le seguenti: « , Tg Rainews 24, Tg Rai Sport, e Tg Rai International ».*

63) *All'articolo 13, comma 2, sostituire le lettere b) e c) con la seguente: « b) a sottotitolare e tradurre in lingua dei segni entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente contratto almeno un'edizione al giorno di ciascun TGR ».*

64) *All'articolo 13, comma 3, dopo le parole: « al Ministero », inserire le seguenti: « e alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».*

65) *All'articolo 13, comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera: « d) operare un monitoraggio quantitativo, con produzione idonea di reportistica semestrale che consenta di controllare quanto previsto ai precedenti commi 2, 3 e al comma 6. I report devono indicare, per le categorie indicati ai precedenti menzionati commi, le tempistiche e le percentuali di occupazione video, oltre a contenere informazioni necessarie quali presenza di sottotitoli, data, ora, emittente, editore, titolo, durata e genere della trasmissione. Tali report devono essere trasmessi al Ministero, all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. ».*

66) *All'articolo 13, comma 5, dopo le parole: « comma 3 », inserire le seguenti: « ed in generale sulla programmazione sociale dell'Azienda, relativa alla produzione delle reti televisive, radiofoniche, dei canali digitali (compreso il web) e delle società controllate e/o partecipate dalla RAI ».*

67) *All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 7-bis. La Rai individua opportune modalità e soluzioni tecniche affinché nel passaggio al sistema digitale le persone con disabilità sensoriale possano continuare ad usufruire del servizio di sottotitolazione, di Televideo, traduzione LIS e Telesoftware e non siano*

escluse dagli eventuali servizi di televisione interattiva che dovessero essere implementati in futuro, garantendo l'accessibilità dei decoder, fin dal momento della progettazione ».

68) *All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 7-bis. Nel rispetto del principio di parità di trattamento, in relazione alla possibilità per le organizzazioni senza scopo di lucro aventi finalità sociali di accedere alle offerte informative inserite nei palinsesti delle reti RAI, in occasione degli interventi umanitari posti in essere dai predetti enti a seguito di emergenze nazionali ed internazionali, la RAI si impegna a consentire alla Croce Rossa Italiana la possibilità di accesso al servizio pubblico radiotelevisivo per richiedere all'utenza l'effettuazione di donazioni finalizzate alla realizzazione degli interventi di assistenza alle popolazioni ed ai territori interessati ».*

69) *All'articolo 13, aggiungere, in fine, il seguente comma: « 7-bis. La Rai s'impegna, tramite il Segretariato sociale, a sostenere la raccolta fondi a favore della ricerca scientifica e sperimentale sulle patologie invalidanti ».*

70) *All'articolo 14, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: « 1. La Rai contribuisce a mantenere vivo il legame dei cittadini italiani residenti all'estero con il Paese e con la cultura di origine realizzando un palinsesto generalista selezionando tra i programmi realizzati in base a quelli previsti dagli articoli 9 e 10, con particolare attenzione alla comunicazione politica nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie ».*

71) *Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

« ARTICOLO 14-BIS.

(Programmi dell'Accesso).

1. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, la Rai è tenuta a riservare trasmissioni e spazi di accesso radiotelevisivo

anche a tematiche sociali, con particolare attenzione alle esperienze dell'associazionismo e del volontariato.

2. Le trasmissioni di cui al comma 1, definite come programmi dell'Accesso, sono programmate su ciascun messo radiotelevisivo (televisivo, radiofonico, Televideo) sulla base di calendari predisposti e resi pubblici dalla società concessionaria previa approvazione della Sottocommissione permanente per l'Accesso, costituita nell'ambito della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

3. I programmi dell'Accesso consistono anche nella programmazione di cicli di *spot* su tematiche sociali; tali spazi saranno assegnati ai soggetti ritenuti idonei a tali programmi. La società concessionaria istituisce apposite rubriche dedicate agli Enti, Istituti o Associazioni che presentano profili di interesse per i settori indicati. La predisposizione degli *spot* viene curata dalla società concessionaria in collaborazione con i soggetti richiedenti.

4. La decisione sulle domande di accesso, per ciascuno dei mezzi previsti ai commi 2 e 3, e sui soggetti richiedenti spetta alla Sottocommissione permanente per l'Accesso ».

72) *All'articolo 15, comma 2, dopo le parole: « non inferiore al », sostituire la parola: « 5 » con la parola: « 6 ».*

73) *All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: « della legge 14 aprile 1975, n. 103 », aggiungere le seguenti: « e in attuazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 ».*

74) *All'articolo 16, comma 2, dopo le parole: « in lingua slovena », aggiungere le seguenti: « e friulana ».*

75) *All'articolo 17 sostituire il titolo con il seguente: « Rete parlamentare ».*

76) *All'articolo 17, comma 2, eliminare le parole da: « e a quella delle istituzioni » fino alla fine del comma.*

77) All'articolo 17, comma 1, dopo le parole: « e l'informazione ». aggiungere le seguenti: « anche attraverso il portale internet ».

78) All'articolo 17, comma 2, dopo le parole: « La Rai ». aggiungere le seguenti: « nel più breve tempo possibile ».

79) All'articolo 17, comma 2, dopo le parole: « è tenuta a presentare », aggiungere le seguenti: « anche in attuazione degli obiettivi di cui al comma 1 ».

80) All'articolo 17, comma 2, dopo le parole: « è tenuta a presentare », aggiungere le seguenti: « entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto ».

81) All'articolo 17, comma 2, dopo le parole: « è tenuta a presentare », aggiungere le seguenti: « sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».

82) All'articolo 17, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « da realizzare in stretta collaborazione tra la RAI e i due rami del Parlamento ».

83) All'articolo 17, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « Il progetto, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, dovrà essere attivato in via sperimentale per un minimo di 6 ore giornaliere nei giorni di svolgimento dei lavori parlamentari. ».

84) All'articolo 17, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « I costi conseguenti potranno essere coperti dalla Rai anche attraverso convenzioni con le istituzioni interessate. ».

85) All'articolo 17, comma 3, dopo le parole: « potranno comportare variazioni dell'area di servizio », aggiungere le seguenti: « , senza tuttavia incrementarla, come previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 224 del 1998. ».

86) All'articolo 17, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « all'attività parlamentare », sopprimere le seguenti: « e a

quella delle istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale e di garanzia e controllo ».

87) All'articolo 17, comma 4, dopo le parole: « lavori parlamentari », eliminare le seguenti: « e dell'informazione riguardante le altre istituzioni ».

88) All'articolo 17, comma 4, dopo le parole: « attività parlamentare », eliminare le seguenti: « e in accordo con gli altri vertici istituzionali per le attività di relativa competenza ».

89) All'articolo 17, comma 5, dopo la parola: « informazione », eliminare le seguenti: « istituzionale e ».

90) All'articolo 17, comma 5, dopo le parole: « della rete », sostituire la parola: « istituzionale » con la parola: « parlamentare ».

91) All'articolo 17, comma 5, dopo le parole: « La Rai è impegnata a trasmettere, non solo su reti dedicate », inserire le seguenti: « ma anche su quelle generaliste ».

92) All'articolo 18, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: « La Rai potrà anche avvalersi della collaborazione di emittenti locali ».

93) All'articolo 19, comma 1, eliminare, in fine, le parole: « e alla sua progressiva messa a disposizione per fini culturali, didattici e di natura istituzionale » ed inserire il seguente comma: « 1-bis. La Rai prosegue il processo di catalogazione digitale dell'archivio storico televisivo comprensivo dei materiali registrati su pellicola, utilizzando le tecnologie più avanzate di archiviazione e catalogazione e sperimentando l'integrazione delle audiovisive nel processo produttivo digitale e si impegna a definire e mettere in atto iniziative finalizzate alla conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 2. L'archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere reso progressivamente disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale.

Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro e con la realizzazione di produzioni antologiche e collaborazioni con gli altri principali detentori di archivi storici audiovisivi in progetti che coinvolgano le organizzazioni impegnate nella conservazione della memoria audiovisiva del Paese. 3. La Rai dispone una pubblicazione annuale, secondo le forme che saranno ritenute più appropriate, e comunque sul proprio sito internet, per divulgare e rendere conoscibile il materiale del suo archivio e le modalità di fruizione ».

94) *All'articolo 20, comma 1, sostituire la parola: « tecnologiche » con la parola: « trasmissive ».*

95) *All'articolo 20, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: « In quest'ottica, la Rai dovrà limitarsi a criptare quei programmi per cui non dispone dei diritti per l'estero ed è tenuta ad adoperarsi per cercare di stringere accordi con le varie piattaforme commerciali in modo da adottare sistemi di criptaggio comuni, che consentano la salvaguardia dei diritti dei terzi e la trasmissione libera sul territorio nazionale ».*

96) *All'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. La Rai, con particolare riguardo per quelle zone del territorio nazionale non raggiunte dal digitale terrestre, deve impegnarsi con ogni mezzo a sua disposizione per favorire la diffusione di Tivùsat, offrendo la relativa smart card al solo rimborso dei costi sostenuti agli utenti che ne facciano richiesta e che dimostrino di essere in regola con il pagamento del canone di abbonamento. ».*

97) *All'articolo 20, dopo il comma 2, inserire il seguente: « 2-bis. La Rai, in accordo con il Ministero degli affari esteri, deve impegnarsi perché vengano messi a disposizione degli italiani residenti all'estero un numero congruo di decoder e di smart card di Tivùsat, vendibili tanto in abbinamento quanto separatamente ».*

98) *All'articolo 20, comma 3, sostituire la parola: « potrà » con la parola: « dovrà ».*

99) *All'articolo 25, comma 4, dopo le parole: « al Ministero dell'economia e delle finanze », inserire le seguenti: « all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ».*

100) *All'articolo 26, comma 4, dopo le parole: « si impegna ad istituire », aggiungere le seguenti: « nel più breve tempo possibile ».*

101) *All'articolo 26, comma 4, aggiungere, in fine, le parole: « Il Ministero e la Rai con cadenza annuale riferiscono alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi i risultati delle azioni attuate per il contrasto all'evasione del canone di abbonamento e presenteranno una relazione sui lavori del tavolo tecnico ».*

102) *All'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: « quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla Rai » con le seguenti: « designati due ciascuno dal Ministero, dalla Rai, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ».*

103) *All'articolo 27, dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. La commissione di cui al comma 1, su richiesta della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, potrà segnalare eventuali violazioni o inosservanze nell'applicazione di quanto disposto dal presente Contratto di servizio e proporre alle parti contraenti interventi correttivi. ».*

104) *All'articolo 28, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La Sede permanente istituisce anche un Gruppo di lavoro permanente sui temi dell'accessibilità e dell'usabilità, invitando a farne parte esperti nominati dalla RAI ».*

tra i suoi dirigenti e dal Ministero tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali di difesa dei diritti delle persone disabili. La Sede può altresì istituire ulteriori Gruppi di lavoro e chiedere l'audizione di singoli dirigenti e funzionari della RAI, oltre che di Istituzioni e Organizzazioni su specifiche questioni inerenti le sue attività. I Gruppi di lavoro svolgono la loro attività sulla base di quanto sarà stabilito nel Regolamento di funzionamento della sede di cui al punto 3 del presente articolo.»

104) *All'articolo 28, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « La Sede svolge le sue funzioni esaminando con cadenza almeno semestrale le comunicazioni specifiche che la Rai predisporrà sui temi di cui all'articolo 13, ed esprimendo su di esse un parere, anche in forma scritta. Tale parere verrà regolarmente illustrato dai coordinatori al Ministero, alla Rai, alla Commissione parlamentare, all'Autorità nonché alle Istituzioni ed Enti che hanno competenza o sono coinvolte sui temi trattati. ».*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	160
Comunicazioni del Presidente .....	160
Sui lavori della Commissione .....	161
Audizione di rappresentanti di SoS Impresa e dell'Associazione italiana Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum) .....	161
Sulla pubblicità dei lavori .....	162
Audizione del Prefetto Giosuè Marino, commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura .....	162

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Intervengono il dottor Pasquale Busà, presidente nazionale di SoS Impresa, accompagnato dal dottor Fausto Amato, responsabile Ufficio legale di SoS Impresa Palermo, dal dottor Luigi Cuomo, coordinatore nazionale di SoS Impresa Napoli e il dottor Fabio Picciolini, segretario nazionale di Associazione italiana Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum).*

**La seduta comincia alle 11.45.**

*(Si approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

#### Comunicazioni del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stato delineato il programma dei lavori per le settimane successive. Si è convenuto di svolgere alcune audizioni dirette ad approfondire l'applicazione del regime detentivo previsto dall'articolo 41-*bis* dell'Ordinamento penitenziario, nonché l'audizione del Presidente della Consob. Nel mese di giugno, svolgerà delle comunicazioni sulle stragi di mafia degli anni 1992-1993 e nel mese di luglio si esaminerà la proposta di relazione al Parlamento sul tema del condizionamento delle mafie sull'economia, sulla società e sulle istituzioni del Mezzogiorno.

Successivamente, prenderà avvio la seconda fase dell'indagine della Commissione, dedicata alla penetrazione mafiosa nel mondo dell'economia e della finanza con riferimento anche all'espansione verso Nord delle mafie autoctone e alla presenza delle mafie straniere.



Il PRESIDENTE comunica che si è conclusa la procedura di nomina a collaboratore a tempo pieno del dottor Marco Maria Alma, il quale, avendo prestato giuramento, può partecipare ai lavori della Commissione. Inoltre, sono stati acquisiti i consensi e le autorizzazioni per la collaborazione a tempo parziale della dottoressa Magda Bianco.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Il senatore SERRA sollecita l'audizione del Presidente della Regione siciliana affinché chiarisca il contenuto delle dichiarazioni da lui rese il 13 aprile scorso presso l'Assemblea regionale siciliana anche con riferimento ad un componente della Commissione.

Il PRESIDENTE, anche alla luce di quanto preannunciato nell'ultimo Ufficio di Presidenza, precisa che intende concordare con il Presidente della regione siciliana una possibile data per l'audizione. Infine, mette a disposizione della Commissione una breve nota pervenutagli sulla vicenda citata.

L'onorevole VELTRONI chiede di conoscere lo stato di avanzamento delle verifiche sulle candidature alle scorse elezioni regionali e amministrative.

Il PRESIDENTE si riserva di fornire una risposta puntuale.

Il senatore GARRAFFA preannuncia che, al termine della seduta, consegnerà la relazione della Commissione comunale di indagine per l'esame delle problematiche concernenti un bene confiscato nel Comune di Polizzi Generosa, in provincia di Palermo.

**Audizione di rappresentanti di SoS Impresa e dell'Associazione italiana Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum).**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti di SoS Impresa e di Adiconsum e svolge alcune considerazioni

preliminari sui fenomeni dell'estorsione e dell'usura.

Il presidente nazionale di SoS Impresa, dottor BUSÀ, svolge la propria relazione e consegna un documento.

Il segretario nazionale di Adiconsum, dottor PICCIOLINI, svolge la propria relazione e consegna una nota scritta.

Pongono quesiti il senatore GARRAFFA, l'onorevole NAPOLI, il senatore DE SENA, l'onorevole TASSONE, la senatrice DELLA MONICA e l'onorevole GARAVINI.

Replicano il dottor BUSÀ, il dottor PICCIOLINI e il dottor AMATO, responsabile Ufficio legale di SoS Impresa Palermo.

Interviene nuovamente l'onorevole NAPOLI per richiedere un nuovo esame della relazione sui testimoni di giustizia approvata nella XV legislatura affinché essa possa essere portata all'attenzione del Parlamento.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato mandato al Comitato VII di svolgere tale esame, prende la parola la senatrice DELLA MONICA, coordinatrice del VII Comitato, per illustrare le iniziative già assunte in merito dal Comitato.

Il PRESIDENTE ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.**

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza del presidente Giuseppe PISANU. — Interviene il Prefetto Giosuè Marino, commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

*(Così rimane stabilito).*

**Audizione del Prefetto Giosuè Marino, commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.**

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del Prefetto Giosuè Marino.

Il prefetto MARINO svolge la propria relazione.

Formulano domande i senatori LUMIA e GARRAFFA.

Il prefetto MARINO svolge un intervento di parziale replica riservandosi di trasmettere una relazione scritta.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, ringraziando il prefetto Marino per l'apporto conoscitivo fornito.

**La seduta termina alle 15.10.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	163
Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2009 .....	163

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza  
del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta.

**Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività**

**dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2009.**

Il senatore ESPOSITO (PdL) ed il deputato ROSATO (PD) riferiscono sul documento in esame, formulando osservazioni e proposte su cui intervengono il presidente D'ALEMA (PD), il deputato PASTORE (LNP) e i senatori CAFORIO (IdV), QUAGLIARIELLO (PdL) e RUTELLI (Misto-ApI).

Il presidente D'ALEMA (PD) dichiara, quindi, concluso l'esame della relazione.

**La seduta termina alle 15.25.**

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sulla banca dati sui minori adottabili ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	164

#### AUDIZIONI

*Martedì 4 maggio 2010. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI. — Interviene il sottosegretario alla Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati, accompagnata dal Capo Dipartimento Giustizia minorile, Bruno Brattoli, e dal Dirigente Ufficio 1° del Capo Dipartimento Giustizia minorile, Concetto Zanghi.*

#### La seduta comincia alle 11.10.

**Audizione del sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sulla banca dati sui minori adottabili.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che il sottosegretario è accompagnato dal Capo Dipartimento Giustizia minorile, Bruno Brattoli, e dal Dirigente Ufficio 1° del Capo Dipartimento Giustizia minorile, Concetto Zanghi, che potranno, se richiesti, intervenire per precisazioni e chiarimenti sul piano tecnico.

Propone quindi che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, *sottosegretario alla Giustizia*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Bruno BRATTOLI, *Capo Dipartimento Giustizia minorile*, e Concetto ZANGHI, *Dirigente Ufficio 1° del Capo Dipartimento Giustizia minorile*, forniscono ulteriori precisazioni.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI e le senatrici Giuliana CARLINO (IdV) e Irene ADERENTI (LNP).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 11.45.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 4 maggio 2010.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.30.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

- Audizione del professore Stefano Ambrosini, ordinario di diritto commerciale nonché di rappresentanti di Confindustria, della Banca d'Italia e dell'Associazione nazionale magistrati, in relazione all'esame del disegno di legge C. 1741 Governo, recante disposizioni in materia di gestione delle crisi aziendali (*Svolgimento e conclusione*) ..... 3

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

#### COMITATO DEI NOVE:

- DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350-A Governo ..... 5

### COMMISSIONI RIUNITE (VII e VIII)

#### RISOLUZIONI:

- 7-00238 Realacci: Riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali.  
7-00320 Lanzarin: Riconoscimento della qualifica di restauratore di beni culturali (*Discussione congiunta e rinvio*) ..... 6

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

- UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 8

#### SEDE REFERENTE:

- Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione. C. 3209-bis Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 9
- Semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative e Carta delle autonomie locali. C. 67 Stucchi, C. 68 Stucchi, C. 711 Urso, C. 736 Mogherini Rebesani, C. 846 Angela Napoli, C. 2062 Giovanelli, C. 2247 Borghesi, C. 2471 Di Pietro, C. 2488 Ria, C. 2651 Mattesini, C. 2892 Reguzzoni e C. 3118 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 10

#### ATTI COMUNITARI:

- Modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex). COM(2010) 61 def. (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 14

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

- DL 40/2010: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. Emendamenti C. 3350-A Governo (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 14

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale Emendamenti C. 1524-A Lo Presti ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	15
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003. C. 3365 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	15
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	17
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concer- nente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	15
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	18
<b>II Giustizia</b>	
ATTI COMUNITARI:	
Iniziativa per una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo. 17513/09 COPEN 247, COR 1 e PE-CONS 2/10 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	19
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003. Nuovo testo C. 3365 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 ed abbinata (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	20
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	23
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno e sospensione del procedimento con messa alla prova. C. 3291 Governo e C. 3009 Vitali ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	21
Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia. C. 3290 Governo e C. 529 Vitali ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22
AVVERTENZA .....	22
<b>III Affari esteri e comunitari</b>	
AUDIZIONI:	
Audizione del Rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, sull'istituzione del Servizio europeo per l'azione esterna ( <i>Svol- gimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	24
<b>IV Difesa</b>	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02837 Gidoni: Sulla sperimentazione della cosiddetta « mini-naja » .....	25
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	28
5-02838 Di Stanislao: Sulla eventuale riorganizzazione del CEVA Difesa .....	26
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	30
5-02839 Ruggia: Sul rinnovo dei contratti del personale « Sicurezza-Difesa » per il biennio 2008-2009 .....	26
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	31

## RISOLUZIONI:

7-00318 Cirielli: Sulla valutazione degli esiti degli interventi per ricostruzione capsulo-legamentose ai fini dell'accertamento dell'idoneità psicofisica degli aspiranti all'arruolamento nelle Forze armate ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	26
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	27

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003. Nuovo testo C. 3365 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i> ) .....	35
DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350-A Governo ed emendamenti (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni – Parere su emendamenti</i> ) .....	37
<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i> .....	50

## SEDE CONSULTIVA:

DL 40/10: Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori. C. 3350-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	48
--	----

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE. C. 3356 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	68
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti. C. 3365 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	70
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche per una maggiore efficienza e funzionalità del Servizio sanitario nazionale. Nuovo testo unificato C. 799 ed abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	72

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo. C. 2699 Sen. Costa, approvata dal Senato, e C. 1873 Pagano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	73
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del dottor Giuseppe Severgnini, nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulla proposta di legge C. 2079 Letta, recante incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia ...	74
---	----

## SEDE REFERENTE:

Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia. C. 2079 Letta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	74
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di categoria, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (atto n. 194) ....	75
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abbinate (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	75
--	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	78
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme per il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità ai sensi dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. Atto n. 199 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	81
--	----

<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)</i> .....	84
---	----

Schema di convenzione unica tra Concessioni autostradali lombarde Spa e Tangenziale esterna di Milano Spa. Atto n. 206 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	81
--	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di CEI-CIVES, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .....	88
---	----

Audizione di rappresentanti di Confetra, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .....	88
--	----

Audizione di rappresentanti di Piaggio & C. SpA, nell'ambito dell'esame del Piano d'azione sulla mobilità urbana (COM(2009)490 def.) .....	88
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. Nuovo testo C. 2451 Governo e abb., approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	89
---	----

<i>ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo)</i> .....	92
---	----

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Atto n. 203 (Rilievi alla Commissione parlamentare per la semplificazione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	90
---	----

## SEDE REFERENTE:

Concessione di un contributo per la realizzazione di un programma per il rinnovo del materiale rotabile della società Ferrovie dello Stato Spa. C. 2128 Meta ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	91
---	----



**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali. C. 3241 Pianetta (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	97
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Malawi sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Blantyre il 28 agosto 2003. C. 3365 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	99
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	101

**XI Lavoro pubblico e privato**

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione .....	104
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio, C. 2693 Zazzera e C. 2909 De Poli (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. Testo unificato C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 691 Prestigiacomo, C. 870 Ciochetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi, C. 1377 Naccarato, C. 1448 Caparini, C. 1504 Cazzola, C. 1995 Commercio, C. 2273 Pisicchio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	108
---	-----

## COMITATO DEI NOVE:

Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524-A Lo Presti .....	109
--	-----

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica. C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C. 2065 Ciccioli, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi e C. 3038 Garagnani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	110
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	113

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

Sostegno agli agrumeti caratteristici. C. 209 Cirielli, C. 1140 Servodio, C. 1153 Catanoso, C. 1736 Caparini, C. 1810 Catanoso, C. 2021 Dima e C. 2392 Cosenza ( <i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i> ) .....	115
<b>ALLEGATO (Nuovo testo unificato adottato dalla Commissione come testo base)</b> .....	119

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Atto n. 197 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
--	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009. C. 3356 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	122
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 Angela Napoli e abb. (Parere alla XII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	124
AVVERTENZA .....	126

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## SEDE CONSULTIVA:

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Nuovo testo unificato C. 799 e abb. (Parere alla XII Commissione della Camera) .....	127
DL 62/10: Temporanea sospensione di talune demolizioni disposte dall'autorità giudiziaria in Campania. S. 2144 Governo (Parere alla 13 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i> ) .....	129
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	132
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009. S. 1781-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera (Parere alla 14 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	130
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	131

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

## AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti della Ragioneria Generale dello Stato nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	134
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	135

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	136
PARERE PARLAMENTARE SU ATTI DEL GOVERNO:	
Esame dello schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	136
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	150

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Sulla pubblicità dei lavori .....	160
Comunicazioni del Presidente .....	160
Sui lavori della Commissione .....	161

---

Audizione di rappresentanti di SoS Impresa e dell'Associazione italiana Difesa Consumatori e Ambiente (Adiconsum) .....	161
Sulla pubblicità dei lavori .....	162
Audizione del Prefetto Giosuè Marino, commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura .....	162
<b>COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA</b>	
Comunicazioni del Presidente .....	163
Esame della relazione prevista dall'articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007 sull'attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2° semestre 2009 .....	163
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E PER L'ADOLESCENZA</b>	
<b>AUDIZIONI:</b>	
Audizione del sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sulla banca dati sui minori adottabili ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	164
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	164

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



€ 9,40



\*16SMC0003190\*